

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 119

Anno 57

01 giugno 2026

N. 138

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2026, N. 858

2 N.858/2026 - Calendario venatorio regionale - stagione 2026/2027

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2026, N. 858

Calendario venatorio regionale - stagione 2026/2027

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, paragrafo 4 che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornith, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la nota della Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente Biodiversità - Unità Conservazione della Natura protocollo Ref.Ares(2025)1182686 del 14 febbraio 2025 trasmessa alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, inviata alle Regioni dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e registrata agli atti dell'Ente con Prot. 0164925.E del 19 febbraio 2025 in cui viene posticipata di una decade l'inizio della migrazione prenuziale per alzavola (*Anas crecca*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*) e cesena (*Turdus pilaris*);
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare:
 - l'art. 18, commi 1 e 1 bis, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno

al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

- l'art. 18, comma 2, modificato dall'art. 11-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 - convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"* - che ha introdotto la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nel predetto comma 1 previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;

- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste, altresì:

- la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Abrogazione della legge regionale 6

marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE"" con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
 - l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
 - l'art. 56, comma 2, secondo il quale "il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV sulla base delle presenze

censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati”;

- il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 a seguito dell’esito favorevole della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e valutazione d’incidenza (VInCA), ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE” dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico si richiamano:
 - il punto 2 “Pianificazione delle azioni gestionali per le principali specie di fauna stanziale di interesse venatorio”, che per la pernice rossa (2.1) e la starna (2.2) obbliga alla predisposizione di specifici piani di gestione di durata quinquennale all’interno dei quali dettagliare la programmazione e le modalità di realizzazione delle attività gestionali compresa la redazione di piani annuali di prelievo sostenibili;
 - il punto 4 “Altre specie oggetto di prelievo venatorio e prelievi in deroga”, dove vengono trattati, tra le altre specie, il merlo, la tortora selvatica, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia;
 - il punto 5 “Gestione venatoria delle specie migratrici di interesse conservazionistico”, dove vengono trattate, tra le altre specie, la tortora selvatica e la quaglia con indicazioni che prevedono, in modo particolare, la conservazione, il ripristino e la gestione degli ambienti idonei per la specie durante la riproduzione e le migrazioni, il contrasto all’inquinamento genetico e l’analisi di campioni rappresentativi di dati di carniere;

- la Legge Regionale 20 aprile 2026, n. 2 "Interventi a sostegno dei settori produttivi dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18), alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (legge di stabilità regionale 2024)) e altre disposizioni" ed in particolare l'art. 15, con il quale è stata disposta la proroga del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale fino all'approvazione del nuovo Piano, nelle more del completamento delle attività amministrative propedeutiche alla sua approvazione;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide";
- il Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie

di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";

- le proprie deliberazioni n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000" e n. 1562 dell'8 luglio 2024 "Ampliamento della rete dei siti Natura 2000";
- la propria deliberazione n. 1813 del 23 ottobre 2023 "Direttive per l'abilitazione al prelievo venatorio della specie moretta '*Aythya fuligula*'";
- la propria deliberazione n. 816 con cui in data odierna è stato approvato il "Rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino";
- la deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012 "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";
- la deliberazione n. 1973 del 21 novembre 2016 "Disposizioni in ordine alla caccia alla volpe in squadre";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- il Piano di azione nazionale per la starna (*Perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'Allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- il Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 marzo 2022;
- il Piano di gestione nazionale per il Moriglione come

approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023;

- il Piano di gestione nazionale per la Pavoncella come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 ottobre 2025;
- il documento tecnico "Possibilità di inserimento della Moretta '*Aythya fuligula*' nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia", trasmesso da Ispra e acquisito agli atti con prot. n. 0786738.E del 4 agosto 2023;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota prot. n. PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";

Richiamate infine le seguenti disposizioni sanitarie sulla Peste Suina Africana:

- il Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1181 del 24 giugno 2024 "Documento di definizione dei 'Distretti suinicoli dell'Emilia-Romagna'. Approvazione" al fine dell'applicazione delle misure previste nel sopra richiamato Piano Straordinario 2023-2028 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana a tutela del patrimonio suinicolo e della relativa filiera di produzione, compresi i territori del "Distretto del Cibo dei Salumi Piacentini" e del "Distretto del Cibo del Prosciutto di Modena DOP";
- il "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA, 2026-2028" del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, approvato con Ordinanza n. 1 del 4 febbraio 2026;

Valutati i risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con riferimento:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite per l'Italia dal richiamato documento "Key

Concepts" e dalla citata nota della Commissione Europea del 14 febbraio 2025, che ha posticipato l'inizio della migrazione prenuziale alla terza decade di gennaio per alzavola, tordo sassello e cesena e alla seconda decade di gennaio per tordo bottaccio;

- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status (BirdLife International, 2004, Cambridge, UK), come integrato da BirdLife International, (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities, da BirdLife International 2021. European Red List of Birds e da ultimo aggiornamento Bird Life International 2024. IUCN Red List for birds;

Tenuto conto altresì:

- del numero di tesserini venatori rilasciati nel quinquennio 2021-2025;
- dell'andamento del numero dei cacciatori iscritti agli Ambiti di Caccia regionali nel quinquennio 2021-2025;
- del numero di ATC scelti da ogni cacciatore nella stagione venatoria 2025/2026;
- del numero di cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali nella stagione venatoria 2025/2026;
- del numero di cacciatori per forma di caccia nella stagione venatoria 2024/2025, ultima disponibile;
- dell'andamento degli abbattimenti dalla stagione venatoria 2019/2020 a quella 2024/2025, ultima disponibile;

Dato atto che da tali dati, riportati analiticamente nell'Allegato 1 al presente atto, emerge una tendenza alla diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna e degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali, con un andamento dei capi abbattuti stabile rispetto alla stagione precedente ma in forte calo nell'ultimo decennio;

Atteso che il sistema di analisi dei tesserini, restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994, consente una valutazione dell'andamento del prelievo nel tempo;

Considerato che il richiamato Settore nel corso dei primi mesi dell'anno ha elaborato la proposta di calendario venatorio, in merito alle diverse specie cacciabili, tenendo a riferimento le decisioni assunte nelle precedenti annualità, le osservazioni pervenute da parte delle associazioni di

categoria espresse a seguito della consultazione attivata dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con nota protocollo n.0037376.U del 19 gennaio 2026, così come stabilito dall'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, le note trasmesse dai Settori territorialmente competenti della Direzione Agricoltura, caccia e pesca contenenti le limitazioni proposte da alcuni ATC, oltre che della presenza della Peste Suina Africana e delle misure conseguenti adottate;

Considerato altresì che, per quanto riguarda le specie cacciabili e i periodi di caccia, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, è stata presentata a ISPRA, al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane la proposta di calendario 2026/2027, basata sui seguenti presupposti:

- la data di apertura della stagione venatoria al 20 settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando in tutti i Siti della Rete Natura 2000 regionali il divieto di caccia in data antecedente al 1° ottobre alle specie **alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, germano reale, marzaiola, mestolone e moriglione**, nonché il divieto generale di caccia all'**allodola** e alla **moretta**, in applicazione della richiamata deliberazione n. 1227 del 24 giugno 2024 - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- la data di apertura della stagione venatoria al 20 settembre (terza domenica di settembre) per le specie stanziali - **starna, pernice rossa, fagiano, volpe, lepre, silvilago e coniglio selvatico** - è conforme a quanto disposto dall'art. 18, commi 1 e 1bis della Legge n. 157/1992 e alla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42";

- per quanto concerne il **silvilago** (minilepre), è stato riproposto il prelievo anche per la stagione venatoria 2026/2027, sebbene sia una specie alloctona, in considerazione dell'inserimento tra le specie cacciabili, dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre ai sensi della Legge n. 157/1992, art. 18, comma 1, lettera a), aumentando a 15 capi il carniere giornaliero senza limite di carniere stagionale e prolungando il periodo di prelievo fino al 31 dicembre 2026 anche in ATC, al fine di arginare l'espansione di questa specie che negli anni ha ampliato l'areale nelle province emiliane e può causare problematiche sanitarie derivanti dall'interazione con le popolazioni autoctone di lepre, nelle more della definizione di un piano di controllo regionale;
- per quanto concerne la **tortora selvatica**, dopo la sospensione del prelievo attuata nelle stagioni 2024/2025 e 2025/2026, è stata proposta la caccia esclusivamente in preapertura in un massimo di 3 giornate a cacciatore con carniere giornaliero di 5 capi e stagionale di 15 capi, con un limite massimo di capi regionali pari a 4.228, nel rispetto di tutte le prescrizioni del Piano di gestione nazionale;
- per quanto concerne il **colombaccio**, è stato proposto un periodo di caccia che va dal 2 settembre 2026 al 15 gennaio 2027 in considerazione del fatto che la specie sta vivendo una fase di forte espansione distributiva e quantitativa in regione Emilia-Romagna ed essendo granivora esercita una notevole pressione sulle colture oleaginose e leguminose a semina primaverile e sui cereali autunno-vernini durante le fasi di semina, emergenza e maturazione e che nel 2025 i danni in regione risultano notevolmente aumentati. La data di apertura della stagione venatoria a mercoledì 2 settembre, solo da appostamento e in due mezze giornate settimanali fino alle ore 13, sino al giorno 17 settembre, risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, vale a dire categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC); inoltre l'andamento risulta favorevole a livello globale (Birdlife International 2024. IUCN red list for birds) ed in aumento a livello europeo e nazionale (BirdLife European Red List of Birds 2021). In Italia nidifica ampiamente e "si è verificata una recente

espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre";

- per quanto attiene l'**allodola** e la **beccaccia**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2026 è conforme alle indicazioni di ISPRA e, per quanto riguarda l'allodola, anche al Piano di gestione nazionale;
- per quanto attiene la **moretta**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° novembre 2026 è conforme al documento di Ispra "Possibilità di inserimento della Moretta '*Aythya fuligula*' nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia";
- per quanto riguarda la **pavoncella**, la data di apertura della stagione venatoria al 20 settembre 2026 è conforme all'indicazione del Piano di gestione nazionale con cui è stato previsto il suo inserimento tra le specie cacciabili, con le modalità in esso contenute;
- per quanto riguarda gli **ungulati**, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto-Legge n. 203/2005;
- le date di chiusura della stagione venatoria sono fissate come segue, conformemente alla Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, per le specie stanziali:
 - 30 novembre per **starna** e **pernice rossa**;
 - 6 dicembre per **fagiano**, **lepre** e **coniglio selvatico**;
 - 31 dicembre per **silvilago**;
 - 31 gennaio per **volpe**;
 - 15 gennaio per **cornacchia grigia**, **gazza** e **ghiandaia**;
 - 31 dicembre per **lepre** e 31 gennaio per **fagiano** nelle Aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la

stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);

- le date di chiusura della stagione venatoria per le specie migratrici sono fissate come segue:
 - 30 novembre per **quaglia**, 31 dicembre per **allodola e merlo**, 15 gennaio per **colombaccio** e 31 gennaio per **fischione, moretta, moriglione, mestolone, marzaiola, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella** compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
 - 31 gennaio per **alzavola, canapiglia, codone, folaga, gallinella d'acqua, cesena e tordo sassello**, teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
 - 31 gennaio per **germano reale, beccaccia e tordo bottaccio** con una sovrapposizione teorica di tre decadi per germano reale e di due decadi per beccaccia e tordo bottaccio;

Rilevato che per **starna e pernice rossa** è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o Azienda faunistico-venatoria - in quanto entrambe

specie SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole - tramite un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo, autorizzati dalla Regione, a norma di quanto previsto dal vigente Piano Faunistico venatorio regionale;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura di riproporre il prelievo alle specie **cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e colombaccio** in giornate fisse e solo da appostamento fino alle ore 13. Dette specie sono considerate nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punti 4 e 5, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;
- per quanto riguarda il **moriglione** di confermare un carniere prudenziale di 2 capi/cacciatore al giorno per un totale di 10 capi/cacciatore a stagione. In linea con il piano di gestione nazionale, viene confermato come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 75 % della media risultante dall'analisi dei carnieri delle 3 stagioni venatorie precedenti all'approvazione del piano stesso, dal 2019/2020 al 2021/2022. Il cacciatore che avrà optato per la versione digitale del tesserino venatorio dovrà rendicontare gli abbattimenti esclusivamente tramite la propria APP; al contrario il cacciatore che avrà optato per la versione cartacea del tesserino dovrà provvedere, oltreché alla segnatura sul cartaceo, anche alla rendicontazione degli abbattimenti nel portale regionale "Gestione interventi di caccia" entro le 24 ore dall'abbattimento. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 1.073 per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di 1.020 capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sforamento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti. Nella stagione 2022/2023 la specie non era cacciabile, nel 2023/2024 sono stati abbattuti 121 capi, nel 2024/2025 244 capi e nel 2025/2026 266 capi prelevati rispetto al carniere fissato a 1.073 capi/anno;
- per quanto riguarda la **moretta** di confermare un carniere prudenziale di 2 capi/cacciatore al giorno per un totale di 5 capi/cacciatore a stagione, di consentire la caccia

soltanto ai cacciatori in possesso di specifica abilitazione ottenuta ai sensi della citata deliberazione n. 1813/2023 - solo dagli appostamenti fissi in zona umida, autorizzati in ATC, e dalle strutture fisse in zona umida collocate all'interno delle AFV, al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000 e delle aree contigue dei Parchi regionali, come indicato nel documento tecnico di Ispra "Possibilità di inserimento della Moretta '*Aythya fuligula*' nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia". In Emilia-Romagna il prelievo della moretta è stato temporaneamente sospeso a partire dalla stagione venatoria 2012-2013. A livello prudenziale viene confermato, come nella passata stagione venatoria, il limite di prelievo di 101 capi, corrispondenti al 50 % del carniere della stagione venatoria 2011-2012. Il cacciatore che avrà optato per la versione digitale del tesserino venatorio dovrà rendicontare gli abbattimenti esclusivamente tramite la propria APP; al contrario il cacciatore che avrà optato per la versione cartacea del tesserino dovrà provvedere, oltretutto alla segnatura sul cartaceo, anche alla rendicontazione degli abbattimenti nel portale regionale "Gestione interventi di caccia" entro le 24 ore dall'abbattimento. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 101 per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di 91 capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti. Nella stagione 2023/2024 il prelievo della moretta è iniziato in gennaio e sono stati abbattuti 7 capi in provincia di Ravenna, in quella 2024/2025 39 capi tutti in provincia di Ravenna, mentre nel 2025/2026 5 capi rispetto al carniere fissato a 101 capi/anno;

- per quanto riguarda la **pavoncella** di prevedere un carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 20 capi per cacciatore. In linea con il piano di gestione nazionale, viene utilizzato come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 75 % della media risultante dall'analisi dei carnieri delle ultime 3 stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciabile. Il cacciatore che avrà optato per la versione digitale del tesserino venatorio dovrà rendicontare gli abbattimenti

esclusivamente tramite la propria APP; al contrario il cacciatore che avrà optato per la versione cartacea del tesserino dovrà provvedere, oltretutto alla segnatura sul cartaceo, anche alla rendicontazione degli abbattimenti nel portale regionale "Gestione interventi di caccia" entro le 24 ore dall'abbattimento. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 2.402 per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di 2.282 capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

- per quanto riguarda **codone** e **quaglia**, di confermare un carniere giornaliero di 5 capi e stagionale di 25 capi per cacciatore;
- per quanto riguarda la **beccaccia**, di confermare un carniere giornaliero di 3 capi e stagionale di 15 capi per cacciatore;
- per quanto riguarda l'**allodola**, di confermare un carniere giornaliero di 10 capi e stagionale di 50 capi per cacciatore, in ottemperanza al piano di gestione nazionale;
- per quanto riguarda **canapiglia**, **fischione**, **mestolone**, **alzavola**, **marzaiola**, **gallinella d'acqua**, **porciglione**, **beccaccino**, **frullino** e **folaga** di confermare un carniere giornaliero di 10 capi per cacciatore;
- per quanto riguarda **mestolone**, **marzaiola** e **tordo sassello**, di confermare un carniere stagionale rispettivamente di 60, 25 e 160 capi per cacciatore;
- per quanto riguarda il **colombaccio**, di confermare un carniere giornaliero di 25 capi per cacciatore;
- di confermare altresì - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla **volpe** nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore da domenica 20 settembre a domenica 6 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio

2026;

- prelievo da appostamento, dal 20 settembre al 31 gennaio, con arma a canna rigata dotata di ottica di mira soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 3/2024. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (anche mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
- di prevedere per la specie **cinghiale** il prelievo venatorio in tutte le forme consentite dalle disposizioni vigenti in relazione all'elevata presenza in ambito regionale, all'impatto sulle produzioni agricole, ma soprattutto, in relazione alla presenza nel territorio regionale e delle Regioni limitrofe della Peste Suina Africana;
- di prevedere il prelievo del **cinghiale** in forma collettiva, nel periodo 1° ottobre - 31 gennaio, secondo piani di prelievo o altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana nel rispetto delle disposizioni nazionali del Commissario straordinario per la PSA; per i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica in ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica in AFV, mentre per il metodo della girata a libera scelta del cacciatore nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992;
- di prevedere che il prelievo del **cinghiale** in selezione sia consentito dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2027 da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00 con l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185; il prelievo deve essere attuato ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2024 e delle disposizioni disposte dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. Nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 maggio 2027 è necessario dare priorità all'abbattimento dei giovani qualora le femmine adulte siano accompagnate;
- di confermare, con riferimento alle specie **capriolo, cervo** e **daino**, i tempi di prelievo dando attuazione al

soprarichiamato Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, il quale prevede che il prelievo debba tendere nelle aree non conservative alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi delle specie, nel rispetto dei piani di prelievo annualmente approvati, prescindendo dalle quote di assegnazione pro-capite degli animali prelevabili e dall'assegnazione per classi di sesso e di età e intensificando l'attività venatoria nel periodo invernale, garantendo comunque la stima quantitativa dei capi nelle unità di gestione al fine di valutare l'efficacia delle azioni messe in campo come pure la registrazione dei capi abbattuti;

Ritenuto infine di continuare ad avvalersi di quanto previsto al comma 6 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando da giovedì 1° ottobre a lunedì 30 novembre 2026 la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando così le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie considerato il basso impatto dei prelievi, attuati nelle due giornate aggiuntive, sui carnieri complessivi;

Atteso che il Settore competente ha richiesto, sulla proposta di calendario come descritta sopra:

- con nota prot. n. 0228176.U del 9 marzo 2026 il previsto parere all'ISPRA;
- con nota prot. n. 0228325.I del 9 marzo 2026 la "Valutazione di Incidenza", di cui all'art. 26 della Legge Regionale n. 4/2021, al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane;
- con nota prot. n. 0233721.U del 10 marzo 2026 il previsto parere al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN);

Rilevato che sono stati acquisiti agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura i pareri relativi all'intero Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027:

- di ISPRA con prot. n. 0353261.E dell'8 aprile 2026;
- del CTFVN con prot. n. 0448943.E del 29 aprile 2026;

Atteso, in particolare, che il CTFVN:

- ha espresso parere favorevole per la preapertura di colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia a far data dal 2 settembre 2026 e nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato all'art. 18, comma 1 della Legge

n. 157/1992;

- ha espresso parere favorevole in presenza in delibera di idonee motivazioni in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10, 2.7.12 della Guida alla disciplina della caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dai Key Concept nazionali come pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare, la bioacustica o dati di "citizen science" per la chiusura del prelievo di **beccaccia** e **tordo bottaccio** al 31 gennaio 2027 invece che al 10 gennaio;
- ha espresso parere sfavorevole per il prelievo della **tortora** selvatica in ragione di quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con nota n. 0077946 del 24 aprile 2025, riguardo le valutazioni effettuate dal tavolo tecnico costituito a livello europeo in merito all'attuazione del Piano di gestione della tortora (*Streptopelia turtur*), evidenziando in particolare un decremento della tortora nella flyway orientale e, di conseguenza, la necessità di sospendere la caccia in tutta la flyway in attuazione all'articolo 7 comma 4 della Direttiva Uccelli, a prescindere da locali segnali positivi;
- ha espresso parere favorevole per il prelievo della moretta, raccomandando il rispetto del documento Ispra "Possibilità di inserimento della Moretta '*Aythya fuligula*' nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia";
- ha espresso parere favorevole per tutte le altre specie presenti nella proposta di calendario;

Atteso altresì che ISPRA ha espresso parere positivo sul prelievo degli ungulati con la precisazione, quanto al muflone in quanto specie alloctona, che la gestione della specie dovrebbe essere finalizzata all'eradicazione dei nuclei di piccole dimensioni;

Acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura la Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 4/2021, relativa all'intero Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, rilasciata dal competente Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane con nota prot. n.0388642.U del 16 aprile 2026 con esito positivo condizionato al rispetto di determinate prescrizioni che sono state integralmente recepite all'interno del calendario venatorio di

cui all'Allegato 2 (punto 9) al presente atto;

Dato atto che, con successivo parere acquisito con nota Prot. n. 0464529.I del 5 maggio 2026, il Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane ha ulteriormente precisato che sia "opportuno prudenzialmente mantenere il divieto di caccia alla Pavoncella nei siti Natura 2000", in relazione a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1227/2024;

Valutati attentamente i contenuti e le motivazioni dei pareri acquisiti, sopra richiamati, relativamente alle specie diverse dagli ungulati, alla luce di quanto sopra esposto nonché sulla base dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni illustrati in Allegato 1 al presente atto, si è ritenuto di prevedere, anche a modifica del contenuto della suddetta proposta di calendario venatorio e diversamente da quanto richiesto da Ispra, quanto segue:

- per la **tortora**, escluderla dall'elenco delle specie cacciabili nella stagione 2026/2027 in conformità ai citati pareri di ISPRA e del CTFVN;
- per il **merlo**, aprire la caccia al 20 settembre (terza domenica di settembre), solo da appostamento fisso o temporaneo nel mese di settembre, fissando la chiusura della stagione al 31 dicembre, data compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale definito dal documento "Key Concepts";
- per le specie migratrici - tranne allodola, beccaccia e moretta - fissare la data di apertura al 20 settembre (terza domenica di settembre) in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dai "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", fermo restando in tutti i Siti della Rete Natura 2000 regionale il divieto di caccia in data antecedente al 1° ottobre alle specie **alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, germano reale, marzaiola, mestolone, moriglione**, nonché il divieto generale di caccia all'**allodola**, alla **moretta** e alla **pavoncella**, in applicazione della propria deliberazione n. 1227 del 24 giugno 2024;
- per le specie stanziali - **pernice rossa, starna, fagiano, volpe, lepre, silvilago (minilepre) e coniglio selvatico** - fissare la data di apertura della stagione venatoria al 20 settembre (terza domenica di settembre), in conformità

all'art. 18, commi 1 e 1-bis della Legge n. 157/1992 e alla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42";

- per **colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia**, modificare la data di chiusura al 13 gennaio in considerazione della preapertura al 2 settembre 2026, nel rispetto dell'arco temporale di prelievo entro i termini riportati dall'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, senza periodi di interruzione, in coerenza con quanto previsto dai richiamati pareri di ISPRA e del CTFVN e compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- per **allodola**, fissare la data di chiusura al 31 dicembre compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" nonché, in conformità al parere di ISPRA, ridurre il carniere giornaliero a 5 capi e lo stagionale a 25 capi complessivamente;
- per **tordo sassello**, anticipare la data di chiusura al 20 gennaio, compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- per **beccaccino, fischione, frullino, moretta, moriglione, mestolone, marzaiola, pavoncella e porciglione** fissare la data di chiusura al 31 gennaio, compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- per **germano reale e beccaccia**, fissare la data di chiusura al 31 gennaio, con una sovrapposizione teorica rispettivamente di tre decadi e di due decadi rispetto a quanto definito dal documento "Key Concepts", ma pienamente giustificabili dai dati scientifici e dalle motivazioni contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per **alzavola, canapiglia, cesena, codone, folaga, gallinella d'acqua**, fissare la data di chiusura al 31 gennaio e per il **tordo bottaccio** di anticiparla al 20 gennaio, teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di

una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In base al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- per **quaglia**, anticipare la data di chiusura al 31 ottobre, in coerenza con il parere di ISPRA, compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- anche per **silvilago**, oltre che per **fagiano**, **lepre** e **coniglio selvatico**, fissare la data di chiusura al 6 dicembre - prima domenica di dicembre - precedentemente a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1; la data di chiusura è prevista per la **lepre** e il **silvilago** al 31 dicembre e per il **fagiano** al 31 gennaio solo nelle Aziende faunistico-venatorie, istituti in cui viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);
- continuare ad avvalersi di quanto previsto al comma 6 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando da giovedì 1° ottobre a lunedì 30 novembre 2026 la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie;

Preso atto, dunque, delle suddette previsioni, anche a modifica della proposta di calendario originariamente presentata per l'acquisizione dei pareri;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione:

- della relazione tecnico-scientifica che contiene le motivazioni a sostegno delle decisioni assunte nel calendario venatorio 2026/2027, nella formulazione di cui

all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

- del "Calendario venatorio regionale - Stagione 2026/2027", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia", E "Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Corsi d'acqua" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11");

Ritenuto infine di prevedere:

- l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
- l'introduzione, nel corso della stagione venatoria 2026/2027, del tesserino digitale su supporto informatizzato (App per smartphone), il cui utilizzo è alternativo al cartaceo; il download dell'App sarà bloccato per i cacciatori che hanno già ritirato il tesserino cartaceo presso il Comune di residenza, o presso il Settore territorialmente competente della Direzione Agricoltura, caccia e pesca nel caso di cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, qualora il cacciatore voglia utilizzare l'App dovrà restituire il tesserino cartaceo all'ente da cui l'ha ritirato entro il 31 agosto; il passaggio inverso non è consentito all'interno della stessa stagione venatoria;
- l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 16 agosto, lasciando così intercorrere circa un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia in forma vagante;
- l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere a una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata, fermi restando i divieti previsti al punto 10 dell'Allegato 2 al presente atto;
- che ogni cacciatore nelle ATV possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;

Valutato che, al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno, si rende necessario approvare l'utilizzo di un "tesserino integrativo", destinato unicamente ai fruitori del tesserino cartaceo, che permetta la segnatura dei cinghiali abbattuti dalla data di consegna del tesserino 2026/2027 al Comune di residenza o al Settore territorialmente competente della Direzione Agricoltura, caccia e pesca nel caso di cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, non prima del giorno 16 marzo e fino al 31 maggio 2027, il cui fac-simile è riportato in Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modalità di utilizzo, disponendo, altresì, che venga consegnato agli ATC e alle AFV in cui sono stati effettuati gli abbattimenti per la rendicontazione annuale alla Regione;

Dato atto che al link <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti> sono riportate, tra le altre, le prescrizioni individuate dalle "Misure generali e specifiche di Conservazione" valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, in applicazione della normativa vigente, anch'esse da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, in quanto le specie presenti in questi habitat sono state oggetto di monitoraggio al fine della costruzione della Rete Natura 2000 così come tutte le specie di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE. Le limitazioni previste per l'attività venatoria, laddove sono presenti le specie d'interesse, tengono conto pertanto delle peculiarità specifiche dell'habitat che le ospita;

Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con nota Prot. PG/2026/17735 del 19 maggio 2026 il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 19 maggio 2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione", come integrata dalla successiva deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento";

- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1187 del 16 luglio 2025 "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001";
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase" con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell'Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase" (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell'Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026";

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare la relazione tecnico-scientifica che contiene le motivazioni a sostegno delle decisioni assunte nel calendario venatorio 2026/2027, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale n. 8/1994, il "Calendario venatorio regionale - Stagione 2026/2027" nella formulazione di cui all'Allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Corsi d'acqua" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11"), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di approvare, infine, allo scopo di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno, il "tesserino integrativo per il prelievo del cinghiale in selezione" di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovrà essere utilizzato dai fruitori del tesserino venatorio cartaceo per la segnatura dei cinghiali abbattuti dalla data di consegna al Comune di residenza, o al Settore territorialmente competente della Direzione Agricoltura, caccia e pesca nel caso di cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, del tesserino 2026/2027, non prima del giorno 16 marzo e fino al 31 maggio 2027, disponendo, altresì, che venga consegnato agli ATC e alle AFV in cui sono stati effettuati gli abbattimenti per la rendicontazione annuale alla Regione;
- 4) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, compresi gli aggiornamenti dell'Allegato H resi necessari successivamente all'approvazione dei piani di prelievo annuali delle specie starna e pernice rossa e dei progetti

sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, per la caccia di specializzazione, da parte dei Settori territorialmente competenti della Direzione Agricoltura, caccia e pesca;

- 5) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

Allegato parte integrante - 1

RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

CALENDARIO VENATORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

STAGIONE 2026-2027

INTRODUZIONE

La Legge 157/92 all'art. 18, comma 2, come recentemente novellato, prevede che le Regioni pubblichino il calendario venatorio regionale contenente, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, previa acquisizione dei pareri dell'ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; le Regioni possono discostarsi da tali pareri fornendo adeguata motivazione. L'articolo 18, comma 2, prevede inoltre che con il calendario venatorio le Regioni possano modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

Grazie alle analisi dei dati disponibili e alle valutazioni conseguenti compiute dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura è stato possibile costruire un quadro conoscitivo ampio e articolato dei vari aspetti tecnici della realtà faunistica e venatoria della Regione Emilia-Romagna, nonché dello stato delle singole specie di fauna omeoterma che vivono sul territorio, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, in coerenza con il quadro strategico delineato dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), contemperando al contempo le esigenze dei diversi portatori di interesse. L'attività venatoria, che ha nel Calendario il principale atto attuativo nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 18 della L. 157/92, rappresenta uno strumento per il conseguimento degli obiettivi gestionali della pianificazione faunistica regionale definiti dal PFVR. Il Calendario, inoltre, contempla nell'allegato E "Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione", limitazioni finalizzate alla tutela delle produzioni agricole mentre in Allegato H, "Integrazioni degli ATC", ai sensi dell'art. 33 comma 11, L.r. 8/94, sono contenute ulteriori limitazioni che alcuni ATC prevedono per il proprio territorio, come l'avvio posticipato o la chiusura anticipata del prelievo di fauna stanziale.

La presente relazione illustra le argomentazioni derivanti da studi scientifici che, a seguito dell'istruttoria condotta dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, sono state ritenute pertinenti e rilevanti ai fini della valutazione e della motivazione delle scelte operate anche in riferimento ai pareri resi dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN). Tali elementi sono stati utilizzati per supportare, in maniera esaustiva e maggiormente coerente con le specificità del territorio regionale, le determinazioni contenute nel Calendario venatorio 2026-2027, Allegato 2. Nel prosieguo del presente documento sono pertanto riportati gli esiti dell'istruttoria, unitamente alle relative motivazioni poste a fondamento delle scelte adottate, anche al fine di fornire i presupposti tecnico-scientifici e di fatto a supporto delle previsioni contenute nel Calendario venatorio 2026/2027.

POPOLAZIONE VENATORIA E PRELIEVI IN EMILIA – ROMAGNA

Dall'esame dell'andamento del numero di tesserini rilasciati in Emilia-Romagna si registra un costante calo della popolazione venatoria regionale; si consideri che nella stagione venatoria 2016-2017 furono rilasciati complessivamente 34.789 tesserini mentre i dati più recenti sono riportati nella tabella a seguire.

N° tesserini/ provincia stagione venatoria 2021-2022 - stagione venatoria 2025-2026					
PROVINCIA	2021	2022	2023	2024	2025
BOLOGNA	4.749	4.506	4.272	4.089	3.907
FERRARA	1.752	1.694	1.623	1.537	1.474
FORLI'-CESENA	4.683	4.517	4.247	4.081	3.945
MODENA	3.387	3.282	3.177	3.065	2.928
PARMA	3.205	3.058	2.914	2.502	2.279
PIACENZA	2.104	2.003	1.879	1.683	1.589
RAVENNA	4.384	4.206	3.970	3.794	3.667
REGGIO EMILIA	2.838	2.678	2.573	2.475	2.324
RIMINI	2.893	2.872	2.708	2.544	2.466
TOTALE	29.995	28.816	27.363	25.770	24.579

Tabella 1. Tesserini venatori rilasciati a cacciatori residenti in Emilia-Romagna dalla stagione venatoria 2021-2022.

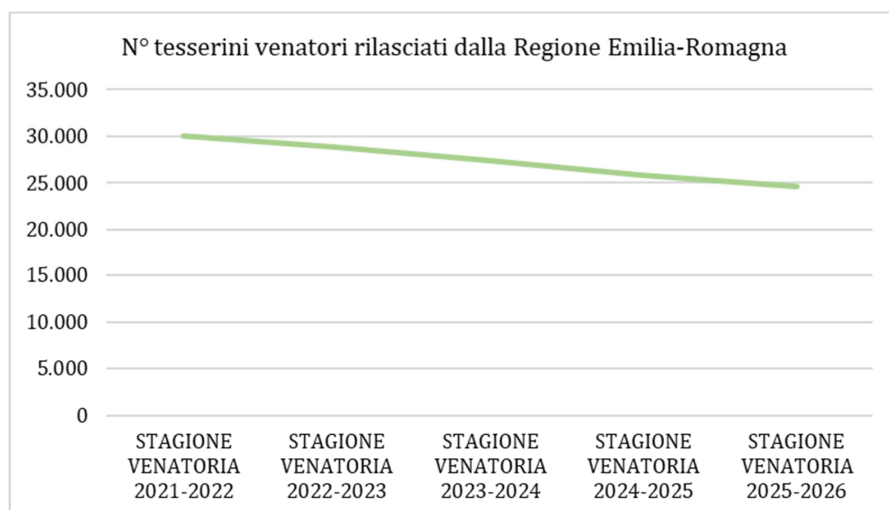


Figura 1. Andamento dei tesserini rilasciati in Emilia-Romagna nell'ultimo quinquennio.

Anche il numero di cacciatori iscritti agli ATC presenti in Emilia-Romagna conferma il calo della popolazione venatoria regionale, così come descritto nella tabella e nel grafico a seguire; si consideri che nella stagione venatoria 2015-2016 furono 52.985 cacciatori iscritti negli ATC regionali.

N° iscritti in ATC stagione venatoria 2021-2022 - stagione venatoria 2025-2026					
	2021	2022	2023	2024	2025
BO	7.489	7114	6913	6659	6635
FE	3290	3123	3034	2836	2849
FC	6356	6027	5593	5335	5178
MO	4968	4924	4824	4754	4853
PC	4527	4285	4093	3599	3274
PR	4909	4837	4619	3911	3747

N° iscritti in ATC stagione venatoria 2021-2022 - stagione venatoria 2025-2026					
	2021	2022	2023	2024	2025
RA	6181	5991	5533	5374	5299
RE	4552	4572	4466	4369	4244
RN	3237	3509	3324	3093	2923
Totale	45.509	44.382	42.399	39.930	39.002

Tabella 2. Iscrizioni agli ATC in Emilia-Romagna dalla stagione venatoria 2021-2022, su base provinciale.

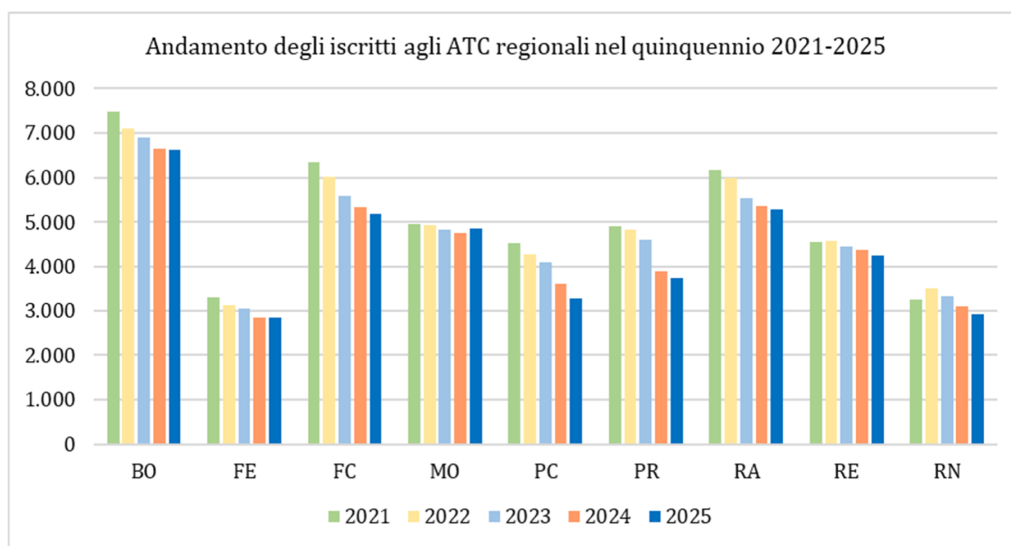


Figura 2. Andamento delle iscrizioni agli ATC in Emilia-Romagna su base provinciale.

Nella tabella a seguire è mostrato il numero di ATC a cui ciascun cacciatore dell'Emilia-Romagna risulta essere iscritto nell'ultima stagione venatoria, da cui emerge come la maggior parte dei cacciatori è iscritto a uno o due ATC.

Numero di ATC a cui sono iscritti i cacciatori regionali - stagione venatoria 2025/2026										
PROVINCIA	1 ATC	2 ATC	3 ATC	4 ATC	5 ATC	6 ATC	7 ATC	8 ATC	9 ATC	10 ATC
BOLOGNA	2.523	1.055	189	46	8	3				
FERRARA	818	465	103	17	3	1				
FORLI'-CESENA	2.461	1.078	213	29	5	1				
MODENA	1.901	814	154	26	3					
PARMA	1.778	359	48	5	1					
PIACENZA	1.156	395	66	18	5	1				
RAVENNA	760	1.714	723	265	76	27	8	1		1
REGGIO EMILIA	1.847	437	53	2						
RIMINI	1.429	770	192	56	12	5		1	1	

Numero di ATC a cui sono iscritti i cacciatori regionali - stagione venatoria 2025/2026										
PROVINCIA	1 ATC	2 ATC	3 ATC	4 ATC	5 ATC	6 ATC	7 ATC	8 ATC	9 ATC	10 ATC
TOTALI PER NUM ATC	14.673	7.087	1.741	464	113	38	8	2	1	1

Tabella 3. Numero di ATC dell'Emilia-Romagna a cui ciascun cacciatore risulta iscritto.

Andando a valutare, inoltre, il numero di cacciatori extra-regionali che si sono iscritti in ATC dell'Emilia-Romagna la situazione è descritta nella tabella a seguire; si consideri che nella stagione venatoria precedente furono complessivamente 7.309.

Cacciatori Extraregionali iscritti agli ATC regionali stagione venatoria 2025/2026		
TOTALI PROVINCIALI	ATC	N° Cacciatori extraregionali
BO 1510	BO01	728
	BO02	339
	BO03	443
FC 107	FC01	19
	FC02	28
	FC03	20
	FC04	31
	FC05	9
FE 488	FE01	270
	FE02	145
	FE03	5
	FE04	12
	FE05	4
	FE06	6
	FE07	9
	FE08	21
	FE09	16
MO 1253	MO01	608
	MO02	219
	MO03	426
PC 1319	PC01	119
	PC02	155
	PC03	63
	PC04	74
	PC05	124
	PC06	122
	PC07	249
	PC08	77
	PC09	153

Cacciatori Extraregionali iscritti agli ATC regionali stagione venatoria 2025/2026		
TOTALI PROVINCIALI	ATC	N° Cacciatori extraregionali
	PC10	70
	PC11	113
PR 1284	PR01	26
	PR02	19
	PR03	147
	PR04	119
	PR05	26
	PR06	438
	PR07	226
	PR08	220
	PR09	63
RA 170	RA01	28
	RA02	40
	RA03	102
RE 1271	RE01	206
	RE02	419
	RE03	267
	RE04	379
RN 151	RN01	77
	RN02	74
7.553		

Tabella 4. Cacciatori provenienti da fuori regione iscritti a un ATC dell'Emilia-Romagna.

Le forme di prelievo venatorio in Emilia-Romagna sono descritte nella tabella a seguire per la stagione venatoria ultima di riferimento 2024-25.

Numero di cacciatori per forma di caccia s.v 2024/2025							
ATC	SOLO MIGRATORIA	SOLO STANZIALE	SOLO UNGULATI	MIGRATORIA e STANZIALE	MIGRATORIA e UNGULATI	STANZIALE e UNGULATI	MIGRATORIA e STANZIALE e UNGULATI
B001	62	624	2	533	1	1	8
B002	125	709	16	487	4	55	53
B003	62	538	124	191	6	91	30
FC01	193	414	19	561	10	18	28
FC02	307	465	22	588	11	15	25
FC03	53	48	2	34		1	1
FC04	115	199	20	146	7	9	11
FC05	49	144	65	131	6	13	9
FE01	31	193		314			
FE02	30	87		151			
FE03	25	32		50			
FE04	33	58		76			

Numero di cacciatori per forma di caccia s.v 2024/2025							
ATC	SOLO MIGRATORIA	SOLO STANZIALE	SOLO UNGULATI	MIGRATORIA e STANZIALE	MIGRATORIA e UNGULATI	STANZIALE e UNGULATI	MIGRATORIA e STANZIALE e UNGULATI
FE05	18	37		62			
FE06	13	39		60			
FE07	12	18		43			
FE08	13	37		71			
FE09	74	101		151			2
MO01	78	276	3	283		5	4
MO02	100	711	110	435	7	148	80
MO03	26	202	55	70	2	44	10
PC01	10	77	3	41	1	10	11
PC02	4	48	4	35		2	4
PC03	3	112	10	31	2	7	3
PC04	2	22	2	15		2	2
PC05	7	87	13	10		1	1
PC06	4	110	12	42	1	14	7
PC07	7	82	17	11		7	3
PC08	4	76	7	17	2	5	2
PC09	3	92	10	19		5	2
PC10	1	7	4				
PC11	5	37	4	6		1	3
PR01	5	53	1	36			1
PR02	7	79		53		3	5
PR03	8	105	1	104		4	4
PR04	13	184	13	96	1	6	9
PR05	3	60	11	21	1	6	
PR06	10	184	20	31	1	7	2
PR07	6	86	16	22	2	8	7
PR08	21	189	28	106	4	16	20
PR09	4	14	4	8	1	4	
RA01	116	356		418			
RA02	432	343	2	714		1	1
RA03	156	500	54	481	5	33	32
RE01	7	118	4	59		2	6
RE02	35	258	3	167		3	15
RE03	38	593	70	253	2	110	54
RE04	21	289	36	83		50	14
RN01	435	261	11	629	10	8	12
RN02	81	177	27	94	3	18	21

Tabella 5. Numero di cacciatori iscritti agli ATC per tipologia di prelievo attuata.

A fronte di un costante calo della popolazione venatoria regionale (e nazionale), è possibile osservare anche una diminuzione del numero di capi complessivamente prelevati; si consideri che nella stagione venatoria 2016-2017 i capi complessivamente prelevati furono più di 600 mila.

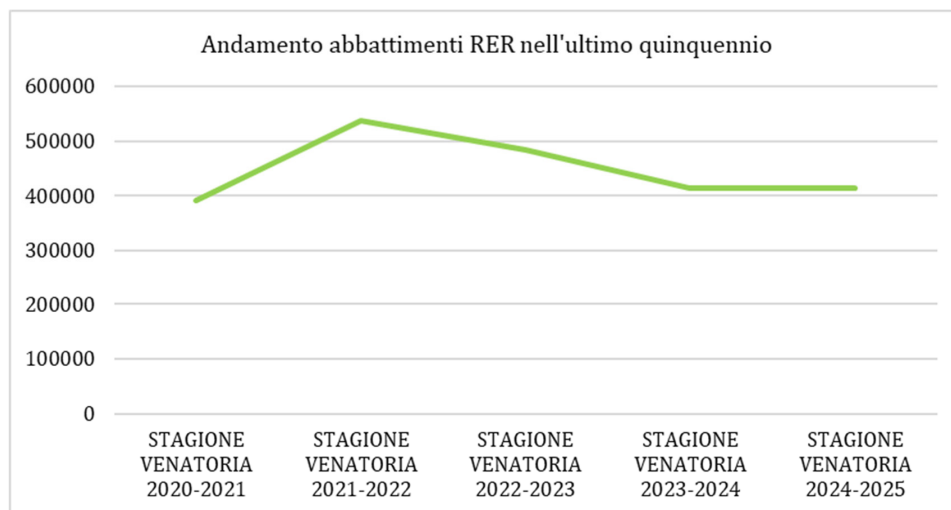


Figura 3. Andamento dei capi complessivamente prelevati, desunti dalla lettura ottica dei tesserini venatori.

Andando a elaborare ulteriormente i dati di prelievo è possibile ricavare il numero di capi di ogni singola specie prelevati per ogni singolo cacciatore e per ogni singola giornata di caccia. Tali elaborazioni forniscono indici di cattura utili per valutare l'evoluzione delle presenze sul territorio regionale e danno un'indicazione importante sulla recettività degli habitat naturali, sulla pianificazione in atto e sulla demografia delle popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio regionale; i risultati sono esposti nella tabella sottostante.

SPECIE	2019-2020 capi per		2020-2021 capi per		2021-2022 capi per		2022-2023 capi per		2023-2024 capi per		2024-2025 capi per	
	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata
ALLODOLA	16	6	12	5	12	4	12	4	12	4	9	4
ALZAVOLA	6	3	6	3	13	3	16	3	14	3	17	3
BECCACCIA	4	1	3	1	3	1	4	1	3	1	4	1
BECCACCINO	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
CANAPIGLIA	2	2	2	2	3	2	4	2	4	2	5	2
CESENA	6	3	4	2	8	2	11	3	13	3	6	2
CODONE	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	4	2
COLOMBACCIO	12	4	11	4	15	4	17	4	19	4	17	4
CORNACCHIA GRIGIA	4	3	5	3	5	3	5	3	5	2	4	2
FISCHIONE	5	3	4	2	5	2	5	3	5	2	6	3
FOLAGA	4	2	4	2	6	2	5	2	5	2	5	2
FRULLINO	5	2	3	2	4	2	3	2	5	2	6	2
GALLINELLA D'ACQUA	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2
GAZZA	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	3	2
GERMANO REALE	9	3	9	3	11	3	10	3	10	3	11	3
GHIANDAIA	3	1	3	2	4	2	3	2	3	1	3	1
MARZAIOLA	2	2	2	2	1	1	3	2	2	1	2	1
MERLO	5	2	5	2	18	3	12	2	15	3	14	3

SPECIE	2019-2020 capi per		2020-2021 capi per		2021-2022 capi per		2022-2023 capi per		2023-2024 capi per		2024-2025 capi per	
	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata
MESTOLONE	2	2	2	2	4	2	4	2	4	2	5	2
MORETTA	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	2
MORIGLIONE	7	3	4	2	3	2	-	-	2	2	3	2
PAVONCELLA	11	4	6	3	5	3	-	-	-	-	-	-
PORCIGLIONE	2	2	1	1	2	1	3	3	2	1	2	2
QUAGLIA	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2
TORDO BOTTACCIO	16	3	10	2	18	3	17	3	18	3	15	3
TORDO SASSELLO	15	3	13	2	14	3	14	3	15	3	12	2
TORTORA SELVATICA	5	4	5	3			5	3				
CONIGLIO SELVATICO	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2
FAGIANO	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	5	1
LEPRE COMUNE	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
SILVILAGO	2	1	2	1	2	1	2	1	3	1	2	2
PERNICE ROSSA	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
STARNA	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
VOLPE	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1

Tabella 6. Indici di prelievo per cacciatore e per giornata di caccia in Regione Emilia-Romagna dal 2019.

Analizzando le informazioni contenute in tabella 6 è possibile desumere, considerate le condizioni di prelievo previste nei calendari delle ultime 6 stagioni venatorie, che i capi prelevati per cacciatore sono sostanzialmente rimasti stabili, eccezion fatta per la specie colombaccio che dal 2021 si preleva in pre-apertura.

ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

La quota di territorio destinata a tutela faunistica nella Regione Emilia-Romagna risulta coerente con il quadro normativo nazionale definito dalla Legge n. 157/1992. In particolare, l'assetto territoriale regionale garantisce la destinazione di una importante porzione del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna, nel rispetto degli obiettivi di conservazione e gestione sostenibile delle risorse faunistiche. È importante considerare anche i territori nei quali l'attività venatoria risulta comunque preclusa in applicazione di ulteriori disposizioni legislative, concorrendo così al raggiungimento degli standard minimi di tutela previsti dalla normativa nazionale e integrando il sistema regionale delle aree a protezione faunistica.

I territori sottoposti a tutela risultano riconducibili ai seguenti istituti: Aree Protette Regionali e Nazionali; istituti faunistici a finalità pubblica, quali Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rifugio e Centri pubblici di riproduzione della fauna, aree assoggettate a provvedimenti limitativi ai sensi dell'articolo 51 della L.r. n. 8/94; vi sono inoltre aree sottratte all'esercizio venatorio derivanti da fondi chiusi e da fondi sottratti ai sensi dell'articolo 15 della medesima Legge regionale. A tali ambiti si aggiungono le aree interessate da Ordinanze Sindacali di divieto di caccia.

Va inoltre ricordata l'esistenza di una estesa rete di aree di rispetto dove vige il divieto di prelievo, a una o più specie, istituite dagli ATC ai sensi dell'art. 22 bis, della L.r. 8/94 e che possono raggiungere fino al 10% della superficie dell'ATC stesso.

Come evidenziato dall'immagine a seguire, la distribuzione delle aree tutelate risulta diffusa sul

territorio regionale, con una concentrazione particolarmente significativa nel comprensorio C1 comprendendo numerose aree umide.

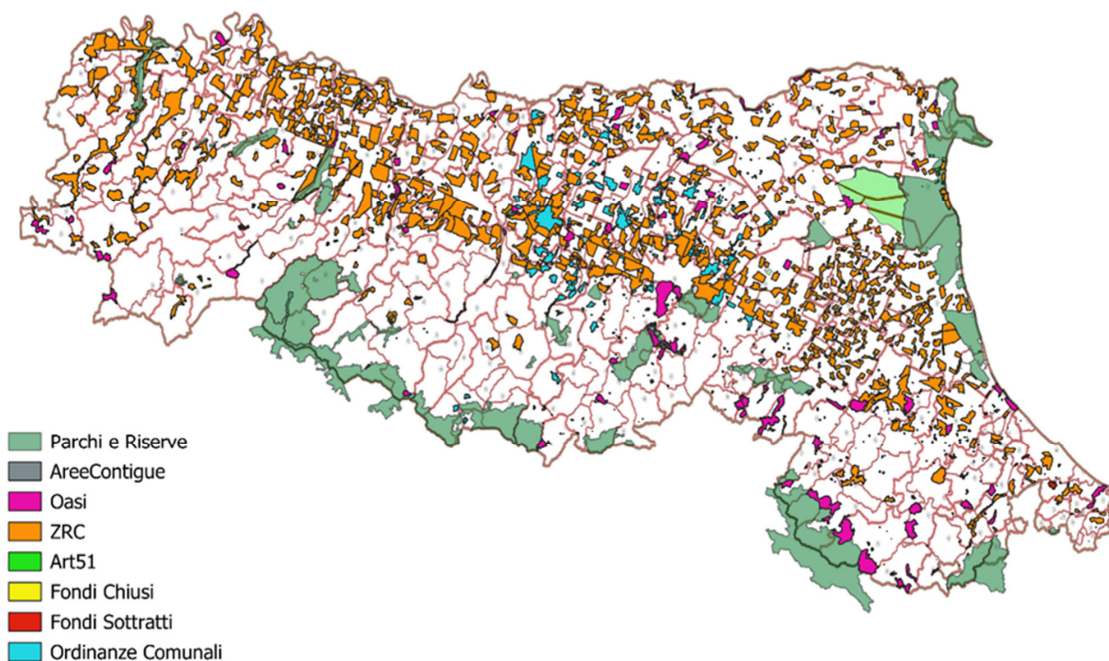


Figura 4. Aree in cui è vietato l'esercizio venatorio.

Al quadro appena descritto è necessario aggiungere le aree incluse nella Rete Natura 2000 Regionale, rappresentata da 167 Siti (157 ZSC-ZPS, 8 SIC-ZPS, 2 ZSC) che ricoprono una superficie complessiva di 308.941 ettari, distribuiti in maniera uniforme sul territorio regionale; in tali Siti, in forza delle Misure di Conservazione Generali e sito specifiche, sono previste limitazione all'attività venatoria o altre prescrizioni relative alla pianificazione faunistica.



Figura 5. Rete Natura 2000 regionale in cui vigono i divieti delle misure di conservazione generali e specifiche.

ANALISI DELLE CONOSCENZE RELATIVE ALLE SPECIE TARGET DEL CALENDARIO

Al fine di fornire motivazioni tecniche e di contesto pertinenti per il territorio dell'Emilia-Romagna, a seguire sono riportate indicazioni di dettaglio per le specie per le quali si ritiene ragionevole e comunque sostenibile uno scostamento da quanto indicato nel parere di ISPRA ma comunque coerente con le indicazioni espresse nel parere del Comitato Tecnico Faunistico Nazionale, come previsto dall'art. 18 della L. 157/92.

Starna

Calendario: dal 20/09/2026 - 30/11/2026, solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dai STACP nel rispetto del PFVR.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere ISPRA: la starna è oggetto di un progetto di reintroduzione nella ZPS Valle del Mezzano (FE) nell'ambito del LIFE Perdix. Dal momento che sul restante territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2026/27. Si ritiene infatti che il prelievo dovrebbe essere autorizzato solo in presenza di popolazioni stabili ed attuato mediante piani di abbattimento definiti sulla base del monitoraggio delle popolazioni (conteggi primaverili e verifica del successo riproduttivo in estate).

Motivazioni: dai dati di censimento condotti dagli ATC e dalle AFV e forniti annualmente alla Regione è stato evidenziato che esistono sul territorio regionale popolazioni che si riproducono; le attività di ripopolamento/reintroduzione vengono autorizzate dalla Regione sulla base di piani di gestione di durata quinquennale, predisposti da parte degli ATC o delle AFV, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/147/CEE e in ottemperanza al Piano Faunistico-Venatorio regionale, che integra il Piano di gestione regionale della starna. Il prelievo della starna, infatti, è consentita solo nelle AFV e negli ATC che hanno presentato un piano di gestione quinquennale e un piano di prelievo annuale, entrambi

autorizzati dai Settori Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti per territorio. In conformità al PFVR gli ATC e le AFV devono perseguire una gestione attiva e sostenibile della specie tramite i citati Piani quinquennali, nei quali sono:

- individuate e cartografate le Unità Territoriali di Gestione, con estensione compresa fra 1.000 e 15.000 ettari;
- programmati gli interventi di miglioramento ambientale;
- programmati i monitoraggi demografici delle popolazioni con le metodiche descritte in Appendice I del Piano d'Azione nazionale (Trocchi V., Riga F., Meriggi A., Toso S., 2016 Quad. Cons. Natura, 39 MATTM – ISPRA, Roma) applicate al territorio dell'Unità di gestione effettivamente vocato alla specie, al fine di stimare la densità pre-riproduttiva ed il successo riproduttivo. Il monitoraggio può coinvolgere l'intera Unità di Gestione se di piccole dimensioni o una percentuale superiore al 30% in caso di Unità di Gestione di oltre 8.000 ettari;
- programmate le immissioni finalizzate alla ricostituzione di popolazioni stabili sul territorio, con contingenti proporzionali all'estensione del territorio vocato ed alla densità di animali già presenti. Nelle aree a vocazionalità alta in assenza di starne già presenti, si possono immettere un massimo di 150 starne per 100 ha di territorio vocato. Le autorizzazioni per le immissioni vengono concesse dai Settori territoriali se i capi appartengono alla sottospecie *Perdix perdix italica* e provengono da allevamenti selezionati sulla base di criteri individuati nell'Appendice II del Piano d'Azione nazionale (tecniche di allevamento, condizioni sanitarie e di profilassi, caratteristiche morfologiche e genetiche degli animali), in grado di fornire la necessaria documentazione genetica degli animali; gli individui rilasciati vengono marcati ed il termine per le immissioni in AFV e ATC è il 30 agosto.
- definiti i piani annuali di prelievo, sulla base dei risultati del monitoraggio, degli interventi di miglioramento ambientale realizzati e degli obiettivi gestionali. I piani annuali di prelievo sono autorizzati dai Settori territoriali soltanto se la densità pre-riproduttiva è uguale o superiore a 1 capo/100 ha calcolato sulla superficie vocata e il prelievo può incidere fino a una percentuale massima del 20% della popolazione post-riproduttiva;
- definiti i sistemi di raccolta e rendicontazione dei dati di prelievo agli uffici regionali nonché quelli di controllo del prelievo che gli ATC e le AFV devono adottare per ottenere la rendicontazione dei capi abbattuti in modo da sospendere il prelievo al completamento del piano autorizzato. La rendicontazione finale dei dati di abbattimento deve essere presentata al Settore Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente entro 15 giorni dal termine del prelievo. Gli ATC e le AFV, inoltre, devono organizzare corsi di formazione per gli operatori coinvolti nella gestione della starna.

La pur limitata fruizione venatoria motiva, comunque, investimenti importanti da parte di ATC e AFV in miglioramenti ambientali a beneficio di tutta la biodiversità e programmi di formazione dei cacciatori. Si consideri, inoltre, che la possibilità di mantenere una gestione faunistico-venatoria di queste specie, in coerenza con il Piano Faunistico-Venatorio regionale che integra il Piano di gestione regionale della starna, rappresenta la principale motivazione per realizzare interventi di reintroduzione e di monitoraggio delle popolazioni, nonché interventi di miglioramento ambientale utili direttamente a fasianidi (compresa la quaglia) e lagomorfi e, a cascata, alla biodiversità e alla funzionalità ecosistemica. Da ultimo, per quanto riguarda il prelievo nelle Aziende agri-turistico-venatorie, va evidenziato che sono presenti sul territorio regionale in numero molto ridotto e, ai sensi della D.G.R. 969/2002, sono istituite in territori di scarso rilievo faunistico ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata e che presentino condizioni idonee a consentire un reddito agricolo integrativo; questo si rende possibile anche attraverso la programmazione di un prelievo venatorio basato preminentemente su capi di fauna allevata in cattività ed immessa a tale scopo, chiarendo il fine prettamente venatorio di tali istituti. Poiché la fine della riproduzione è stabilita dal documento KC nell'ultima decade di settembre, l'apertura della caccia

al 20 settembre si sovrappone formalmente di una decade. I dati sulla fenologia riproduttiva nell'Italia settentrionale sono quelli citati nel Piano d'Azione Nazionale e ripresi nella figura sottostante.

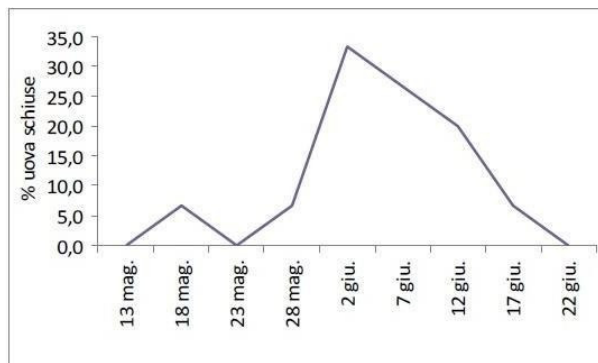


Figura 6. Periodo di schiusa delle uova di *Starna* recuperate in provincia di Bologna.

Per la starna, si osserva come le schiuse iniziano generalmente a fine maggio e si concludono a fine giugno. Il periodo di dipendenza dei giovani è di 60 giorni (KCD 2021). Di conseguenza, sulla base di questi dati, ad inizio settembre la fase riproduttiva tutelata dai KC è conclusa ad eccezione di eventuali covate di sostituzione tardive, che non possono essere considerate la regola su cui basare le scelte di gestione.

Pernice rossa

Calendario: dal 20/09/2026 al 30/11/2026, solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dai STACP nel rispetto del PFVR.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere ISPRA: per questa specie l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre 2026 per le motivazioni espresse nel paragrafo precedente. Inoltre, l'attività venatoria dovrebbe essere consentita solamente all'interno dell'areale gestionale della specie, così come definito nel Piano di gestione nazionale, attualmente in approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto concerne le modalità di prelievo, si condivide la scelta compiuta da codesta Amministrazione di subordinare la possibilità di esercitare la caccia alla specie alla predisposizione di piani di prelievo annuali, da redigere previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati e da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni.

Motivazioni: la pernice rossa ha un periodo riproduttivo indicato dal documento KC fino alla seconda decade di agosto, per cui l'apertura della caccia al 20 settembre è perfettamente compatibile con la legislazione nazionale, regionale ed europea. La caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato autorizzato dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale, con autorizzazione, eventuale, del piano di prelievo annuale e rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti entro 15 giorni dal termine del prelievo. Il prelievo è previsto in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e approvati dagli STACP e per un periodo più limitato rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 157/92.

La specie inoltre risulta ben distribuita nei territori idonei dell'Emilia-Romagna e gli esiti dei conteggi e prelievi si dimostrano sostanzialmente costanti negli ultimi anni.

In allegato H del Calendario vengono recepite ulteriori limitazioni di prelievo relative a starna e pernice rossa.

Fagiano

Calendario: 20/09/2026 - 06/12/2026, in AFV fino al 31/01/2027.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere ISPRA: l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre.

Motivazioni: poiché nel documento KC è indicato come termine del periodo riproduttivo la seconda decade di settembre, l'avvio del prelievo al 20 settembre è pienamente compatibile con la fine del periodo riproduttivo, incluso il periodo di dipendenza dei nuovi nati. In allegato H sono comunque previste ulteriori limitazioni al prelievo in determinati ATC.

Volpe

Calendario: dal 20/09/2026 al 31/01/2027.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere ISPRA: anche nel caso di questa specie la caccia in forma vagante dovrebbe essere autorizzata a partire dal 1° ottobre.

Motivazioni: si ritiene possibile consentire il prelievo venatorio della volpe dal 20 settembre 2026 considerando che l'art. 18, comma 1) della legge n.157/92 consente la caccia alla specie dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio e il periodo di caccia ancora oggi previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico (ISPRA - Franzetti e Toso, 2008); da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre si prevede comunque di limitare sensibilmente l'attività di prelievo in forma vagante a sole due giornate fisse (giovedì e domenica). Risulta infine opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di fauna.

Lepre e coniglio selvatico

Calendario: dal 20/09/2026 al 06/12/2026.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere ISPRA: per una corretta gestione venatoria di queste specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Nel caso della lepre, molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, andrebbero introdotte forme di caccia sostenibile, pianificando il prelievo sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri.

Motivazioni: va preliminarmente osservato che, per entrambe le specie, il prelievo nel periodo di scostamento è estremamente limitato prevedendo che, da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, siano consentite due sole giornate fisse (giovedì e domenica) e l'uso di non più di due cani per cacciatore; inoltre come riportato in Allegato H, diversi ATC posticipano l'apertura alla lepre a fine settembre o inizio ottobre, o inseriscono ulteriori limitazioni al prelievo in relazione agli orari consentiti.

Per quel che riguarda la lepre, l'art. 18, comma 1), della Legge 157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre; la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie al 1° ottobre, per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, avrebbe scarso impatto pratico. Infatti, la lepre è specie che presenta un lungo periodo riproduttivo (da inizio gennaio a inizio di ottobre – in autunno la specie entra in diapausa riproduttiva) ma la presenza di una coda riproduttiva tra fine settembre e inizio ottobre è trascurabile poiché tali nascite sono numericamente esigue; inoltre, raramente gli ultimi nati giungono sino alla stagione invernale, come si può riscontrare nel momento delle catture per fini di ripopolamento. Una stima preliminare di questi valori nel bimestre settembre-ottobre in Italia è rispettivamente del 4,58% e dell'1,16% (De

Marinis et al., 2008). Stando ai risultati del lavoro scientifico più recente realizzato in Italia, Emilia-Romagna compresa (Freschi et al., 2024), la parte finale del periodo dei parti varia a seconda dei territori e tende ad anticipare in relazione all'altitudine e al tipo di clima. In presenza di territori con un clima di tipo continentale es. Bologna, il termine della stagione avviene entro agosto, mentre con un clima di tipo oceanico, es. lidi ferraresi, le ultime nascite sono state documentate anche in settembre. D'altra parte, è noto che la lepre caratterizza il proprio ciclo biologico secondo una strategia riproduttiva fondata su un'elevata fertilità (De Marinis et al., 2007) poiché la sopravvivenza dei leprotti è mediamente bassa.

Reference	Estimated leveret survival	Method for survival estimation	Country
Abildgård et al. 1972	56% (♂)/44% (♀)	Capture-mark-recapture models No mammalian predators at the study site	Denmark
Marboutin and Peroux 1995	47% (♂)/24% (♀)	Capture-mark-recapture models	France
Pépin 1989	25–50%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	France
Hansen 1992	19–31%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Denmark
Pielowski 1981	23%	Captures	Poland
Marboutin et al. 2003	14–29%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	France
Frylestam 1980	16–27%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Sweden
Wasilewski 1991	6.2–14.4%	Age distribution in hunting bag	Poland
Möller 1977	5–33%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	Germany

Tabella 7. Tassi di sopravvivenza giovanile durante l'intera stagione riproduttiva come riportato in letteratura (Karp and Gehr, 2020).

Inoltre, l'inizio congiunto del prelievo nei confronti delle altre specie di fauna stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa, a cui si può aggiungere il silvilago), consente di differenziare l'attività venatoria, con una conseguente ripartizione della pressione su più specie. Il prelievo è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 10 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria; il limite massimo di 10 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria non si applica alle AFV poiché la lepre è prelevata secondo i piani di prelievo annuali autorizzati dalla Regione.

Va infine sottolineato come in Emilia-Romagna esista un'ampia presenza e una distribuzione capillare sul territorio regionale di istituti di protezione, che garantiscono un livello soddisfacente di conservazione della specie (come descritto in precedenza), a cui si aggiunge la rete di aree di rispetto istituite dagli ATC ai sensi dell'art. 22 bis, della L.r. 8/94.

Ai sensi dell'art. 33 comma 11 della LR n. 8/1994 alcuni ATC regionali richiedono ogni anno limitazioni nel prelievo della fauna stanziale (con esempio carnieri ridotti e chiusure anticipate del prelievo), in particolare per la lepre e il fagiano, che vengono recepite nell'allegato H del calendario venatorio.

Inoltre, in linea con quanto previsto dal PFVR ai paragrafi 2.3 e 2.4, gli ATC possono individuare una o più Unità di Gestione in cui avviare un modello gestionale sostenibile del fagiano e della lepre, basato su censimenti, pianificazione del prelievo sulla base delle consistenze stimate, controllo sui capi prelevati (assegnazione di capi in abbattimento sulla base di una graduatoria di merito a cui accedono coloro che hanno fornito prestazioni d'opera nell'ambito delle attività gestionali dell'ATC, prenotazione telefonica e blocco dei prelievi al raggiungimento del contingente prelevabile ecc.), creazione di una rete di Aree di Rispetto con divieto di caccia ad entrambe le specie, assenza di interventi di ripopolamento. Le proposte degli ATC trovano spazio in progetti, di durata almeno triennale, che vengono presentati ai Settori Territoriali Agricoltura caccia e pesca competenti per la relativa approvazione.

L'impiego di mute composte sino ad un massimo di sei cani per la caccia alla lepre è circoscritto ai progetti di valorizzazione della cinofilia, con mute riconosciute e abilitate dall'ENCI. Il rischio di un eventuale impatto diffuso è estremamente contenuto poiché si tratta di mute che hanno superato con esito favorevole le specifiche prove zootecniche riconosciute dall'ENCI, finalizzate alla verifica delle doti cinotecniche. Tali prove attestano non solo l'idoneità funzionale dei soggetti rispetto agli scopi selettivi previsti, ma anche il comportamento corretto e controllato, con particolare riferimento all'indifferenza nei confronti della fauna non appartenente alla specie target, garantendo un ridotto disturbo alla fauna.

Coniglio selvatico: in base alla più recente classificazione della IUCN (2023), la specie è considerata a livello europeo come NT (*Near Threatened*), per l'Italia è considerata "*exotic feral species*" in quanto introdotta in epoca storica, così come in molti paesi europei (<https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2025-1.RLTS.T41291A217911810.en>). A livello nazionale è, inoltre, inserita nell'elenco delle specie paraautoctone del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 gennaio 2015. Anche in Emilia-Romagna il coniglio selvatico è una specie para-autoctona (cioè specie introdotta dall'uomo in Italia e naturalizzate anteriormente all'anno 1500 d.C.) da mantenere quindi sotto controllo, considerato che rappresenta altresì un reservoir per i virus della Mixomatosi e della Malattia Emorragica Virale con conseguenti rischi per la coniglicoltura zootecnica. Inoltre, occorre considerare che la fenologia riproduttiva del coniglio selvatico è simile a quella della lepre europea, ma soprattutto in ambiente Mediterraneo le nascite tendono a ridursi quasi del tutto già in agosto (De Marinis et al., 2003).

Si ritiene, quindi, possibile consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2026, considerando inoltre:

- che l'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre;
- che il periodo di caccia ancora oggi previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare (ISPRA - Franzetti e Toso, 2008);
- che trattandosi di specie para-autoctona è necessario limitare l'espansione della specie in Emilia-Romagna;
- l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di fauna stanziale.

Silvilago (minilepre)

Calendario: dal 20/09/2026 al 06/12/2026.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere Ispra: specie alloctona per il territorio nazionale e, per tale motivo, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell'elenco delle specie cacciabili nel corso della prossima stagione venatoria. Si ribadisce, infatti, che il contenimento della *minilepre* in Emilia-Romagna debba essere perseguito esclusivamente con il piano di controllo regionale attualmente in atto.

Motivazioni: nelle more dell'approvazione di uno specifico piano di controllo (non è attivo alcun piano di controllo alla specie in Emilia-Romagna), si ritiene di inserirla tra le specie cacciabili in quanto l'art. 18, comma 1 la contempla tra le "specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre" ed è fondamentale contenerne l'espansione in forza dello status di alloctonia e della forte competizione con la lepre. Infatti, l'art. 285, comma 12, della Legge n. 116/2014 prevede un "obbligo generale di eradicazione o controllo per le specie alloctone attraverso lo sviluppo di programmi di eradicazione o controllo delle popolazioni presenti", e non impedisce la cacciabilità del silvilago ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della stessa L. n. 157/1992. Si ritiene prevalente la necessità di contenimento delle popolazioni, anche attraverso un prelievo venatorio più esteso e incisivo. Si stabilisce quindi un carniere di 15 capi giornalieri, senza limite di carniere stagionale, per cercare di arginare l'espansione di questa specie che negli anni ha ampliato l'areale nelle province emiliane e può causare anche problematiche sanitarie tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle popolazioni autoctone di lepre.

È fondamentale sottolineare inoltre come il D.P.R. n. 357/97 disponga all'art. 12, comma 3 il divieto di immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone; il PFVR 2018-2023, inoltre, ribadisce per la specie il divieto d'immissioni e di allevamento di su tutto il territorio regionale.

Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia

Calendario: dal 02/09/2026 al 13/01/2027.

Parere CTFVN: favorevole nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 157/92.

Parere ISPRA: per tutto il mese di settembre e in gennaio, la caccia a queste specie dovrebbe essere permessa solo nella forma da appostamento. Si coglie l'occasione per ricordare che un'eventuale anticipazione dell'apertura della caccia ai corvidi al 2 settembre 2026 richiederebbe di anticipare anche il termine della stagione venatoria al 13 gennaio 2027 in modo da mantenere inalterato l'arco temporale indicato dalla legge 157/1992, art. 18, comma 2.

Motivazione: si rileva come in preapertura il prelievo sia consentito solo da appostamento; per il restante periodo si considera sostenibile il prelievo anche nella forma vagante data la necessità di ridurre gli impatti, alle produzioni agricole e alla biodiversità, provocati da queste specie che godono di un favorevole stato di conservazione e sono ampiamente diffuse sul territorio regionale.

Germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, mestolone, moriglione, moretta, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino e frullino.

Calendario: dal 20/09/2026 al 31/01/2027.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere Ispra: si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia (ad eccezione della moretta *Aythya fuligula*) per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o o simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria. L'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2026, mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, a seguito della recente revisione del KCD, l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nella canapiglia, nel codone, nell'alzavola, nella folaga e nella gallinella d'acqua (gennaio III), per cui la caccia andrebbe chiusa al 20 gennaio 2027. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea potrebbe essere valutata solamente qualora si accertasse, per tutte queste specie, che la migrazione prende avvio solo al termine della terza decade di gennaio. In assenza di tale verifica, un eventuale prolungamento del prelievo oltre il 20 gennaio risulterebbe in contrasto con il comma 1^{bis} dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE.

Motivazioni: il parere del CTFVN è favorevole alla chiusura della caccia al 31 gennaio. Inoltre, il territorio regionale è occupato per una percentuale importante da aree a divieto di caccia che sono ben diffuse sul territorio, in particolare all'interno di zone umide, che rendono l'attività venatoria sostenibile nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione europea e italiana. Ai sensi della D.G.R. 1227/24 è comunque previsto il divieto di caccia in data antecedente al 1° ottobre alle specie alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, germano reale, marzaiola, mestolone, moriglione nei Siti Rete Natura 2000 della Regione, che rappresentano buona parte delle aree umide regionali.

La correttezza della pianificazione faunistico-venatoria in atto in Emilia-Romagna è confermata anche dai dati dei prelievi esposti in Tab. 6, in cui dal 2019/20 al 2024/25 il prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia rimane relativamente costante, dimostrando che le presenze delle specie di avifauna acquatica nel territorio regionale sono continue e non subiscono decrementi. Dati dei censimenti invernali degli uccelli acquatici svernanti in Italia (2009-2018) dimostrano un incremento per le specie alzavola, fischione, codone, canapiglia, germano reale e moretta (Zenatello *et al.*, 2020), e

ciò è avvenuto in un periodo in cui le regioni italiane hanno mantenuto la data di chiusura della caccia al 31 gennaio. Questo risultato conferma che la stagione venatoria fino alla fine di gennaio permette la conservazione favorevole delle specie acquatiche cacciabili.

La chiusura al 31 gennaio 2027 per tutte le specie sopra elencate adempie, infine, a quanto previsto al paragrafo 2.6 della Guida alla Disciplina della Caccia UE in merito all'importanza di prevedere la medesima data di chiusura della stagione per gruppi di specie simili o che frequentano gli stessi ambienti.

In merito alle date d'inizio della migrazione prenuziale e della chiusura della stagione venatoria delle singole specie si fa presente quanto segue.

Per **fischione, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, porciglione, beccaccino e frullino** il periodo della migrazione prenuziale inizia, come da documento Key Concepts 2021, successivamente alla data del 31 gennaio; quindi, non si verifica alcuna sovrapposizione fra la stagione venatoria e la migrazione prenuziale, ottemperando ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92. Per quel che riguarda il **codone**, l'analisi trans-nazionale esposta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021, stabilisce testualmente che la migrazione prenuziale della specie ha inizio in Africa in febbraio, in Europa occidentale nel tardo febbraio e in marzo nel resto d'Europa. Poiché l'Italia appartiene all'Europa occidentale, per questa specie la data di chiusura al 31 gennaio 2027 è quindi legittimata sia dalla conclusione della Commissione europea sul complesso dei paesi dell'Europa occidentale, sia dall'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9. Si fa inoltre presente che uno studio di ISPRA con telemetria satellitare svolto nella regione Veneto ha confermato che le partenze per la migrazione prenuziale hanno luogo in febbraio. In particolare, un campione di 10 codoni marcati nell'autunno 2021 e uno nel febbraio 2021 hanno dimostrato che alla data del 25 gennaio 2022 (terza decade) si trovavano ancora tutti in Laguna di Venezia. Inoltre, la recentissima pubblicazione "Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)", che ha analizzato 7.370 ricatture di codoni presenti nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenuziali della specie si verificano in febbraio e non in gennaio (Kharitonov, 2024).

In relazione all'**alzavola**: sono stati modificati i KC nel febbraio 2025 con relazione tecnica di ISPRA, che ha spostato l'inizio della migrazione dalla seconda alla terza decade di gennaio. Oggi la data del 31 gennaio come chiusura della stagione è giustificata sia dall'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE e approvata dal CTFVN, sia dalla presenza di pubblicazioni scientifiche e dati che supportano l'inizio della migrazione prenuziale in febbraio. Infatti, uno studio con telemetria satellitare, coordinato dal C.I.R.Se.M.A.F. (Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici) e dall'Università degli Studi di Pisa, ha dato esito a due pubblicazioni scientifiche in riviste di ornitologia internazionali, che hanno dimostrato che le alzavole svernanti in Italia, inclusi soggetti marcati in Italia settentrionale, abbiano iniziato la migrazione prenuziale in febbraio (Giunchi et al., 2018, Cerritelli et al., 2020); non vi sono ricatture dirette di alzavole inanellate in Italia e riprese in Italia o all'estero che dimostrino spostamenti di migrazione prenuziale in gennaio (Serra & Marcon, 2018). Il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d'inizio della migrazione prenuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include il nord Italia cominciano nel mese di febbraio (<https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/ANACRE/py2000>); la recentissima pubblicazione "Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)", che ha analizzato 5372 ricatture di alzavole presente nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenuziali della specie si verificano nell'Europa meridionale in febbraio e non in gennaio (Kharitonov, 2024). Inoltre, un primo campione di 3 alzavole marcate con trasmettitore GPS/GSM nella prima decade di febbraio 2026 in

provincia di Ravenna, ha dimostrato che la prima partenza per la migrazione prenuziale è avvenuta il 13 marzo 2026 (dati non pubblicati ACMA-Università di Pisa). Sebbene la marcatura in febbraio possa escludere i migratori più precoci, anche questi dati convergono su partenze più avanzate rispetto al dato KC, oggi fissato alla terza decade di gennaio.

Ne consegue che la data di chiusura al 31 gennaio 2026 è precedente all'inizio della migrazione e quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE e che in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Per quel che riguarda la **folaga** i KC cadono nella terza decade di gennaio; recentissimi risultati di uno studio compiuto con telemetria satellitare e GPS/GSM, nell'adiacente Regione Veneto, dimostrano che i movimenti migratori prenuziali hanno inizio in febbraio (Giunchi, 2024). Lo stesso studio dell'Università di Pisa, proseguito in Regione Friuli nel 2024 e 2025, ha dimostrato, anche nella primavera 2025, che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono nel mese di marzo e non in gennaio (dati non ancora pubblicati). Per questa specie la chiusura al 31 gennaio 2026 è quindi legittimata sia dall'utilizzo di dati scientifici per discostarsi dal dato KC nazionale (utilizzo dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE), sia dall'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla stessa Guida ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, nonché legittimata dal CTFVN nel proprio parere. Si fa presente, inoltre, che la folaga è una specie considerata come Least Concern e con trend delle popolazioni in aumento dall'IUCN.

Canapiglia e gallinella d'acqua hanno KC nella terza decade di gennaio; il prelievo fino al 31 gennaio 2026 è legittimo grazie all'utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9. L'applicazione della decade di sovrapposizione è, inoltre, legittimata sia dalla Commissione Europea, sia dal Ministero dell'Ambiente in vari documenti. Infatti, nelle procedure EU PILOT, la Commissione non ha mai rilevato alcun elemento negativo per le specie cacciate con stagioni che includono la decade di sovrapposizione; tale decade rappresenta un punto di equilibrio che compensa la variabilità interannuale che può verificarsi a causa di vari fattori nell'avvio della migrazione prenuziale, non essendo ovviamente possibile stabilire questa data ogni anno. Per la gallinella d'acqua sono, inoltre, disponibili i primi dati di uno studio con telemetria satellitare compiuto in Puglia, sempre con il coordinamento scientifico dell'Università di Pisa, che attestano nel 2025 la migrazione prenuziale avvenuta nel mese di aprile (Dati Università di Pisa non pubblicati). Si fa, inoltre, presente che per la canapiglia, il recentissimo *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)* stabilisce che la migrazione prenuziale in Europa meridionale ha inizio in marzo, mentre in altri territori avviene in febbraio (Kharitonov, 2024).

Per il **Germano reale** la Guida alla Disciplina della Caccia UE prevede vari paragrafi dedicati (2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34) in cui stabilisce che, vista l'abbondanza della specie e la presenza di popolazioni stanziali con periodo riproduttivo particolarmente esteso, com'è il caso della Regione Emilia-Romagna, sia preferibile adeguare la data di chiusura del prelievo del germano reale a quella delle altre specie, meno abbondanti di questo, anche al fine di distribuire la pressione venatoria in modo più equilibrato. Anche per questa specie si segnala che la pubblicazione recente *"Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)"*, che analizza tutte le ricatture di germani reali del centro di inanellamento russo, stabilisce che la migrazione abbia inizio in marzo e che in gennaio e febbraio la specie si trova ancora sui luoghi di svernamento (Kharitonov, 2024) e una pubblicazione ISPRA dimostra un incremento dell'indice di cattura in febbraio e non in gennaio (Macchio et al., 1999).

Il complesso di dati tecnico-scientifici, dei regolamenti di caccia e della pianificazione territoriale in atto da anni in Regione Emilia-Romagna sopra esposti dimostrano l'assenza di rischio per la conservazione dell'avifauna acquatica con prelievo consentito dal 20 settembre al 31 gennaio, in forza dell'assenza di

periodo riproduttivo al 20 settembre e di migrazione prenuziale al 31 gennaio.

Moretta: la Regione Emilia-Romagna, con la Delibera Num. 1813 del 23/10/2023, ha approvato specifiche direttive per l'abilitazione al prelievo venatorio della specie moretta e organizzato corsi ed esami dal 2023, abilitando i cacciatori per il prelievo della moretta. Ai sensi della D.G.R. 1227/24 il prelievo della specie è vietato in tutti i Siti Natura 2000 della Regione. In merito al tetto massimo regionale, la Regione Emilia-Romagna dispone del sistema di rendicontazione digitale che assicura la sospensione della caccia prima del raggiungimento del limite massimo regionale, al fine di evitare prelievi maggiori. In relazione alla data di chiusura, si ribadisce che il dato KC sulla migrazione prenuziale è fissato nella prima decade di febbraio, di conseguenza la chiusura al 31 gennaio è in piena armonia con la Direttiva 147/2009/CE e con i principi della Legge nazionale 157/92, ottemperando anche al principio delle chiusure uniformi per gruppi di specie simili. La Regione Emilia-Romagna inoltre acquisisce dati di monitoraggio della specie mediante censimenti degli acquatici svernanti (IWC) e dal 2024 anche dati per la stima dei nuclei nidificanti. Per quanto attiene ai capi prelevati a livello regionale si rileva come nella stagione 2023/2024 il prelievo della moretta sia iniziato in gennaio e siano stati abbattuti solamente 7 capi, in quella 2024/2025 soli 39 capi mentre nel 2025/2026 5 capi tutti in provincia di Ravenna, rispetto al carniere fissato a 101 capi/anno.

Moriglione: per questa specie la Regione Emilia-Romagna ha in atto i monitoraggi dal 2022 e le misure ambientali richieste dal Piano di Gestione Nazionale. Ulteriori approfondimenti circa l'applicazione delle previsioni da Piano Nazionale di Gestione sono riportati al successivo paragrafo "Specie gestite con Piano di Gestione Nazionale". Per la rendicontazione si veda quanto esposto per la moretta. In merito alle date si fa presente che il vigente Piano di Gestione Nazionale, prevede la possibilità di attuare il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Inoltre, il documento KC 2021 prevede per il moriglione l'inizio della migrazione prenuziale nella prima decade di febbraio; quindi, la chiusura della caccia al 31 gennaio 2026 è del tutto legittima. Per quanto attiene ai capi prelevati a livello regionale si rileva, infine, come nel 2023/2024 siano stati abbattuti solamente 121 capi, nel 2024/2025 244 capi mentre nel 2025/2026 266 capi rispetto al carniere fissato a 1.073 capi/anno.

Pavoncella

Calendario: dal 20/09/2026 al 31/01/2027.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere ISPRA: nel caso in cui codesta Amministrazione intenda inserire la pavoncella tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27, si rende necessario il puntuale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale, approvato il 2 ottobre 2025. In particolare, entro il 2026 la Regione dovrà attuare specifiche azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie, nonché avviare programmi di monitoraggio mirati a determinare la consistenza numerica e i trend delle popolazioni nidificanti e svernanti.

Motivazione: in attuazione del Piano Nazionale di Gestione della Pavoncella (*Vanellus vanellus*) è prevista l'attuazione delle azioni previste e, per tale motivo, si ritiene di inserire la specie nel calendario venatorio regionale, assicurando una gestione conforme ai criteri di sostenibilità e di monitoraggio stabiliti a livello nazionale. Ulteriori approfondimenti circa l'applicazione delle previsioni da Piano Nazionale di Gestione sono riportati al successivo paragrafo "Specie gestite con Piano di Gestione Nazionale". La Regione si è dotata di un sistema informatico che garantisce il rispetto del contingente massimo prelevabile, anzi a tal fine è prevista la chiusura anticipata del prelievo al raggiungimento del 95% del contingente massimo previsto. Per quanto concerne le date di inizio e di fine della stagione venatoria, le stesse risultano pienamente conformi ai termini indicati dal Piano Nazionale di Gestione della Pavoncella e tengono conto delle informazioni scientifiche disponibili, considerato che, sulla base del documento KC 2021, la migrazione prenuziale della specie avviene a partire dalla prima decade di

febbraio, rendendo pertanto la data di chiusura della stagione venatoria coerente e in armonia con la Direttiva 2009/147/CE e con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Ai sensi della D.G.R. 1227/24 il prelievo della specie è vietato nei Siti Natura 2000.

Dal 2022, in analogia con quanto attuato per allodola e tortora selvatica, si raccolgono dati di monitoraggio alla popolazione nidificante mentre si acquisiscono i dati derivanti dai censimenti degli acquatici svernanti (IWC, sotto il coordinamento di ISPRA) dal 2010.

Quaglia

Calendario: dal 20/09/2026 al 31/10/2026.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere ISPRA: tenuto conto del trend fortemente negativo dei carnieri realizzati in Italia nel corso degli ultimi anni, si suggerisce di non consentire il prelievo di questa specie nella stagione venatoria 2026/27. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa, il prelievo della quaglia dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo. In ogni caso, l'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre, per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale. Inoltre, la stagione venatoria di questa specie dovrebbe terminare il 30 ottobre 2026 per preservare l'esigua popolazione svernante in Italia.

Motivazioni: la quaglia è una specie migratrice la cui gestione va realizzata per "flyway", cioè areali di migrazione internazionali, approccio che la Commissione Europea adotta per tutte le specie migratrici. In primo luogo, la quaglia è classificata "Least concern" a livello globale, cioè la definizione riservata alle specie comuni e non a rischio, e "Near threatened" in Europa, anche questa una definizione al di fuori delle categorie a rischio. In secondo luogo, la Commissione ha iniziato da poco il processo di definizione del prelievo adattativo e non sono ancora state diramate proposte e valutazioni ufficiali sulla caccia alla specie. Nella riunione della *Task Force on the Recovery of Birds* tenutasi il 12-13 febbraio 2026 è emerso come l'Italia si sia data da anni limitazioni al prelievo stringenti rispetto a diversi Paesi UE, con limiti giornalieri e stagionali di 5 capi al giorno e 25 stagionali.

Da ciò consegue che a livello di gestione internazionale del prelievo venatorio, come richiesto di norma dai piani adattativi, l'Italia si distingue per un approccio precauzionale. In riferimento al Piano di Gestione Internazionale sulla quaglia (peraltro scaduto nel 2011 e non rinnovato), si fa presente che le raccomandazioni prevedono l'assenza di prelievo venatorio nei periodi di migrazione prenuziale e di riproduzione, nonché limiti di prelievo che siano compatibili con il miglioramento delle condizioni della specie. I limiti stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna sono quelli previsti da ISPRA da anni e l'apertura della caccia il giorno 20 settembre coincide con la fine della stagione riproduttiva, fissato nel documento KC 2021 (seconda decade di settembre).

Gli indici di prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia elaborati dalla Regione Emilia-Romagna e riportati in tabella 5 dimostrano che i valori sono relativamente costanti nelle ultime 15 stagioni di caccia (2 capi per giornata di caccia e per cacciatore). Ciò dimostra che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non ha causato effetti negativi alla conservazione della popolazione italiana.

Osservando i dati dei grafici sotto riportati si evidenzia come l'andamento del carniero rispecchi sostanzialmente quanto noto circa la fenologia della specie in ambito regionale e dell'Italia settentrionale.

A ogni buon conto si prevede la chiusura del prelievo alla specie alla fine di ottobre.

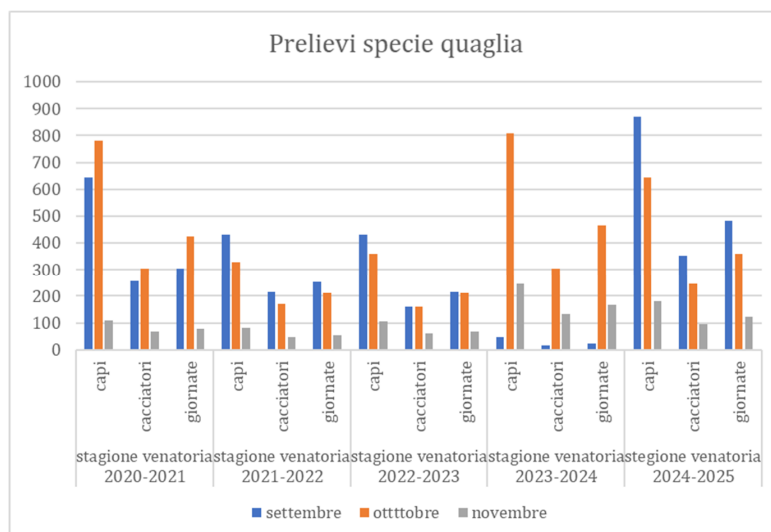


Figura 7. Andamento dei prelievi della specie quaglia nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Beccaccia

Calendario: dal 01/10/2026 al 31/01/2027.

Parere CTFVN: favorevole in presenza in delibera finale di idonee motivazioni raccomandazioni.

Parere ISPRA: l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia riportato nel KCD corrisponde alla seconda decade di gennaio, per cui la stagione di caccia dovrebbe concludersi non oltre il 10 gennaio 2027. Tuttavia, in linea generale si consiglia la chiusura della caccia al 31 dicembre 2026 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. A questo riguardo, codesta Amministrazione ha messo in atto un meccanismo per sospendere il prelievo della beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli (punto 3.3 della proposta di calendario), seguendo le indicazioni previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" messo a punto da questo Istituto. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2027, tuttavia, va subordinato, oltre che all'attuazione del protocollo sugli eventi climatici avversi, anche alla pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. A questo riguardo, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso i risultati del monitoraggio delle popolazioni svernanti di beccaccia presenti sul proprio territorio nell'inverno 2024/25 e ha inviato le statistiche dei prelievi effettuati nelle stagioni venatorie 2023/24 e 2024/25 (prot. 03/04/2026.0344242.U del 03.04.2026). Tenuto conto della documentazione pervenuta, esistono i presupposti per consentire il proseguimento della stagione di caccia della beccaccia sino al 10 gennaio 2027. In ogni caso, un ulteriore prolungamento del prelievo oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE.

Motivazioni: la IUCN riporta la classificazione a livello europeo, aggiornata al 2025, come categoria LC *Least concern*, a conferma che le modalità di caccia sino ad oggi adottate in Italia e in Emilia-Romagna siano risultate compatibili con la conservazione di uno status favorevole. D'altra parte, ciò trova concordanza con l'incidenza relativamente modesta del prelievo venatorio attuato in Italia sulla popolazione di riferimento europea, pari all' 1,19% (Sorrenti e Trocchi, 2023 - DOI: 10.13140/RG.2.2.30165.40160); un dato considerato sovra-stimato per una specie come la beccaccia, le cui popolazioni in transito o svernanti in Italia presentano un areale riproduttivo euro-asiatico. A

questo riferimento si aggiunge che la recente iniziativa della Commissione Europea, di analizzare l'impatto del prelievo sulle specie migratrici giudicate in declino, ha escluso la beccaccia dall'elenco di quelle in sfavorevole stato di conservazione.

In merito alla migrazione prenuziale della beccaccia si fa presente come la Commissione Europea, così come nel caso del codone, specie per le quali è necessario un approccio transnazionale richiesto dalla Direttiva 147/2009/CE, afferma testualmente: *"la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove"*. Poiché è evidente che l'Italia appartenga ai Paesi mediterranei, di fatto la Commissione Europea fornisce indicazione diversa rispetto al KC italiano, escludendo che la migrazione abbia inizio in gennaio. Questa conclusione della Commissione europea è confermata dai risultati della ricerca con telemetria satellitare e GPS/GSM che, con i risultati oggi arrivati al quattordicesimo anno e che coinvolgono anche risultati recentissimi relativi all'Emilia-Romagna, dimostrano che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono a partire dal mese di febbraio e mai in gennaio (McKinlay et al., 2023, McKinlay & Rubolini, 2024, McKinlay & Rubolini, 2025). In particolare, un lavoro del settembre 2025 ha analizzato congiuntamente i dati raccolti dall'Università di Milano e dall'ISPRA, arrivando al campione totale di 178 soggetti marcati con 106 date di partenza conosciute, che dimostrano l'assenza di migrazione prenuziale in gennaio, con l'inizio più precoce dei movimenti migratori il giorno 12 febbraio (McKinlay et al., 2025). Si fa presente che la metodologia satellitare e GPS/GSM consente di tracciare precisamente gli spostamenti degli individui, distinguendo eventuali erratismi dalla vera e propria migrazione.

Dati specifici riferiti alla Regione Emilia-Romagna acquisiti dal 2020 al 2026 permettono di identificare 10 date di partenza per la migrazione prenuziale di beccacce svernanti nel territorio regionale di cui la prima ha avuto luogo il giorno 10 febbraio, cioè circa un mese dopo l'attuale KC italiano. Questi dati si inseriscono in una ricerca estesa a tutto il territorio nazionale italiano che ha coinvolto ad oggi più di 100 individui e i cui risultati confermano la totale assenza di movimenti migratori in gennaio. In particolare, i dati delle regioni confinanti Toscana, Liguria, Veneto e Marche, anche questi aggiornati al 2026, concordano con quelli dell'Emilia-Romagna, con partenze per la migrazione prenuziale a partire dal mese di febbraio (McKinlay & Rubolini, 2026 in prep.).

Anche questi risultati confermano quanto emerso anche dalla pubblicazione di Tedeschi *et al.*, 2020 *"Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock"*, Current Zoology. Da uno studio quinquennale condotto in 1588 comuni italiani, dalla stagione venatoria 2016-17 a quella 2020-21 e che ha coinvolto 828 cacciatori e 2097 cani da ferma, è emerso che nel mese di gennaio non si verificano aumenti delle consistenze tali da giustificare l'inizio della migrazione prenuziale, mentre l'incremento si verifica dalla seconda quindicina di febbraio fino alla metà di marzo (Tuti, M.; Rodrigues, T.M.; Bonghi, P.; Murphy, K.J.; Pennacchini, P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species. Diversity 2023, 15, 598).

Una ulteriore ricerca compiuta in provincia di Forlì-Cesena, consistente nel monitoraggio con cani da ferma della beccaccia nei mesi di febbraio e marzo negli anni 2017-2018-2019-2022-2023 dimostra che l'inizio dell'aumento delle beccacce avvistate ha luogo tra l'ultima decade di febbraio e la prima di marzo, confermando i risultati ottenuti con la telemetria satellitare e con lo studio di Tuti et al., 2023.

Anche per la beccaccia, inoltre, l'analisi del prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, valutato dal 2019/20 al 2024/25 dimostra una costanza di valori, confermando che le presenze della specie in Emilia-Romagna (cioè l'afflusso dei contingenti migratori) non subisce diminuzioni e ciò è coerente con lo stato favorevole di conservazione della specie a livello internazionale.

Il parere del CTFVN ha ammesso la chiusura della caccia al 31 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, così come descritto dai dati scientifici a supporto sopra indicati.

L'analisi complessiva della letteratura scientifica, del documento KC 2021 e delle conclusioni della

Commissione europea, dei dati più recenti riferiti anche all'Emilia-Romagna, dimostrano che l'inizio della migrazione prenuziale avviene in febbraio e, di conseguenza, il prelievo fino al 31 gennaio 2027 è del tutto legittimo ai sensi della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92.

Colombaccio

Calendario: dal 02/09/2026 al 13/01/2027.

Parere CTFVN: favorevole nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 157/92.

Parere ISPRA: il KCD per l'Italia indica un esteso periodo di nidificazione del colombaccio, compreso tra la prima decade di aprile e la terza decade di ottobre, per cui in linea generale, la caccia nei confronti di questa specie dovrebbe avvenire solo a partire dall'inizio di novembre. Tuttavia, a giudizio dello scrivente Istituto è possibile anticipare l'inizio del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre per le seguenti circostanze:

- il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale; in particolare, questa specie sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico;
- i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre viene esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
- un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.

Un'apertura della stagione venatoria anticipata al 2 settembre, come proposto da codesta Amministrazione, al contrario, non troverebbe giustificazioni tecniche perché in questo momento dell'anno il prelievo venatorio interesserebbe esclusivamente la popolazione nidificante a livello locale, in un periodo in cui la percentuale di adulti impegnati nella riproduzione è ancora elevata. In ogni caso, un'eventuale anticipazione dell'apertura della caccia al 2 settembre 2026, richiederebbe di anticipare anche il termine della stagione venatoria al 13 gennaio 2027 in modo da mantenere inalterato l'arco temporale indicato dalla legge 157/1992, art. 18, comma 2.

Motivazioni: a scala europea la specie risulta, già dal 1988, come categoria Least Concern (minor preoccupazione) nella classificazione della Lista Rossa Europea redatta dalla IUCN-International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (organismo che si occupa della conservazione delle specie a livello mondiale), con popolazioni riconosciute in costante aumento dal 2008, anche in ragione della capacità di sfruttare ambienti modificati dall'uomo <https://www.iucnredlist.org/species/22690103/131924602>. A livello italiano la specie è classificata, già nel 2013, nella categoria di minor preoccupazione dalla Lista Rossa Italiana (Rondinini et al. 2022, Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/lista_rossa vertebrati-italiani_2022.pdf). A scala regionale, valutato l'andamento dal 1993, la specie è stata classificata in aumento, sia nella componente nidificante sia svernante, nel Piano Faunistico Venatorio Regionale Emilia-Romagna; tale andamento viene confermato dall'aggiornamento con dati recenti. La specie

risulta inoltre presente in tutte le province della Regione, con una distribuzione estesa che include aree di pianura, collina e montagna, corrispondenti ad habitat idonei alla sua presenza. All'incremento della popolazione a livello regionale, sia numerico sia di distribuzione spaziale come sopra ampiamente dimostrato, è corrisposto un considerevole aumento degli impatti al comparto agricolo; tali impatti sono in continuo aumento e rimangono considerevoli anche nel mese di settembre, in considerazione delle peculiari produzioni agricole del territorio regionale (es. grande espansione della produzione di girasole).

Come premesso, la specie presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale e sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese andando incontro ad un forte incremento numerico, riscontrabile anche nel contesto regionale; un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza; inoltre la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.

Si propone, pertanto, il prelievo venatorio dal 2 settembre 2026 al 13 gennaio 2027, aumentando il caniere giornaliero a 25 capi proprio in considerazione del fatto che la specie sta vivendo una fase di forte espansione distributiva e quantitativa sul territorio regionale ed esercita una notevole pressione sulle coltivazioni bersaglio durante le fasi di semina, emergenza e maturazione; nel 2025, infatti, i danni accertati in Regione hanno raggiunto la cifra di circa 130mila euro, in continuo aumento nonostante le previsioni gestionali attuate negli ultimi anni finalizzate a una loro mitigazione (nel 2020 i danni accertati erano circa 23mila euro); tale incremento è anche dovuto all'aumento della produzione di girasole che viene raccolto tra agosto e settembre. La data di apertura della stagione venatoria, pertanto, a mercoledì 2 settembre, solo da appostamento e in due mezze giornate settimanali fino alle ore 13, sino al giorno 17 settembre, risulta compatibile rispetto con lo *status* europeo, nazionale e regionale della specie considerando, inoltre, che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.

In merito alle distanze da tenere rispetto alle zone umide e le pareti rocciose dopo il 20 gennaio si fa presente che il prelievo del colombaccio termina il 13 gennaio, per il rispetto dell'arco temporale massimo, di conseguenza la tematica non è pertinente.

Allodola

Calendario: dal 01/10/2026 al 31/12/2026.

Parere CTFVN: esito favorevole.

Parere ISPRA: l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27 va subordinato alla condizione che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale, approvato il 15.02.2018, e che tali misure stiano favorendo la ripresa demografica di questo passeriforme. Tale esigenza deriva dal fatto che l'allodola si trova tuttora in uno stato di conservazione sfavorevole in Europa e in Italia; secondo il Farmland Bird Index 2025, a livello nazionale la popolazione nidificante ha subito una flessione del 53,78% nel periodo 2000-2025, mentre a livello regionale nel medesimo intervallo temporale è andata incontro ad un calo medio annuale pari al 8,35%.

Motivazione: in attuazione del Piano Nazionale di Gestione dell'Allodola la Regione Emilia-Romagna adempie alle operazioni ivi previste e, per tale motivo, ritiene di inserire la specie nel calendario venatorio regionale, assicurando una gestione conforme ai criteri di sostenibilità e di monitoraggio stabiliti a livello nazionale. Ulteriori approfondimenti circa l'applicazione delle previsioni da Piano

Nazionale di Gestione sono riportati al successivo paragrafo “Specie gestite con Piano di Gestione Nazionale”. Ai sensi della D.G.R. 1227/24 il prelievo della specie è vietato in tutti i Siti Natura 2000 della Regione.

La presenza in calendario viene attuata apportando la riduzione di carniere stagionale e giornaliero, rispetto allo scorso anno, recependo quindi le indicazioni di ISPRA, portando il numero di capi abbattibili a massimo 5 capi al giorno e massimo 25 capi a stagione per ciascun cacciatore, dimezzando quindi i carnieri previsti nelle stagioni venatorie precedenti.

Merlo

Calendario: dal 20/09/2026 al 31/12/2026.

Parere CTFVN: favorevole.

Parere ISPRA: un'apertura posticipata al 1° ottobre sarebbe preferibile sia per le motivazioni richiamate in precedenza a proposito della data di apertura della caccia programmata, sia perché in settembre il prelievo nei confronti del merlo risulta principalmente a carico della popolazione nidificante in ambito locale.

Motivazioni: la specie è considerata Least concern e in incremento dalla IUCN (aggiornamento 2024). L'art. 18, comma 1) della legge n.157/92 consente la caccia alla specie dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; si sottolinea come l'apertura dal 20 settembre 2026 al 27 settembre sia consentita solo in appostamento fisso o temporaneo al fine di limitarne il prelievo. Nella stagione 2025-2026 per il mese di settembre tale previsione ha limitato il prelievo a soli 574 capi. La chiusura della stagione è fissata al 31 dicembre data compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale definito dal documento “Key Concepts”.

Tordo bottaccio, tordo sassello e cesena

Calendario: dal 20/09/2026 al 20/01/2027 e al 31/01/2027 per la cesena.

Parere CTFVN: favorevole (con precisazione per tordo bottaccio: in presenza in delibera finale di idonee motivazioni).

Parere Ispra: per la data di apertura della caccia a queste specie valgono le stesse considerazioni espresse nel paragrafo “Indicazioni di carattere generale”. Inoltre, nel caso del tordo bottaccio in settembre il prelievo risulta principalmente a carico della popolazione nidificante in ambito locale; per queste ragioni, il prelievo di tutti i turdidi non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2026. Per quanto concerne la data di chiusura, al fine di garantire una corretta gestione venatoria, occorre fissare il termine del prelievo in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. A seguito della recente revisione del KCD, l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nel tordo bottaccio (gennaio II), pertanto la stagione venatoria 2026/27 andrebbe chiusa al 10 gennaio. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 20 gennaio 2027. Ciò premesso, in ragione della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene necessario stabilire il termine della stagione venatoria per questi tre turdidi al 10 gennaio 2027.

Motivazioni: la chiusura è definita sulla base dei nuovi dati KC 2025 e i paragrafi 2.7.2, 2.7.9 della Guida UE per tordo sassello e cesena, cioè con l'applicazione della decade di sovrapposizione, mentre per il tordo bottaccio si utilizzano i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, che permettono alle regioni di discostarsi dai dati KC nazionali, se in possesso di dati scientifici a supporto. Le decadi di inizio della migrazione prenuziale sono state modificate e posticipate dalla seconda alla terza di gennaio per tordo

sassello e cesena e dalla prima alla seconda di gennaio per tordo bottaccio. A seguito di una valutazione complessiva degli studi e dei nuovi dati disponibili, nonché del parere favorevole del CTFVN per le specie tordo bottaccio e tordo sassello si uniforma al 20 gennaio la chiusura e si prevede la chiusura al 31 gennaio per la cesena.

Tordo bottaccio: il KC italiano per la migrazione prenuziale è stato modificato nel 2025 ed è fissato attualmente alla seconda decade di gennaio. La chiusura della caccia il 20 gennaio 2027 è possibile e legittimata dal CTFVN nel proprio parere favorevole, con l'utilizzo di dati scientifici a supporto. L'inizio della migrazione nella seconda decade di gennaio è comunque anticipato da 10 a 40 giorni rispetto ai KC degli altri paesi UE mediterranei (Francia, Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia). La discrepanza è stata evidenziata dalla Commissione Europea nel testo del documento KC 2021, nella scheda riferita alla specie, in cui, proprio riferendosi al dato italiano, è scritto esplicitamente: "importanti movimenti di svernamento nella regione mediterranea potrebbero spiegare alcune delle incoerenze osservate". Di fatto, la Commissione suggerisce che il dato italiano sia troppo anticipato perché potrebbero essere stati confusi i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria. Gli studi a seguire supportano l'evidenza che nel mese di gennaio non si verifica migrazione prenuziale nel territorio regionale:

- il sito internazionale Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, dimostra che nel quadrante che include la Regione Emilia Romagna e gli Stati a Nord-Est di questa l'incremento delle presenze si verifica a partire dalla seconda decade di febbraio, mentre in gennaio le segnalazioni sono costanti e dimostrano l'assenza di movimenti migratori <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000> ;
- il recente studio con telemetria satellitare coordinato dall'Università di Milano, realizzato nella confinante Regione Marche negli anni 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 dimostra che la partenza più precoce per la migrazione prenuziale si è verificata il 28 febbraio (McKinlay et al., 2023, McKinlay & Rubolini, 2024, McKinlay & Rubolini, 2025, McKinlay & Rubolini, 2026 in prep.);
- i dati complessivi dello studio con telemetria satellitare, ottenuti in tre regioni italiane fino alla primavera 2025, sono stati presentati in un poster al XXII Convegno Nazionale di Ornitologia tenutosi a Lecce nel settembre 2025 e dimostrano che il primo spostamento significativo è avvenuto il giorno 31 gennaio dalla Sardegna alla Toscana (McKinlay et al. 2025);
- lo stesso studio, continuato nel 2025/2026 in Sardegna, Puglia e Calabria anch'esso arrivato alla primavera 2026, ha dimostrato che le prime partenze avvengono in febbraio e che la direzione di volo coinvolge l'Italia peninsulare; ciò dimostra che anche i tordi possibilmente in transito migratorio prenuziale da altre regioni attraversano l'Emilia-Romagna in febbraio-marzo e non in gennaio;
- uno studio triennale con il metodo della bioacustica, svolto in Liguria negli anni 2021-2022, 2023-2024, e 2024-2025, ha dimostrato che non vi sono movimenti migratori notturni che possano dimostrare l'avvio della migrazione prenuziale in gennaio (Sartirana et al., 2022, 2023, 2024, 2025);
- un altro studio recente pubblicato nel 2024 ha analizzato le ricatture di tordi bottacci inanellati o ricatturati in Africa settentrionale e ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio, ma un inizio degli spostamenti nella seconda metà di febbraio (Scebba et al., 2024). Questo dato, insieme a quelli della telemetria satellitare, conferma che il territorio dell'Emilia-Romagna non è interessato dalla migrazione della specie nel mese di gennaio;
- uno studio compiuto nella regione Umbria, con il metodo della telemetria VHF, ha dimostrato che l'abbandono delle zone di svernamento ha inizio nel mese di febbraio e non in gennaio (Tramontana et al., 2017);
- questi risultati sono inoltre coerenti con quanto presente nella letteratura scientifica recente,

con i dati della Citizen science, e con i dati KC di tutti i Paesi confinanti o di latitudine simile all'Italia (Scebba et al., 2014, De Vita e Biondi, 2014, Scebba e La Gioia, 2015, Scebba e Oliveri del Castillo, 2017, Muscianese et al., 2018)

- tutti questi risultati convergono sui dati KC di tutti gli altri Paesi e lasciano intendere che ISPRA, anche con l'aggiornamento 2025, non abbia distinto i movimenti invernali non migratori con l'inizio reale della migrazione;
- il parere del CTFVN ha ammesso la chiusura della caccia persino al 30 gennaio 2026 con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE.

Tordo sassello: questa specie, dopo la revisione dei KC italiani del 2025, ha oggi il dato d'inizio migrazione prenuziale alla terza decade di gennaio. Inoltre, si rileva che:

- uno pubblicato da ISPRA sulla specie afferma testualmente: "...le aree di svernamento in Italia sembrano essere abbandonate dalla metà di febbraio con picco dei movimenti in Marzo..." (Andreotti et al., 2001);
- il sito Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, dimostra che un inizio di decremento evidente delle presenze nel quadrante che comprende la regione Emilia-Romagna ha luogo a partire dalla prima decade di febbraio <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURILI/py200>;
- tutti i dati KC dei Paesi di confinanti o di latitudine simile all'Italia collocano in febbraio la decade d'inizio della migrazione prenuziale del tordo sassello;

Pertanto, viste le evidenze sopra riportate e l'applicazione della decade di sovrapposizione legittimata dal parere favorevole del CTFVN, si prevede la data di chiusura della caccia a questa specie al 20 gennaio 2027, in armonia con la data di chiusura stabilita per il tordo bottaccio, ottemperando anche al principio delle chiusure uniformi per specie simili, previsto dalla Guida UE al capitolo 2.6.

Cesena: come sopra esposto, anche questa specie è stata oggetto di modifica del dato KC italiano nel febbraio 2025, a seguito di richiesta del MASE, accompagnata da relazione tecnica ISPRA, che ha reinterpretato i dati dell'Atlante delle Migrazioni. La data di chiusura al 31 gennaio 2027 è quindi possibile con l'applicazione della decade di sovrapposizione; ad ogni buon conto, i dati recenti dimostrano l'assenza di migrazione prenuziale in gennaio e sostengono ulteriormente la scelta della chiusura al 31 gennaio 2027, come peraltro avvenuto nella stagione 2025/26:

- il documento ISPRA utilizzato per la redazione dei KC 2021 "Aggiornamento del Documento "Key concepts" Riunione tecnica 17.10.18 - Auditorium Ministero dell'Ambiente" dimostra che in Emilia-Romagna si ha un incremento evidente delle ricatture estero-Italia nella prima decade di febbraio;
- una recentissima pubblicazione scientifica riguardante la migrazione prenuziale delle cesene svernanti in Italia settentrionale, eseguita con la tecnologia satellitare, dimostra che le partenze hanno inizio in marzo, mentre in gennaio non si verifica alcun movimento migratorio (McKinlay et al., 2023);
- un recente studio finanziato dalla Regione Veneto e coordinato dall'Università di Milano, ha coinvolto otto soggetti di cesena, marcati nell'autunno 2025 con trasmettitore satellitare, nell'arco alpino veneto, ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio (Dati non pubblicati-Università di Milano);
- i dati del sito internazionale EuroBird Portal confermano che nel quadrante europeo che include l'Emilia-Romagna la diminuzione delle presenze ha inizio a febbraio inoltrato, mentre in gennaio si osserva una costanza delle celle occupate <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPIL/py2000>;
- la Guida ISPRA alla Stesura dei Calendari Venatori, mai modificata, riporta a pagina 30 che la migrazione prenuziale della cesena ha inizio in febbraio;

- la specie è ben distinguibile per le dimensioni, il volo e il canto dalle specie tordo bottaccio e tordo sassello;
- il parere del CTFVN ha ammesso la chiusura della caccia al 31 gennaio con la semplice applicazione della decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida UE, senza la necessità di studi a supporto;
- il complesso di questi dati, derivanti da indagini con metodiche diverse (telemetria, inanellamenti, osservazioni) confermano che in gennaio in Emilia-Romagna e in generale in Italia non si verifica migrazione prenuziale che invece ha inizio nei mesi di febbraio - inizio marzo.

CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL KEY CONCEPTS DOCUMENT (KCD) IN ITALIA

Il Key Concepts Document (*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States* - KCD) è un documento tecnico-scientifico che integra la “Guida alla disciplina della caccia” per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”; esso stabilisce una serie di principi chiave con l'obiettivo di fare in modo che la caccia non sia esercitata durante i periodi di maggiore vulnerabilità del ciclo annuale delle specie di uccelli di cui all'Allegato II della Direttiva medesima, come sancito anche dall'art. 18, comma 1 bis della Legge n. 157/1992. Il processo di revisione del KCD iniziò nel 2018 e si concluse nel 2021, fino all'ultimo aggiornamento 2025 relativo ad alzacola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.

La distinzione fra movimenti invernali non migratori (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, etc.) e l'accertato inizio della migrazione prenuziale è citata anche dalla Commissione UE nei testi di commento al *Key Concepts Document*. D'altra parte, gli uccelli in fase di dispersione/erratismo e quelli in migrazione non sono separati tra loro, per cui Fandos e coll., 2022 (Fandos G. M., M. Talluto, W. Fiedler, R. A. Robinson, K. Thorup, D. Zurell, 2022 - *Standardised empirical dispersal kernels emphasise the pervasiveness of long-distance dispersal in European birds*. Journal of Animal Ecology. Vol. 92 (1) <https://doi.org/10.1111/1365-2656.13838>), ad esempio, hanno ritenuto necessario escludere gli individui inanellati, catturati o recuperati, durante l'inizio della stagione riproduttiva, poiché i movimenti non migratori potevano essere potenzialmente confusi con i movimenti di migrazione. Su questo tema merita una specifica considerazione anche la sentenza della Corte Europea del Caso C-435/92, che recita testualmente che i casi isolati di individui che iniziano la migrazione possono essere trascurati, di seguito il testo: “(Directive) requires total cessation of hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (isolated specimens commencing migration)”. Criterio che è stato confermato anche nella successiva sentenza della medesima Corte nella causa C-38/99, secondo la quale la Direttiva “*imporrebbe una chiusura rigorosa della caccia fin dall'inizio del fenomeno migratorio, con la sola esclusione di fenomeni eccezionali (esemplari isolati che iniziano la migrazione)*”. Si può altresì richiamare il Tribunale dell'Unione Europea che, fino dalle sentenze del 27.10.2017 (Causa T-562/15 e Causa T-570/15), aveva avuto modo di sottolineare che i dati *Key Concepts* “*non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono tutt'al più costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori di detto comitato [ORNIS] e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della Direttiva 2009/147/CE*”.

Per stabilire le date d'inizio della migrazione prenuziale per le specie migratrici, sono state analizzate approfonditamente le fonti bibliografiche e scientifiche disponibili, alla luce dei documenti interpretativi “Guida alla Disciplina della Caccia UE” e dei documenti KC 2021 e l'aggiornamento 2025. La Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente Biodiversità – Unità Conservazione della

Natura ha accolto la proposta italiana con nota protocollo Ref.Ares(2025)1182686 del 14 febbraio 2025 posticipando di una decade l'inizio della migrazione prenuziale per alzavola (*Anas crecca*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*) e cesena (*Turdus pilaris*), per cui attualmente le decadi di inizio della migrazione corrispondono a gennaio II per tordo bottaccio e gennaio III per alzavola, cesena e tordo sassello. L'analisi alla base della richiesta di aggiornamento trova concreta motivazione nell'esigenza di individuare meglio l'inizio effettivo della migrazione prenuziale e di limitare le discrepanze più evidenti nelle decadi di inizio della migrazione prenuziale tra Paesi, limitrofi basandosi sulla seconda isocrona che interessa il territorio italiano. Le decadi così determinate sono state considerate solidamente rappresentative di tutto il territorio nazionale, pur rimanendo più cautelative rispetto a quelle indicate, per le stesse specie, da altri Paesi limitrofi.

	SPECIE	KEY CONCEPTS
SPECIE NON MIGRATICI-GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI-CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone comix</i>)	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	2a decadi di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	3a decade di agosto- 1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Mareca strepera</i>)	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Mareca penelope</i>)	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Spatula clypeata</i>)	3a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	1a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	3a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	1a decade di settembre-3a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Spatula querquedula</i>)	2a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	3a decade di luglio- 3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	3a decade di agosto- 3a decade di gennaio
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	2a decade di settembre- 3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Limnocryptes minimus</i>)	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	3a decade di luglio- 1a decade di febbraio
MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	2a decade di settembre- 2a decade di aprile
	BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)	2a decade di agosto- 2a decade di gennaio
	TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)	3a decade di agosto- 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)	3a decade di ottobre- 3a decade di febbraio
	ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)	3a decade di settembre- 3a decade di febbraio
	MERLO (<i>Turdus merula</i>)	3a decade di agosto- 2a decade di gennaio
	CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)	2a decade di agosto- 3a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)	2a decade di agosto- 2a decade di gennaio
	TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)	3a decade di gennaio
Nota: la decade del periodo riproduttivo non viene riportata per le specie non nidificanti in Italia		

Tabella 8. Decadi per ogni specie di interesse gestionale in base alle indicazioni dei Key-concepts.

ATLANTE EUROPEO DELLE MIGRAZIONI

I risultati dell'Atlante Europeo delle Migrazioni sono rappresentati attraverso curve isocrone delle stime temporali (decadi) dei movimenti degli uccelli che intersecano il territorio italiano, suddividendolo in due-tre settori geografici caratterizzati da diverse decadi d'inizio della migrazione. La revisione metodologica dei KC 2025 per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena è tesa infatti a ridurre questo problema in quanto ha considerato la seconda isocrona della decade d'inizio della migrazione prenuziale e non più la prima come negli anni passati. L'Atlante Europeo delle Migrazioni presenta talune criticità che è opportuno siano considerate, per le motivazioni di seguito esposte.

Mancanza del dataset utilizzato: tale mancanza non consente una corretta e completa verifica critica dei risultati e delle conclusioni dell'Atlante stesso, anche considerato che gli Autori hanno applicato una selezione ai dati grezzi, i cui criteri non sono sufficientemente chiari. D'altra parte, la selezione dei dati grezzi di *mark-recapture*, che viene inquadrato in un contesto di *Citizen Science* e non di ricerca scientifica, è un passaggio fondamentale per limitare i *bias* nell'interpretazione del fenomeno migratorio. Trarre delle conclusioni sulla migrazione degli uccelli dai dati grezzi può quindi essere fuorviante, perché i re-incontri e i conseguenti spostamenti degli uccelli sono il risultato di un processo di osservazione eterogeneo e soggetto a forti distorsioni campionarie, come acclarato a livello scientifico internazionale (Fandos e Tellerfa, 2018; Korner-Nievergelt *et al.*, 2010; Naef- Daenzer *et al.*, 2017; Thorup *et al.*, 2014). Infatti, sebbene i dati EURING siano una fonte di dati straordinariamente ricca sui movimenti degli uccelli, la loro analisi è tuttavia un esercizio molto impegnativo per diverse ragioni (Fandos *et al.*, 2022). Di seguito si riportano alcuni esempi eloquenti di possibili fonti di *bias*, come segnalati nella letteratura scientifica specializzata:

- gli uccelli in fase di dispersione e quelli in migrazione non sono separati tra loro e lo sforzo di campionamento è molto eterogeneo (Korner-Nievergelt *et al.*, 2010; Paradis *et al.*, 1998). In primo luogo, lo sforzo di campionamento in Europa varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e nelle diverse specie (Fandos *et al.*, 2022). Inoltre, sebbene la maggior parte degli individui nella maggior parte delle specie non si disperda lontano, una piccola percentuale di individui può disperdersi su lunghe distanze (Paradis *et al.*, 2002; Van Houtan *et al.*, 2007), confondendo tali movimenti con i veri movimenti migratori. Gli uccelli in dispersione possono poi passare da una modalità di movimento all'altra in base a complessi compromessi tra stato interno, contesto ambientale, capacità di movimento e capacità di navigazione (Nathan, 2008). Questo è importante da considerare, soprattutto quando i dati campionari sono scarsi e in tal caso ciò deve indurre a particolare cautela;
- i diversi tipi di recupero degli uccelli inanellati hanno diversi tassi di recupero e i recuperi degli uccelli vivi e di quelli morti possono essere influenzati da diversi pregiudizi legati allo sforzo di "ricerca/osservazione" da parte degli operatori/cittadini collaboranti e dalla conseguente probabilità di segnalazione del recupero (Paradis *et al.*, 1998). Ad esempio, è probabile che la distribuzione spaziale degli uccelli ricatturati vivi differisca dai recuperi morti, poiché i primi dipendono essenzialmente dagli sforzi spaziali e temporali nelle attività di tipo ornitologico sul campo (maggiore numero di recuperi in luoghi dotati di stazioni di inanellamento attive; Tellerfa *et al.*, 2014). Mentre, i secondi, sono per lo più riportati dal grande pubblico e quindi sono distribuiti in modo più uniforme. Allo stesso tempo, la causa della morte può essere un'importante fonte di pregiudizi poiché gli uccelli uccisi intenzionalmente sono legati a modelli di caccia spaziali e temporali assai differenziati in tutta Europa (Potvin *et al.*, 2017), e specialmente rispetto alle diverse specie selvatiche (es. caccia da appostamento, caccia vagante, caccia con o senza richiami, caccia senza cane o col cane e con diverse razze di cani, ecc.). Pertanto, è sempre raccomandata

un'analisi esplorativa dei dati, almeno in base ai diversi tipi di recupero degli anelli, allo scopo di confrontare la bontà delle stime del fenomeno migratorio o, invece, di dispersione e, inoltre, se sia possibile analizzare assieme i dati dei diversi tipi di recupero degli anelli, anche tra uccelli cacciati e uccisi intenzionalmente dall'uomo, oppure trovati morti per caso (Fandos *et al.*, 2022);

- una grande variazione nel tempo e nello spazio dello sforzo di cattura/inanellamento e di recupero può influenzare le distribuzioni spaziali e temporali dei risultati delle analisi (Fandos *et al.*, 2022);
- le distanze di dispersione post-natale sono generalmente maggiori di quelle di dispersione in fase riproduttiva (Greenwood e Harvey, 1982; Paradis *et al.*, 1998) e interferiscono con il fenomeno migratorio in modi imprevedibili;
- la dispersione femminile è maggiore di quella maschile (Li e Kokko, 2019);
- i modelli di migrazione a breve o a lunga distanza sono associati a diverse pressioni selettive, ad esempio l'efficienza del volo a lunga distanza dipende in modo critico dalla morfologia delle ali, spesso diversa nei giovani rispetto agli adulti (Claramunt, 2021; Sheard *et al.*, 2020). L'analisi dei movimenti delle specie "vere migratrici" o "migratrici parziali" è particolarmente impegnativa a causa della variazione della fenologia della migrazione tra individui e popolazioni in tutta Europa (Lehikoinen *et al.*, 2019);
- i movimenti migratori possono portare a una sovrastima delle distanze, per cui Fandos e coll. (2022) hanno ritenuto necessario escludere gli individui catturati o recuperati durante la migrazione nella tarda o all'inizio della stagione riproduttiva, i cui movimenti potevano essere potenzialmente confusi con movimenti di dispersione. Essi hanno quindi utilizzato il quantile del 95% delle distanze osservate nel periodo di riproduzione principale, come distanza limite conservativa per distinguere tra eventi di dispersione e veri movimenti migratori;
- la dimensione del campione può influenzare la stima della migrazione/dispersione, per cui Fandos *et al.*, 2022, nel loro studio con gli stessi dati EURING hanno eseguito un'analisi preliminare esplorativa, con diversi sottoinsiemi di recupero degli anelli, giungendo alla conclusione che occorre un minimo di 20 individui, per analisi, per garantire solide stime, analisi che l'Atlante non ha comunque effettuato, avendo quindi inevitabilmente amalgamato dati di dispersione con dati di migrazione.

Considerato quanto sopra esposto, per evitare errori di valutazione, è indispensabile sviluppare un'analisi metodologica dei dati di inanellamento che affronti, in primo luogo, questi potenziali pregiudizi.

Utilizzo di una soglia di 100 km di spostamento; tale distanza è troppo breve soprattutto in relazione all'utilizzo delle ricatture inter-annuali, poiché un individuo può essersi soffermato a svernare più a Nord in un dato anno rispetto a quello d'inanellamento.

Una delle principali sfide nell'analisi del database EURING è che schemi nazionali di inanellamento diversi hanno procedure diverse nel segnalare gli uccelli inanellati e recuperati (Du Feu *et al.*, 2016). Per esempio, alcuni schemi hanno una distanza minima del recupero di un uccello considerato segnalabile all'EURING. Ciò significa che i recuperi degli anelli al di sotto di una distanza specifica (differente) dalla posizione di inanellamento non sono sempre segnalate e questa soglia varia da uno schema all'altro (Fandos *et al.*, 2022). Le analisi preliminari condotte da Fandos *et al.*, 2022, hanno mostrato che la Francia aveva una soglia particolarmente elevata per quanto riguarda la segnalazione dei recuperi, ma anche le soglie degli altri Paesi erano variabili. D'altra parte, in passato era norma EURING che i recuperi di uccelli inanellati fossero segnalati solo se superavano i 100 km di distanza tra il luogo di inanellamento e quello di recupero (nell'Atlante: *in the past, recoveries of ringed birds were often only reported if they exceeded 100 km distance between place of ringing and recovery*). Come a dire che spostamenti inferiori a 100 km non erano presi in considerazione a prescindere dall'origine o dal motivo dello spostamento. Gli Autori della sezione dell'Atlante che tratta la migrazione delle specie cacciabili hanno quindi assunto questa distanza *cutoff* per definire se un uccello era in fase di migrazione

o meno. Non hanno, invece, effettuato nessuna analisi specifica preliminare per distinguere i movimenti migratori da quelli in fase di dispersione, quelli tra diversi siti di svernamento, quelli di erratismo alimentare e quelli, comunque, non-migratori (Fandos *et al.*, 2022; Teitelbaum *et al.*, 2023). Da notare, sotto il profilo metodologico, la distorsione che deriva dall'aver omesso gli spostamenti più brevi di 100 km. L'esclusione degli spostamenti "brevi" influenza evidentemente la forma della distribuzione dei dati e condiziona qualsiasi analisi statistica. Gli Autori scrivono, infatti, di aver considerato la "*Median distance of birds that moved at least 100 km northbound in each 10-days period*". Troncando a sinistra la distribuzione dei dati è evidente che la media e la mediana risultano viziate da un bias. Scarsa accuratezza intrinseca nelle date di ricattura, poiché derivanti dal contributo dei comuni cittadini, che possono non riflettere la data effettiva di decesso o ritrovamento. Anche differenze di pochi giorni possono essere significative dal punto di vista dell'analisi e delle conclusioni conseguenti.

L'Atlante delle Migrazioni e i K.C. italiani 2021 classificano come movimenti migratori anche delle ricatture "southbound".

Inoltre, il lavoro di Guillemain *et al.*, 2006 sull'alzavola dimostra l'esistenza di movimenti di contingenti dalla Camargue verso l'Italia settentrionale (quindi con un movimento latitudinale) in gennaio (GEN2); i movimenti in gennaio verso l'Italia possono essere quindi movimenti non-migratori, effettuati all'interno di una più ampia area di svernamento. Per quanto riguarda l'Atlante, sono state considerate delle ricatture "northbound", senza valutare se ne fossero anche di "southbound". Inoltre, nell'Atlante si assume (figura sottostante) ogni movimento definito "northbound" per ogni individuo che si muova in una direzione compresa tra 315-135°.

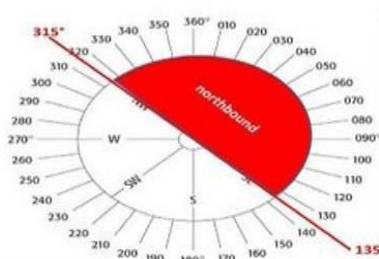


Figura 8. Rappresentazione della definizione di "northbound" (figura n. 2 dell'Atlante).

In tal modo però l'Atlante ha incluso anche movimenti reali "southbound", compresi tra 90° e 135°; movimenti che non possono quindi essere considerati di migrazione pre-nuziale, bensì dei movimenti non-migratori (Teitelbaum *et al.*, 2023). L'argomento dei movimenti non-migratori che si verificano in fase di svernamento e che possono essere confusi con movimenti migratori pre-nuziali è oggetto anche di lavori specialistici pubblicati su Riviste scientifiche internazionali. Anche prima dell'uso sempre più diffuso dei dispositivi di tracciamento georiferito, alcuni studi su uccelli canori migratori nell'Africa subsahariana e su uccelli acquatici in Europa avevano già identificato l'esistenza di questi movimenti non riproduttivi post-migratori (Gätke, 1879; Moreau, 1972). In anni recenti però la comprensione dei complessi movimenti degli uccelli, un tempo affidata essenzialmente all'inanellamento, è notevolmente migliorata grazie alla disponibilità di nuovi strumenti e tecnologie, in particolare grazie a geolocalizzatori, telemetria satellitare, telemetria GPS o ancora radio telemetria (Kays *et al.*, 2020; Kranstauber *et al.*, 2011; Teitelbaum *et al.*, 2023). Oggi è ben noto che alcune specie di uccelli migratori utilizzano due o più siti distinti, dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai terreni di riproduzione, comunemente per lo svernamento. Questo comportamento viene definito "movimento intra-invernale", "itineranza invernale", "nomadismo stagionale", "migrazione

intratropicale” o “movimento invernale secondario” (Moore, 1976; Stutchbury *et al.*, 2016; Teitelbaum & Mueller, 2019; Teitelbaum *et al.*, 2023). I movimenti post-migratori (Teitelbaum *et al.*, 2023) sono, infatti, dei movimenti su larga scala che si verificano dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai territori di riproduzione e collegano siti non riproduttivi spazialmente separati. Teitelbaum e coll. (2023) hanno classificato un sito post-migratorio (cioè di svernamento) anche in base ai tempi di sosta dei migratori. Quando la sosta è da settimane a mesi il sito è considerato per fini di svernamento e comunque per attività non-migratorie, mentre quando il sito è utilizzato per un periodo da giorni a settimane esso è classificato di sosta in migrazione. Si tratta di conoscenze consolidate grazie alle nuove tecnologie e a strumenti di analisi statistica moderna dei dati dei migratori, che dovrebbero indurre anche ad un riesame delle strategie migratorie di varie specie di uccelli e che ora contribuiscono a chiarire dubbi metodologici.

In sintesi, questo genere di movimenti non-migratori possono essere collegati a:

- cambiamenti climatici o meteorologici durante la stagione non riproduttiva (Sauter *et al.*, 2010);
- monitoraggio delle risorse (Knight *et al.*, 2019);
- fattori demografici intraspecifici come l'età o il sesso (Fudickar *et al.*, 2013; Teitelbaum & Mueller, 2019); e/o interazioni di specie come competizione e predazione (Smith *et al.*, 2011).
- Il clima e la disponibilità di risorse sono i fattori responsabili più frequentemente citati dalla letteratura per i *taxa* studiati (Mueller & Fagan, 2008; Neumann *et al.*, 2015). Il clima avverso può essere all'origine anche di movimenti retrogradi rispetto a spostamenti in direzione Nord/Est. Ad esempio Schally e coll. (2022), in uno studio di telemetria satellitare, segnalano un movimento di 344,2 km in direzione Nord/Est di una beccaccia, nel bacino dei Carpazi avvenuto tra il 21 e il 22 marzo, a cui ha fatto seguito il ritorno nel sito di marcaggio nei giorni seguenti, dove è rimasta per altri 13 giorni.

Utilizzo delle ricatture inter-annuali di uccelli inanellati. Gli Autori della sezione sulla migrazione delle specie cacciabili dell'Atlante ammettono di avere utilizzato anche le riprese “indirette” o inter-annuali, cioè quelle riprese di uccelli inanellati avvenute più di un anno dopo l'inanellamento, allo scopo di colmare l'insufficienza numerica dei dati, segnatamente nel Sud Europa. Così facendo essi hanno attribuito alla ripresa di un individuo “a Nord” del punto di inanellamento (ma uno o più anni dopo) uno spostamento migratorio rispetto al punto di inanellamento assunto in area di svernamento. Tale assunto rappresenta una forzatura, poiché, gli uccelli migratori possono modificare gli areali di svernamento. Quindi, la ricattura di un soggetto inanellato avvenuta più a Nord della località d'inanellamento, ma in anni successivi, può riflettere semplicemente la scelta di una zona di svernamento più settentrionale, per varie motivazioni (ad es. passaggio dall'età giovanile all'età adulta) e non un movimento migratorio prenuziale. Possono essere chiamate in causa, ad esempio, delle ragioni climatiche ben differenti da un anno all'altro, fenomeno peraltro coerente anche con il riscaldamento globale, ma soprattutto è ben noto che gli uccelli adulti possono essere più tardivi e resistenti a condizioni climatiche sfavorevoli rispetto ai giovani e scegliere quindi territori in parte differenti (es. Berthold *et al.* 1992; Berthold 1996; Schummer *et al.* 2010; Dalby 2013; Notaro *et al.* 2016). Inoltre, secondo Guillemain *et al.*, 2021, i segnali ambientali e ormonali che regolano la migrazione (ad esempio nelle anatre) differiscono tra stagioni diverse e, da un anno all'altro, contribuiscono a variare la fenologia regionale della migrazione. Di conseguenza, differenze di 100 km tra siti di svernamento dello stesso individuo (criterio assunto acriticamente uguale per tutte le specie considerate dall'Atlante), da un anno all'altro, sono del tutto plausibili e non possono assolutamente asseverare che corrispondano a movimenti di migrazione prenuziale.

Utilizzo di archi temporali troppo dilatati per quanto riguarda le date d'inanellamento (1° agosto- 31 marzo). Includere tutte le riprese (intra- e inter-annuali) di uccelli inanellati, in un'area designata, tra il 1° agosto e il 31 marzo (“we extended further and included all recoveries (intra- as well as inter-year) in decades 1-15 of birds ringed in a designated area (see below) between 1 August and 31 March”) porta a includere

sicuramente anche movimenti non-migratori, poiché dal 1° agosto ad almeno il 31 dicembre non c'è migrazione prenuziale.

VALUTAZIONI SULLA TELEMETRIA SATELLITARE

La metodologia è da tempo impiegata da molti istituti di ricerca per lo studio dei fenomeni migratori in diverse specie, tra cui la beccaccia, la pavoncella, il germano reale, il codone e il tordo bottaccio; gli studi inoltre sono attuati sotto la supervisione scientifica di Università (Università di Milano, Padova e Pisa) e con i pareri di competenza correttamente acquisiti, anche rispetto all'utilizzo di trasmettitori satellitari, precisando quale sia il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale.

L'articolo di Bodey *et al.*, 2018 tratta di effetti sulla sopravvivenza, la riproduzione, il successo riproduttivo e la durata dei viaggi di foraggiamento, ma nessun effetto sulla massa corporea, cioè sul parametro che misura le condizioni fisiche e di salute dell'animale. Due studi hanno dimostrato assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp *et al.*, 2015, Lameris *et al.*, 2018, Eberhart-Hertel *et al.*, 2025). Si segnala che l'ultimo studio citato, ossia il più recente, ha utilizzato gli stessi dispositivi applicati sui tordi in Sardegna negli studi sulla telemetria satellitare dell'Università di Milano sopra indicati. Tale tecnologia è oggi alla base dello studio delle migrazioni, poiché consente di conoscere le posizioni degli individui con cadenza quasi giornaliera e tracciare per questo gli spostamenti con accuratezza non raggiungibile con nessun'altra metodica. Non è un caso che questo metodo di studio sia ormai affermato in tutto il mondo con ben 9.755 studi in corso, 1.633 taxa studiati, 9,8 miliardi di localizzazioni e 5.094 proprietari di dati (<https://www.movebank.org>). In merito alla determinazione dell'inizio dei movimenti migratori e al campione di individui, si fa presente che nel caso della beccaccia si è arrivati a 106 soggetti tracciati, e ad alcune decine per le altre specie e i risultati collimano con i KC degli altri Paesi UE, confermando la validità del metodo e il fatto che i KC italiani hanno in realtà confuso i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria. Inoltre, diversi individui muniti di trasmettitore satellitare, nell'ambito delle attività di ricerca delle Università di Milano, Pisa e Bari, hanno compiuto voli migratori di migliaia di chilometri, e in diversi casi hanno trasmesso per più annualità e cicli di migrazione, dimostrando di essere in condizioni di salute ottimali (Tedeschi *et al.*, 2019; Arizaga *et al.*, 2014; Rubolini 2021, 2022, Rubolini & McKinlay, 2023; McKinlay & Rubolini, 2024, McKinlay *et al.*, 2025).

APPLICAZIONE DELLA DECADE DI SOVRAPPOSIZIONE

La Guida alla Disciplina della Caccia UE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato KC nazionale nel fissare le stagioni di caccia, se dispongono di dati scientifici a supporto, che dimostrino come la migrazione prenuziale inizia più tardi, oppure la riproduzione termina prima. La Commissione Europea legittima l'utilizzo della decade di sovrapposizione, senza necessità di alcuno studio a supporto, come dimostrato dal fatto che non sono mai state oggetto di procedure EU PILOT le stagioni venatorie di specie fissate con l'utilizzo della decade di sovrapposizione. Inoltre, anche il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto corretta l'applicazione della decade di sovrapposizione quando nel 2015 esercitò il potere sostitutivo sui calendari venatori di alcune Regioni. Lo stesso ISPRA, nella nota Prot. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 ritenne una facoltà delle regioni l'applicazione di detta decade. Oltre a questi dati di fatto, vi è la posizione del CTFVN che nel proprio parere favorevole fornito alla Regione Emilia-Romagna ritiene corretta l'applicazione della decade di sovrapposizione. Si tratta, infatti, di un parametro di elasticità da applicarsi a un fenomeno biologico variabile quale l'inizio della migrazione prenuziale.

DEFINIZIONE DEI PERIODI SENSIBILI PER PORZIONI DI TERRITORIO RIFERITE AI TERRITORI REGIONALI

I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla disciplina della caccia dell'UE prevedono la possibilità, per le Regioni degli Stati membri, di discostarsi dal valore di KC definito a livello nazionale. In coerenza con tale impostazione, si è fatto riferimento a dati relativi al proprio ambito territoriale (beccaccia e cesena) ovvero a contesti territoriali contigui e ritenuti comparabili, quali la Toscana (alzavola) e l'Umbria (studio sul tordo bottaccio). Inoltre, alcuni esiti dell'Atlante delle migrazioni e di studi scientifici più recenti condotti in Italia sembrano indicare come, in determinate aree del territorio nazionale, il dato di KC a scala nazionale possa non cogliere pienamente le specificità locali, suggerendo possibili elementi di allineamento con i valori adottati da altri Stati membri dell'Unione europea.

PERIODI, FORME DI CACCIA, DISTURBO ALLA RIPRODUZIONE - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In Emilia-Romagna ai sensi della D.G.R. 1227/24 è previsto il divieto di caccia in data antecedente al 1° ottobre alle specie alzacola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, germano reale, marzaiola, mestolone e moriglione nei 167 Siti Rete Natura 2000 della Regione, che ricoprono una superficie complessiva di circa 308.941 ettari. Inoltre, come già espresso precedentemente, in Emilia-Romagna l'apertura alla stanziale è posticipata o limitata negli orari in diversi ATC, così come indicato nell'allegato H. È prevista, infine, una forte limitazione al prelievo da domenica 20 a domenica 27 settembre prevedendo per la stanziale e la migratrice due sole giornate fisse settimanale e con il ricorso a non più di due cani.

Relativamente alla caccia vagante col cane nel mese di gennaio, ma il tema è speculare per il mese di settembre, si riporta ad esempio il pronunciamento del TAR Marche, sentenza n. 271/2017, che ha previsto: *“Quanto alla caccia vagante nel mese di gennaio, il parere ISPRA si fonda in realtà su considerazioni che riguardano la caccia in sé (in quanto è evidente che la presenza dei cacciatori reca sempre un disturbo alla fauna, a prescindere da quanto lunghi siano i periodi in cui l'attività venatoria è autorizzata, e che il fenomeno del bracconaggio è in re ipsa un'attività fuorilegge, che può quindi verificarsi a prescindere dal calendario venatorio) e che dunque non appaiono decisive. Il mese di gennaio è comunque ricompreso nell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, per cui non si è in presenza di un divieto normativo”*. Divieto normativo che non sussiste evidentemente nemmeno per il mese di settembre, segnatamente dalla terza domenica.

Inoltre, va notato che il comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 157/92 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria), così come modificato dall'art.1, comma 551, lett. a) della Legge n.207 del 30.12.2024, stabilisce che *“L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria”*.

GIORNATE AGGIUNTIVE PER LA CACCIA AGLI UCCELLI MIGRATORI

La L.R. n. 8/1994 all'art.36 bis consente di esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dal calendario venatorio regionale, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria. La deliberazione di giunta regionale n. 211 del 21 febbraio 2011 “Nuove modalità di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna (LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, art. 33 comma 7, art. 35 comma 1, art. 36 bis commi 2 e 4, art. 37 comma 1)” permette ai cacciatori di usufruire di 15 giornate, presso un qualunque ATC regionale diverso da quello di iscrizione, per la caccia alla fauna migratoria da svolgersi nella forma da appostamento temporaneo, esclusa la beccaccia (forma di caccia C). Approvare una misura differenziata per alcune specie e territori aumenterebbe le richieste di mobilità e vanificherebbe l'efficacia della restrizione, oltre a comportare serie difficoltà per la

vigilanza in particolare se si considera che le due giornate aggiuntive si svolgerebbero comunque su tutto il territorio regionale per l'avifauna acquatica e per le specie migratrici diverse dai turdidi.

I dati internazionali sullo stato di conservazione del tordo bottaccio e della cesena sono favorevoli, essendo entrambe le specie classificate come "Least concern", sia a livello europeo, sia globale (<https://www.iucnredlist.org/>), dimostrando così che la caccia come praticata in Emilia-Romagna (svoltasi per anni con le due giornate aggiuntive), in Italia ed Europa non rappresenta un elemento negativo per la conservazione favorevole della specie. Per quanto riguarda il tordo sassello, la classificazione europea della specie è "Least concern" mentre quella globale è "Near threatened". Anche quest'ultima definizione è al di fuori di quelle a rischio, inoltre, la popolazione nidificante in Europa è in aumento moderato del 20% negli ultimi 10 anni <https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-iliacus/>.

I dati degli indici di prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia riguardanti la Regione Emilia-Romagna dimostrano una costanza dei valori dal 2019/20 al 2024/25 (Tab. 6), confermando che le presenze dei contingenti migratori e svernanti nel territorio regionale non hanno subito una diminuzione nel corso di un periodo di 15 anni, e che quindi la pianificazione faunistico-venatoria in atto assicura l'equilibrio tra la gestione delle risorse faunistiche e la conservazione delle stesse. Le serie storiche consentono di rilevare pertanto che le due giornate aggiuntive non hanno causato un peggioramento dello stato di conservazione delle tre specie.

Inoltre, per la specie tordo sassello è previsto un carniere massimo stagionale di 160 capi; tale misura è considerata biologicamente più corretta al fine di contenere la quota dei capi prelevabili, rispetto alla riduzione di una giornata di caccia.

LIMITE MASSIMO DI CAPI ABBATTIBILI STAGIONALMENTE

I dati degli indici di prelievo per cacciatore e per giornata, disponibili per 15 anni ed esposti in Tabella 5, dimostrano una costanza e in alcuni casi un aumento degli indici stessi. Tale risultato conferma che in Emilia-Romagna le presenze delle varie specie cacciabili si mantengono costanti e non subiscono una diminuzione. Si tratta di un dato molto importante perché riferito al territorio regionale e che fornisce informazioni particolarmente utili per gli uccelli migratori, sia riguardanti la ricettività del territorio, sia la demografia stessa delle specie.

I risultati dei censimenti invernali degli uccelli acquatici, riguardanti l'Italia dimostrano che gli anatidi cacciabili sono in aumento in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2020) e ciò è avvenuto in un intervallo temporale in cui non sono stati previsti limiti di prelievo stagionale in Emilia-Romagna.

La combinazione di questi risultati dimostra che i limiti di prelievo giornalieri sono idonei alla conservazione delle specie, in equilibrio con lo sfruttamento sostenibile, come previsto dalla Direttiva 147/2009/CE e dalla Legge 157/92.

Ad ogni buon conto per le specie codone, mestolone, moretta, moriglione, marzaiola e pavoncella, nonché tordo sassello, sono comunque previsti carniere massimi stagionali.

CACCIA VAGANTE NEL MESE DI GENNAIO E DISTANZE DA ZONE UMIDE E PARETI ROCCIOSE

Il prolungamento della caccia vagante con il cane in Emilia-Romagna è consentito solo in alcune aree e con regole particolari. Il territorio regionale è stato infatti suddiviso da una linea pedemontana indicata nell'allegato F, a sud della quale in ambienti strutturalmente complessi la caccia è consentita secondo determinate regole, mentre a nord di detta linea lo è solo lungo i corsi d'acqua individuati dalla Regione nell'allegato G e nelle zone umide con distanza massima di 50 metri da queste. La caccia alla piccola selvaggina stanziale è consentita solo a due specie: alla volpe, con particolari modalità da parte di squadre autorizzate, e al fagiano, fino al 31 gennaio, nelle Aziende faunistico-venatorie e Aziende Agri-

Turistico-Venatorie (ATV), risultando pienamente giustificato sia dal punto di vista biologico sia da quello gestionale. In considerazione del fatto che Le AFV attuano, infatti, il monitoraggio standardizzato delle popolazioni di entrambe le specie, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica delle popolazioni, autorizzato annualmente dalla Regione, ed adottano stringenti meccanismi di controllo del prelievo che consentono il rispetto del piano autorizzato programmato. L'indicazione di ISPRA riguardante la sospensione della caccia vagante nel mese di gennaio è motivata da possibili effetti negativi riconducibili al disturbo determinato da questa forma di caccia in una fase del ciclo annuale più delicata. Tuttavia, nel caso delle AFV, tale fattore negativo è estremamente limitato poiché la pressione venatoria (giornate e orari di caccia, numero di cacciatori per uscita) è modulata dal concessionario che ha tutto l'interesse a salvaguardare il proprio patrimonio faunistico. Nel documento "Guida alla stesura dei calendari venatori" si ammette la possibilità del prolungamento a gennaio della caccia al fagiano nelle AFV sulla base di queste stesse motivazioni. Le AATV possono cacciare solo capi immessi nel rispetto delle norme istitutive, per cui non si esercita un potenziale impatto su popolazioni naturali.

In merito alle distanze da zone umide, si fa presente che la pianificazione territoriale in atto in Emilia-Romagna prevede da anni un'importante presenza di aree protette a totale divieto di caccia (Parchi situati in zone umide, Oasi di protezione, Riserve naturali etc.), altre soggette a particolari limitazioni (aree pre-parco, siti Natura 2000, che interessano in gran parte le zone umide) e altre ancora a gestione programmata della caccia come regolata dal calendario venatorio. Questo assetto pianificatorio consente da anni la presenza costante e in vari casi in aumento di moltissime specie di uccelli acquatici sia cacciabili, sia protette, anche grazie a molti interventi di ripristino di zone umide realizzate in Emilia-Romagna che comprendono circa 4.500 ettari (Tinarelli et al., 2010). I dati di varie specie cacciabili e protette dimostrano un aumento in Italia in un periodo pluriennale in cui la caccia si è sempre svolta fino al 31 gennaio, anche nelle zone umide (Zenatello et al., 2020).

SPECIE GESTITE MEDIANTE PIANI DI GESTIONE NAZIONALI

Le specie cacciabili allodola, moriglione e pavoncella sono inserite nel calendario venatorio 2026/27 nel rispetto delle prescrizioni stabilite nei rispettivi Piani di gestione. Tali prescrizioni risultano riconducibili, per tutte le specie considerate, ai seguenti ambiti prioritari: salvaguardia degli habitat, gestione venatoria sostenibile, monitoraggio e ricerca.

Con riferimento alla salvaguardia degli habitat, la Regione sostiene la conservazione delle popolazioni nidificanti di allodola, moriglione e pavoncella attraverso il Complemento di Programmazione allo sviluppo rurale (CoPSR) della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del Piano Strategico della PAC nazionale, nonché mediante fondi regionali annuali dedicati, così come realizzato anche nel 2025 con la Delibera n. 850 del 03/06/2025, recante "Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia in applicazione della Legge n. 157/1992 e della L.R. n. 8/1994 – anno 2025". L'Avviso pubblico individua, tra gli interventi ammissibili coerenti con i PNG, azioni finalizzate alla tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione e alla nidificazione della fauna, mediante la conservazione di siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura, nonché attraverso il mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura. L'Avviso pubblico, emanato nell'ambito delle strategie regionali volte a garantire la continuità degli interventi programmati, è pubblicato con cadenza annuale a partire dal 2016, con utilizzo di risorse regionali.

In merito alla gestione venatoria sostenibile, la Regione applica le indicazioni contenute nei Piani di gestione in materia di contingenti di prelievo e rende obbligatoria la rendicontazione digitale dei prelievi. Tale rendicontazione avviene mediante l'utilizzo dell'App del tesserino digitale e/o di un portale informatico dedicato, che consentono il monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei prelievi

e l'eventuale blocco automatico dell'attività venatoria al raggiungimento dei contingenti stabiliti. Per quanto concerne le attività di monitoraggio, la Regione ha attivato, dal 2022, una convenzione finalizzata al monitoraggio delle specie allodola, pavoncella, tortora selvatica, moretta e moriglione, al fine di garantire la rendicontazione annuale delle informazioni richieste dai Piani di gestione.

VIGILANZA

Nessuna differenza di efficacia della vigilanza può riscontrarsi spostando l'apertura generale della caccia da una data ad un'altra o anticipando la chiusura.

ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento cani è limitata alle zone aperte all'esercizio venatorio, ma con espressa esclusione dei terreni con colture in attualità di coltivazione e con le colture specializzate di cui al punto 8 del calendario venatorio 2026/27. Tali aree coltivate, non frequentabili nel corso dell'addestramento cani, sono particolarmente estese nel comparto pianiziale e offrono quindi ampie condizioni di rifugio alla fauna selvatica. Diversamente, nel restante territorio collinare e montano sono le condizioni di rifugio naturale (boschi, filari, zone incolte) ad essere ampiamente diffuse e per questo consentono importanti opportunità di riparo alla fauna.

La D.G.R. n. 1227/24 prevede inoltre che nei Siti Natura 2000 sia vietato istituire nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle e l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte alla procedura di Valutazione di incidenza.

Il disturbo potenzialmente generato può essere considerato non significativo, in quanto le condizioni climatiche del mese di agosto, caratterizzate da alte temperature, impongono un utilizzo dei cani circoscritto a periodi brevi e non continuativi, con limitata capacità di azione e conseguente ridotta incidenza sull'ambiente e sulla fauna presente.

BIBLIOGRAFIA

- Ambrosini R, Imperio S, Cecere JG, Andreotti A, Serra L, Spina F, Fattorini N, Costanzo A. (2023). Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ringing and observation data: a case study with the Song Thrush in Italy. *Movement Ecology*, 2023. <https://doi.org/10.1186/s40462-023-00407-z>.
- Andreotti A, Bendini L., Piacentini D., & Spina F., (2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringing & Migration*, 20: 4, 312- 319, <https://doi.org/10.1080/03078698.2001.9674257>.
- Andreotti A., Pirrello S, Tomasini S, Merli F. (2010). I Tordi in Italia. *Biologia e conservazione delle specie del genere Turdus*. ISPRA, Rapporti. 123/162 pp.
- Andreotti A., Marcon A., Imperio S (2022). Hunting bag statistics to assess the onset of the pre-nuptial migration – the case study of the song thrush in the central Mediterranean. *European journal of Wildlife research* (2022) 68: 46. <https://doi.org/10.1007/s10344-022-01594-7>.

- Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014). Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. *J Ornithol* 156: 515-23. <https://doi.org/10.1007/s10336-014-1152-7>.
- Berthold, P., A. J. Helbig, G. Mohr, and U. Querner (1992). Rapid microevolution of migratory behavior in a wild bird species. *Nature* 360: 668–669.
- Berthold, P (1996). *Control of Bird Migration*. Chapman and Hall, London, UK.
- BirdLife International (2021). *European Red List of Birds*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Capurro M., Duradoni (2022b). *Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2020-2021*. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D. (2022a). *Analisi dei Capi abbattuti in Regione Liguria durante le “Giornate Aggiuntive” Aggiornamento S. V. 2020/2021 (Marzo 2022)*.
- Capurro M., Duradoni D. (2023). *Report di sintesi raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili*. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N. E., Lenzoni A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D (2020). Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>.
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natale negli uccelli. *Ecologia*, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>.
- Commissione Europea (2008). *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE “Uccelli selvatici”*.
- Dalby, L (2013). *Waterfowl, duck distributions and a changing climate*. – PhD thesis, Aarhus Univ.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, A. Fallico, S. Toso (2003). “Fertility and breeding season of the European rabbit *Oryctolagus cuniculus* in Sicily”. 25th International Congress of International Union of Game Biologists. Limassol (Cipro), 3-7 settembre 2001.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia (2007). “Strategie riproduttive in tre specie di Lepre (*Lepus* sp. pl.) in Italia”. In: de Filippo G., L. De Riso, F. Riga, V. Trocchi e S. R. Troisi: “Conservazione di *Lepus corsicanus* De Winton, 1898 e stato delle conoscenze”. IGF Publishing.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, G. Nadalin, R. Petrucco e L. Masselli (2008).: “Fertility and leveret survival of the European hare *Lepus europaeus* in northeastern Italy”. III World Lagomorph Conference, Morelia, Michoacan de Ocampo, Messico, 10-13. 11. 2008 (Abstract Book). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19070.05446>.
- De Vita S. e M. Biondi (2014). Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR- Roma): Status e fenologia. *U. D. I. XXXIX* 51-57.
- Eberhart-Hertel, L., Williams, E. M., McGilvary-Howard, A., Howard, T., Habraken, T., O'Donnell, C. F. J., Küpper, C. and Kempnaers, B. (2025). Evaluating the effects of tracking devices on survival, breeding success, behavior, and condition of a small, partially migratory shorebird. *J Avian Biol*, 2025: e03490. <https://doi.org/10.1002/jav.03490>.
- Fandos G., e J. L. Tellerfa (2018). Range compression of migratory passerines in wintering grounds of the Western Mediterranean: Conservation prospects. *Bird Conservation International*, 28(3), 462-474. <https://doi.org/10.1017/S0959270917000120>.
- Fischer L, de Bruin E, Jongepier E, Koffeman E, König P, Pfaff F, Peters M, van den Brand JMA, Bussi M, Fischer D, Caliendo V, Weerts E, IJzer J, Müller J, Kühling AK, Kummerfeld M, Müller J, Petersen H, Merbach S, Beer M, Uiterwijk M, de Boer K, Rijks JM. Recombinant Myxoma Virus in European Brown Hares (2023). 2024. *Emerg Infect Dis*. 2025 Aug; 31(8): 1608-1612. <https://doi.org/10.3201/eid3108.241969>. PMID: 40705385; PMCID: PMC12309757.

- Franzetti B. e S. Toso (a cura di) (2008). Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni. Memoria tecnico-scientifica per la Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato e del MATTM (7. 11. 2008).
- Freschi P., C. Cosentino, E. Mallia e V. Trocchi (2024). Fertility of the European Brown Hare Across Plain, Hill and Mountain Environments in the Italian Peninsula. *Animals*, 14(24), 3690; <https://doi.org/10.3390/ani14243690>.
- Fudickar AM, T. Greives, M. Abolins-Abols, J. W. Atwell, S. L. Meddle, G. Friis, C. A. Stricker e E. D. Ketterson (2017). Mechanisms Associated with an Advance in the Timing of Seasonal Reproduction in an Urban Songbird. *Front. Ecol. Evol.* 5: 85. <https://doi.org/10.3389/fevo.2017.00085>.
- Giunchi D., Baldaccini N. E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M., Cerritelli G., Vanni L (2018). Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. *Ibis* (2018) <https://doi.org/10.1111/ibi.12602>.
- Giunchi D (2024). Relazione sul Progetto di telemetria satellitare su alcune specie di uccelli acquatici. Convenzione tra l'Associazione Temporanea di Scopo costituita in data 14/05/2023 tra le associazioni venatorie ANLC, FIDC, ANUU, ARCI CACCIA, EPS, ACI e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa Regione Veneto & e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa.
- Greenwaad, P. J., & Harvey, P. H. (1982). The natal and breeding dispersal of birds. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13(1), 1- 21 <https://doi.org/10.1146/annurev.es.13.110182.000245>.
- Gätke, H. (1879). On the birds of Heligoland. *Proceedings of the United States National Museum*.
- Guillemain, M., Devineau, O., Brochet, A. L., Fuster, J., Fritz, H., Green, A. J., & Gauthier-Clerc, M (2010). What is the spatial unit for a wintering teal *Anas crecca*? Weekly day roost fidelity inferred from nasal saddles in the Camargue, southern France. *Wildlife Biology*, 16, 215– 220.
- Guillemain M, Sadoul N, Simon G (2005). European flyway permeability and abmigration in Teal *Anas crecca*, an analysis based on ringing recoveries. *Ibis* 147: 688-696.
- Guillemain M., D. Vallecillo, E. Grzegorzczak, J. -B. Mouronval, M. Gauthier-Clerc, A. Tamisier and Hupp, J. W., Kharitonov, S., Yamaguchi, N. M., Ozaki, K., Flint, P. L., Pearce, J. M., Tokita, K., Shimada, T. & Higuchi, H. (2015). Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affect migration chronology of Northern Pintails. *J. Ornithol.* 156: 977– 989.
- Imperio S., Marcon A., Cecere J. G. (2018). Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della cesena in Italia sulla base dei dati di inanellamento.
- International Waterbird Census. <https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>.
- Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>.
- ISPRA (2010). Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42.
- IUCN (2023). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022. <https://www.iucnredlist.org>.
- Karp D. and Benedikt Gehr (2020). Bad hare day: very low survival rate in brown hare leverets. *Wildlife Biology* 2020: wlb. 00645. <https://doi.org/10.2981/wlb.00645>.
- Kharitonov P., Kharitonova I. A., Litvin K. E (2024). Bird Ringing Centre of Russia, A. N. Severtsov Institute Of Ecology And Evolution Ras Moscow, Russia 2024. Migration Atlas of European Species of Palearctic Anatidae with The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia). 2024.
- Lameris, T. K., Müskens, G. J. D. M., Kölzsch, A., Dokter, A. M., Van der Jeugd, H. P. & Nolet, B. A (2018).: Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. *Animal Biotelemetry* 6: 7. <https://doi.org/10.1186/s40317-018-0153-3>.
- Lehtikoinen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Roer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, A.,

Stervander, M., Tirri, I. -S., & Tjornlov, R. S. (2019). Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration. *Ecological Indicators*, 101, 985- 991.

- Le Rest, K., Hoodless, A. N., Heward, C., Cazenave, J. -L. & Ferrand, Y. (2019). Effect of weather conditions on the spring migration of Eurasian Woodcock and consequences for breeding. — *Ibis* 161(3): 559–572. <https://doi.org/10.1111/ibi.12657>.
- Li, X. -Y., & Kokko, H. (2019). Sex-biased dispersal: a review of the theory. *Biological Reviews*, 194(2), 721- 736. <https://doi.org/10.1111/brv.12475>.
- Long P. R., Székely T., Kershaw M., O'Connell M. (2007). Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines. Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation 2007. Print ISSN 13679430.
- Macchio S., Messineo A., Licheri D., Spina F. (1999). Atlante della distribuzione geografica degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. *Biologia e Conservazione della Fauna*. Volume 103. Istituto Nazionale della Fauna Selvatica Alessandro Ghigi.
- Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P. (2016). Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.
- McKinlay S. E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. (2023a). Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>.
- McKinlay S. E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M (2023b). Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S. E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D. (2023). Non- breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>.
- McKinlay S. E., Tedeschi A., Sorrenti M., Cavaliere V., Serra L., De Pascalis F., Micheloni P., Rubolini D. (2025a). Pre-breeding migration and stopover patterns of Eurasian Woodcocks wintering in Italy. https://www.ciso-coi.it/cnt/uploads/2025/09/Book_of_Abstracts_Lecce_2025.pdf
- McKinlay S. E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M (2025b). Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes *Turdus philomelos* wintering in Italy https://www.ciso-coi.it/cnt/uploads/2025/09/Book_of_Abstracts_Lecce_2025.pdf
- McKinlay S. & Rubolini D. (2024a). Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Università degli Studi di Milano.
- McKinlay S. & Rubolini D. (2024). Comportamento spaziale della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare– aggiornamento 2024. Università degli Studi di Milano.
- Moreau, R. E. (1972). The Palaearctic-African bird migration systems. Academic Press.
- Mueller, T., & Fagan, W. (2008). Search and navigation in dynamic environments– from individual behaviors to population distributions. *Oikos*, 117, 654– 664.
- Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M (2018). Timing of prenuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.
- Naef-Daenzer, B., Korner-Nievergelt, F., Fiedler, W., & Gruebler, M. U. (2017). Bias in ring- recovery studies: Causes of mortality of little owls *Athene noctua* and implications for population assessment. *Journal of Avian Biology*, 48(2), 266- 274. <https://doi.org/10.1111/jav.00947>.

- Nathan, R., Getz, W. M., Revilla, E., Holyoak, M., Kadmon, R., Saltz, D., & Smouse, P. E. (2008). A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 19052– 19059.
- Neumann, W., Martinuzzi, S., Estes, A. B., Pidgeon, A. M., Dettki, H., Ericsson, G., & Radeloff, V. C. (2015). Opportunities for the application of advancedremotely-sensed data in ecological studies of terrestrial animal movement. *Movement Ecology*, 3, 8.
- Notaro, M. et al (2016). Projected influences of changes in weather severity on autumn–winter distributions of dabbling ducks in the Mississippi and Atlantic flyways during the twenty-first century. – *PLoS One* 11: e0167506.
- Paradis, E., Baillie, S. R., Sutherland, W. J., & Gregory, R. D. (1998). Patterns of natal and breeding dispersal in birds. *Journal of Animal Ecology*, 67(4), 518-536. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.1998.00215.x>.
- Potvin, D. A., Pavn-Jordan, D., & Lehikoinen, A. (2017). To filter or not to filter: Assessing the exclusion of hunting and persecution data in ringing recovery studies. *Ornis Fennica*, 94, 17.
- Pöysä H., Rintala J., Lehikoinen A., Väisänen R. A (2013). The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland. *European Journal of Wildlife Research*. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number 2.
- Rakhimberdiev E., Verkuil Y. L., Saveliev A. A, Vaisanen R., JKaragicheva J., Soloviev M., Tomkovich P. V., and Piersma T. (2011). A global population redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative breeding survey data. *Diversity and Distributions*, (Diversity Distrib.) (2011) 17, 144–151.
- Rete Rurale Nazionale & Lipu (2020). Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2020.
- Rintala J., Tiainen J. (2004). Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. *Suomen Riista* 50: 65-75 (2004).
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F. (2023). Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VII annualità. Centro Studi BioNaturalistici.
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F. (2024). Relazione preliminare studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sauter, A., Korner-Nievergelt, F., & Jenni, L. (2010). Evidence of climatechange effects on within-winter movements of European mallards *Anas platyrhynchos*. *Ibis*, 152, 600– 609.
- Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. (2014). Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.
- Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M (2015). “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia” Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).
- Scebba S., Oliveri del Castillo M., Sorrenti M (2023). Analysis of ring recoveries of Song thrushes *Turdus philomelos* in North Africa. *RING* 45 3-22.
- Schummer, M. L. et al (2010). Weather-related indices of autumn–winter dabbling duck abundance in middle North America. – *J. Wildl. Manage.* 74: 94–101.
- Shally G., Csányi S. & Palatitz P. (2022). Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022.
- Sheard, C., Neate-Clegg, M. H. C., Alioravainen, N., Jones, S. E. I., Vincent, C., MacGregor, H. E. A., Bregman, T. P., Claramunt, S., & Tobias, J. A. (2020). Ecological drivers of global gradients in avian dispersal inferred from wing morphology. *Nature Communications*, 11(1), 2463. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16313-6>.

- Sorrenti M. & V. Trocchi (2023). First Italy-wide assessment of the hunting impact on migratory European bird's populations. In: Brambilla M., Martinoli A. (Eds.) 2023. Atti XXI Conv. It. Ornitologia. CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici. Varese, 5-9 settembre 2023. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30165.40160>.
- Spina F, Volponi S. (2008). Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.
- Spina F., Baillie S. R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K. (2022). The Eurasian African Bird Migration Atlas. EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>.
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D. (2020). Interindividual variation and consistency of migratory behavior.
- Teitelbaum, C. S., & Mueller, T. (2019). Beyond migration: Causes and consequences of nomadic animal movements. *Trends in Ecology & Evolution*, 34, 569– 581.
- Teitelbaum C. S., C. N. Bachner e R. J. Hall (2023). Post-migratory nonbreeding movements of birds: A review and case study. *Ecology and Evolution*. Vol. 13(3). <https://doi.org/10.1002/ece3.9893>.
- Tellerfa, J. L., Fernandez-López, J., & Fandos, G. (2014). Utilizzo di registrazioni ad anello e indagini sul campo per prevedere la distribuzione invernale di un passeriforme migratore. *Studio sugli uccelli*, 61 (4), 527-536. <https://doi.org/10.1080/00063657.2014.953033>.
- Thorup K, Korner-Nievergelt F, Cohen EB, Baillie SR (2014). Large-scale spatial analysis of ringing and re-encounter data to infer movement patterns: A review including methodological perspectives. *Methods in Ecology and Evolution*, 5 (12), 1337-1350. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12258>.
- Tinarelli R., Giannella C., Melega L. (a cura di) (2010). Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009. Regione Emilia-Romagna & ASOER ONLUS. Tecnograf, Reggio-Emilia, 344 pp.
- Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M. (2017). Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpsso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>.
- Tramontana D., Giannerini S., Sorrenti M (2023). Common quail in Italy: analysis of hunting management methods and the criteria for a sustainable use of species. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>.
- Trocchi V., Riga F., Meriggi A., Toso S (2016). (a cura di). Piano d'azione nazionale per la Starna (*Perdix perdix*). Quad. Cons. Natura, 39 MATTM – ISPRA, Roma.
- Trolliet B (2018). Évaluation des moratoires sur la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Avril 2018.
- Tuti, M.; Rodrigues, T. M.; Bongi, P.; Murphy, K. J.; Pennacchini, P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species. *Diversity* (2023), 15, 598. <https://doi.org/10.3390/d15050598>.
- Wetlands International (2020). Waterbird Population Estimates. Retrieved from wpe. wetlands. org on Tuesday 31 Mar 2020.
- Wetlands International (2021). <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>.

Allegato parte integrante - 2

1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8.
- 1.2 Ai fini della tutela della fauna e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento *Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021 e 2025.
- 1.3 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 3/2024, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.4 I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna. Per quel che riguarda la specie cinghiale il prelievo in selezione è consentito tutto l'anno e in tutti i comprensori, in forza di quanto previsto dagli strumenti adottati dal Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana.
- 1.5 La Regione promuove l'utilizzo di munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
- 1.6 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (AATV) provvedono agli abbattimenti in base alle

direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 3/2024 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. In forza di quanto previsto dagli strumenti adottati dal Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, tutte le Aziende faunistico-venatorie in cui sia presente il cinghiale anche in modo occasionale dovranno provvedere al prelievo dei capi presenti.

- 1.7 Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- 1.8 Nelle aree di rispetto individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA REGIONI CONFINANTI

- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra Regioni diverse viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:

- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- silvilago (minilepre) (*Sylvilagus floridanus*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);
- cinghiale (*Sus scrofa*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus*);

- daino (*Dama dama*);
- muflone (*Ovis aries*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- beccaccino (*Gallinago gallinago*);
- canapiglia (*Mareca strepera*);
- codone (*Anas acuta*);
- fischione (*Mareca penelope*);
- folaga (*Fulica atra*);
- frullino (*Lymnocryptes minimus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- marzaiola (*Spatula querquedula*);
- mestolone (*Spatula clypeata*);
- moretta (*Aythya fuligula*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- merlo (*Turdus merula*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie starna e pernice rossa la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato autorizzato dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto

dal vigente Piano Faunistico venatorio regionale. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 agosto al Settore Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) competente per territorio, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata al STACP entro 15 giorni dal termine del prelievo.

Nelle ATV l'immissione e il prelievo di starna e pernice rossa sono consentiti se previsti nel programma annuale di gestione e non necessitano di piano quinquennale.

- 3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012. Le segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e relativa cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima di Arpae Emilia-Romagna <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-beccaccia>

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 20 settembre 2026 a domenica 31 gennaio 2027. In particolare:
- 4.2 La caccia alla **fauna stanziale** - ad esclusione degli ungulati e della volpe - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - B. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C. esclusivamente in Azienda Faunistico Venatoria il

periodo di prelievo è ulteriormente esteso da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027 da appostamento e/o vagante anche con l'uso di massimo di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana.

4.3 La caccia alla **fauna migratoria** - ad esclusione della beccaccia - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:

- A. da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di massimo di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso massimo di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027, da appostamento e/o vagante anche con l'uso massimo di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana. Per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il territorio;
- D. Nel periodo da giovedì 1° ottobre a lunedì 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia **alla sola migratoria**, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.), che dovranno essere posizionati al massimo due ore prima dell'orario dell'attività venatoria;

4.4 La caccia al **merlo** è consentita da domenica 20 settembre a giovedì 31 dicembre, nel mese di settembre solo nella forma da appostamento fisso o temporaneo.

- 4.5 La caccia all'**allodola** è consentita da giovedì 1° ottobre a giovedì 31 dicembre, con un carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 25 capi per cacciatore. La caccia all'allodola è vietata in tutti i Siti della Rete Natura 2000.
- 4.6 La caccia al **moriglione** è consentita nel periodo e nelle forme sottoindicate:
- da domenica 20 settembre 2026 a domenica 31 gennaio 2027;
 - con un carniere massimo giornaliero di 2 capi e stagionale di 10 capi per cacciatore;
 - la registrazione dei prelievi avverrà in modo informatizzato, su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a **1.073** per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di **1.020** capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;
- 4.7 La caccia alla **moretta** è consentita nel periodo e nelle forme sottoindicate:
- da domenica 1° novembre 2026 a domenica 31 gennaio 2027;
 - con un carniere massimo giornaliero di 2 capi e stagionale di 5 capi per cacciatore;
 - la registrazione dei prelievi avverrà in modo informatizzato, su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a **101** per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di **91** capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;
 - unicamente dagli appostamenti fissi in zona umida, autorizzati in ATC, e dalle strutture fisse in zona umida collocate all'interno delle AFV, ai cacciatori in possesso di specifica abilitazione ottenuta ai sensi della

deliberazione n. 1813 del 23 ottobre 2023 "Direttive per l'abilitazione al prelievo venatorio della specie moretta '*Aythya fuligula*'";

- esclusivamente al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000 e delle aree contigue dei Parchi regionali.

4.8 La caccia alla **pavoncella** è consentita, a esclusione dei Siti della Rete Natura 2000, nel periodo e nelle forme sottoindicate:

- da domenica 20 settembre 2026 a domenica 31 gennaio 2027;
- con un carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 20 capi per cacciatore.
- la registrazione dei prelievi avverrà in modo informatizzato, su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a **2.402 capi** per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di **2.282 capi** registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

4.9 La caccia alla **beccaccia** è consentita con le seguenti modalità:

- A. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre vagante con l'uso massimo di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- B. da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio 2027 vagante con l'uso massimo di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia. In AFV su tutto il territorio.

4.10 La caccia alla **volpe** è consentita con le seguenti modalità:

- A. da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre prelievo in forma vagante in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre, prelievo in forma vagante in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. da lunedì 7 dicembre a domenica 31 gennaio, caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali come da DGR nr. 1973/2016, derogabili in forza delle prescrizioni contenute nelle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
- D. da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 3/2024, con le seguenti modalità:
 - da domenica 20 settembre a domenica 27 settembre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - da giovedì 1° ottobre a domenica 31 gennaio 2027 in tre giornate a scelta ogni settimana.

Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.11 La caccia agli **ungulati** è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 3/2024 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione o, per la specie cinghiale, da altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana, salvo diverse

disposizioni del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.12 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo o altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana, da giovedì 1° ottobre a domenica 31 gennaio 2027, salvo diverse disposizioni del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:

- con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV;
- con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992;
- salvo diverse disposizioni del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana.

Ai fini della valutazione dei carnieri e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia. I diversi soggetti gestori sono tenuti inoltre a comunicare mensilmente alla Regione i capi abbattuti nelle diverse forme di caccia secondo le modalità indicate dalla Regione.

4.13 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 nelle ATV nel periodo 2 settembre 2026 - 31 gennaio 2027, dall'alba al tramonto ed esclusivamente alle specie di fauna da allevamento autorizzate, ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

4.14 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2,

della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (**preapertura**) è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da mercoledì 2 settembre a giovedì 17 settembre 2026, ad esclusione dei Siti della Rete Natura 2000 limitatamente alle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio nelle giornate di mercoledì 2 settembre, giovedì 3 settembre, domenica 6 settembre, giovedì 10 settembre, domenica 13 settembre e giovedì 17 settembre, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei soli cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. È consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia.

- 4.15 La caccia alla **fauna migratoria in mobilità** controllata di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge, nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011, da giovedì 1° ottobre 2026 a domenica 31 gennaio 2027.
- 4.16 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia faunistico venatoria e sanitaria è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.17 Per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici vanno rispettate le disposizioni fornite dal Ministero della Salute per il contrasto dell'Influenza aviaria.
- 4.18 Per la caccia alla lepre i STACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata ai STACP e al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura per il

territorio di Bologna dall'ATC d'iscrizione del conduttore entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra domenica 16 agosto e domenica 6 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta se richiesto. Nel periodo domenica 20 settembre - domenica 6 dicembre negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, l'addestramento e l'allenamento della muta è possibile qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.

- 4.19 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato al STACP competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.
- 4.20 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e la detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo che per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.
- 4.21 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al

numero 00 (2/0 - mm 4,1).

Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

5.1 La caccia è consentita:

- Alla fauna **stanziale** e **migratoria** in forma vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;
- Alla fauna **migratoria** da appostamento da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- Alla volpe **da appostamento** con arma a canna rigata dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto con prelievo soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 3/2024;
- Al cinghiale **in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole fino alle ore 24,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 2-ter Legge n. 157/1992 è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
- A cervidi e bovidi **in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

5.2 Nel periodo compreso tra mercoledì 2 settembre e giovedì 17 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00.

5.3 Nel periodo compreso tra domenica 20 settembre e domenica 27 settembre, la caccia alla **fauna stanziale** e **migratoria** in forma vagante è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

5.4 Le limitazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3 non si applicano:

- alle ATV dove la caccia è consentita da mercoledì 2 settembre a domenica 31 gennaio dall'alba fino al tramonto;

- al prelievo degli ungulati.

- 5.5 Gli orari venatori, riportati nell'Allegato D al presente calendario, sono stati individuati facendo riferimento al valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere, per ogni singola specie e complessivamente, più di quanto riportato alla voce carniere giornaliero e stagionale nell'Allegato C al presente calendario, fatto salvo per la specie cinghiale per la quale non vi sono limiti di capi prelevabili.
- 6.2 Nei limiti dei piani approvati, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e silvilago superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento approvato; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino a giovedì 31 dicembre 2026 e per il fagiano fino a domenica 31 gennaio 2027. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carnieri previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.3 Il numero totale dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da domenica 16 agosto a giovedì 17 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso massimo di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono

consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.

- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra mercoledì 2 e giovedì 17 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.
- 7.5 Da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino al termine del prelievo venatorio alla fauna stanziale - domenica 6 dicembre, nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.
- 7.6 Nelle Zone addestramento cani di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso del gestore della zona stessa, comunicato al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:
- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti",

ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile, inidoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscante, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;

- a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
- nei giardini e parchi pubblici e privati;
- nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.

- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere accordi quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al STACP di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette

operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

9.1. Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000" riportata nel sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/misure-conservazione-piani-gestione> e n. 1562 dell'8 luglio 2024 "Ampliamento della rete dei siti Natura 2000" riportate alla pagina web <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/individuazione-siti-atti-regionali>, a tutte le prescrizioni previste dai Regolamenti di settore delle Aree Protette che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, nonché alle seguenti condizioni:

- rispetto dei temi di riproduzione della fauna selvatica;
- mantenimento degli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati e limitare il disturbo da essi causato;
- obbligo di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;
- divieto di abbandono di rifiuti o altro materiale.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE

10.1 Nelle zone umide vigono i divieti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/57 "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide", nonché quelli previsti dall'art. 31 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater della Legge n. 157/1992 e quelli previsti

dalla deliberazione n. 1227/2024 e n. 1562/2024 per i Siti Natura 2000, quando più restrittivi.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nei territori di Rimini e Forlì-Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nel territorio di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 2 al 17 settembre.

12. PRESCRIZIONI VALIDE NEI BOSCHI E NEI TERRENI COLPITI DA INCENDI

- 12.1 La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" all'art. 10 vieta per dieci anni la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il divieto si applica a partire dalla data di pubblicazione delle cartografie sul geoportale degli incendi boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link <https://geoportale.incendiboschivi.it/portal/apps/sites/#/geoportale-incendi-boschivi>, che avviene comunque entro il 1° aprile dell'anno successivo all'incendio. Il geoportale dei Carabinieri non riporta la distinzione delle aree percorse dal fuoco in aree boscate e non boscate; le aree boscate sono invece visibili tramite il gis web regionale di cui al link <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/CIBH5/index.html>.

Inoltre, l'art. 60 comma 1 lett. f) della legge regionale n. 8/1994 vieta di esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi.

13. TESSERINO VENATORIO

- 13.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

- 13.2 **Tesserino cartaceo:** il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi, sul foglio relativo al giorno di caccia, le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia, indicandolo con il numero corrispondente a quello riportato sull'etichetta del proprio tesserino che precede l'ATC prescelto (ad es. se sull'etichetta è scritto 1-BO02 2-BO01 e si sceglie di cacciare in BO01 si deve contrassegnare la casella ATC 2, se sull'etichetta è scritto 1-FE05 2-PC03 3-PR01 e si sceglie di cacciare nel FE05 si deve contrassegnare la casella ATC 1). Qualora intenda invece esercitare la caccia in Azienda Venatoria, o fuori regione, o in mobilità, deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ), così come se esercita la caccia nelle due giornate settimanali in più alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo, nei mesi di ottobre e novembre.
- 13.3 In caso di abbattimento, il cacciatore, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno;
- 13.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento accertato, sul tesserino (cartaceo e/o digitale).
- 13.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 13.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie cacciabili in Emilia-Romagna; se si abbatte in un'altra regione una specie non consentita in Emilia-Romagna, e pertanto non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 13.7 Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito da quello digitale (App per smartphone). L'utilizzo del tesserino digitale è alternativo al cartaceo. Modalità ed istruzioni per l'utilizzo del tesserino digitale vengono demandate a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.

Il tesserino digitale in forma App sarà scaricabile da piattaforma Google-play o Apple store, verrà validato con identità digitale.

- 13.8 Per l'esercizio della caccia alle seguenti specie: pavoncella, moretta e moriglione e per le specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE sarà predisposto un idoneo sistema informatico che consentirà di conteggiare i prelievi e bloccare la caccia al raggiungimento dei contingenti previsti per ogni singola specie.
- 13.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 13.10 In caso smarrimento o furto del tesserino, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di quanto accaduto (da rendersi ai sensi degli Artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, D.Lgs. 82/2005, D.P.R. 68/2005) o producendo copia di relativa denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza. In caso di deterioramento per ottenere duplicato sarà necessario restituire il tesserino non più utilizzabile.
- 13.11 Soltanto il tesserino cartaceo va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la denuncia di cui al precedente punto 13.11. Per il tesserino digitale la riconsegna è eseguita in automatico dall'applicazione a fine stagione venatoria.
- 13.12 Il tesserino, cartaceo o digitale, è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 13.13 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede

l'apposito spazio.

- 13.14 Al fine di consentire la caccia di selezione alla specie cinghiale da parte dei cacciatori che hanno riconsegnato il tesserino cartaceo, i capi abbattuti nel periodo 16 marzo-31 maggio 2027 dovranno essere registrati sull'App del tesserino digitale oppure vengono annotati su un apposito tesserino integrativo approvato con il calendario venatorio.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatore GPS.
- 14.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 14.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 14.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica ai fini dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del R.R. n. 3/2024 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la sicurezza e la salute personale.
- 14.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 3/2024, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso e temporaneo e da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 14.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di

marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.

- 14.7 A chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati deve darne comunicazione a ISPRA scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it.
- 14.8 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A		
PERIODI DI CACCIA 2026/27		
Starna	20/09/2026 - 30/11/2026	solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dai STACP nel rispetto del PFVR
Pernice rossa	20/09/2026 - 30/11/2026	
Fagiano	20/09/2026 - 06/12/2026	in AFV fino al 31/01/2027
Volpe	20/09/2026 - 31/01/2027	in AFV fino al 31/12/2026
Lepre	20/09/2026 - 06/12/2026	
Silvilago (minilepre)	20/09/2026 - 06/12/2026	
Coniglio selvatico	20/09/2026 - 06/12/2026	
Cinghiale	01/10/2026 - 31/01/2027	
Cornacchia grigia	02/09/2026 - 13/01/2027	
Gazza	02/09/2026 - 13/01/2027	
Ghiandaia	02/09/2026 - 13/01/2027	
Germano reale	20/09/2026 - 31/01/2027	
Canapiglia	20/09/2026 - 31/01/2027	
Fischione	20/09/2026 - 31/01/2027	
Codone	20/09/2026 - 31/01/2027	
Mestolone	20/09/2026 - 31/01/2027	
Alzavola	20/09/2026 - 31/01/2027	
Marzaiola	20/09/2026 - 31/01/2027	
Moretta	01/11/2026 - 31/01/2027	possibile chiusura anticipata in caso di raggiungimento del contingente
Moriglione	20/09/2026 - 31/01/2027	possibile chiusura anticipata in caso di raggiungimento del contingente
Folaga	20/09/2026 - 31/01/2027	
Gallinella d'acqua	20/09/2026 - 31/01/2027	
Porciglione	20/09/2026 - 31/01/2027	
Pavoncella	20/09/2026 - 31/01/2027	possibile chiusura anticipata in caso di raggiungimento del contingente
Beccaccino	20/09/2026 - 31/01/2027	
Frullino	20/09/2026 - 31/01/2027	
Quaglia	20/09/2026 - 31/10/2026	
Beccaccia	01/10/2026 - 31/01/2027	
Colombaccio	02/09/2026 - 13/01/2027	
Allodola	01/10/2026 - 31/12/2026	
Merlo	20/09/2026 - 31/12/2026	in settembre solo da appostamento fisso o temporaneo
Cesena	20/09/2026 - 31/01/2027	
Tordo bottaccio	20/09/2026 - 20/01/2027	
Tordo sassello	20/09/2026 - 20/01/2027	

ALLEGATO B TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE 2026/2027 (fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1° giugno - 15 luglio 16 agosto - 30 settembre	M	I, II
	1° gennaio - 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa	1° giugno - 15 luglio 16 agosto - 30 settembre	M	I, II
	1° gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1° settembre - 30 settembre	M	I
	1° novembre - 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio - 15 marzo	F M e F	I e II 0
DAINO in aree a gestione non conservativa	1° settembre - 30 settembre	M	I
	1° novembre - 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
CERVO	1° ottobre - 15 febbraio	M	III
	1° ottobre - 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio - 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO in aree a gestione non conservativa	1° ottobre - 15 febbraio	M	III
	1° ottobre - 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
MUFLONE	1° novembre - 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	1° giugno 2026- 31 maggio 2027	M e F	tutte le classi (*)

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA.

ALLEGATO C				
CARNIERI GIORNALIERIE STAGIONALI 2026-27				
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE	Note
Starna	1	non più di 2 capi complessivamente	5	solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dai SACP nel rispetto del PFVR
Pernice rossa	1			
Fagiano	2			
Lepre	1		10	
Coniglio selvatico	2			
Silvilago (minilepre)	15			
Canapiglia	10	non più di 10 capi complessivamente	non più di 25	
Fischione	10			
Codone	5			
Mestolone	10			
Moretta	2			
Moriglione	2			
Alzavola	10			
Marzaiola	10			
Gallinella d’acqua	10			
Porciglione	10			
Pavoncella	5			
Beccaccino	10			
Frullino	10			
Volpe	25	capi complessivamente		
Cornacchia grigia	25			
Gazza	25			
Ghiandaia	25			
Germano reale	25			
Folaga	10			
Quaglia	5			
Beccaccia	3			
Colombaccio	25			
Allodola	5			
Merlo	25			
Cesena	25			
Tordo bottaccio	25			
Tordo sassello	25			

ALLEGATO D							
ORARI DI CACCIA 2026/2027							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZI O	FINE	INIZIO	FINE	INIZI O	FINE
ORA LEGALE	1 - 15 giugno 2026					04:30	21:55
	16 - 30 giugno 2026					04:30	22:00
	1 -15 luglio 2026					04:40	22:00
	16- 31 luglio 2026					04:50	21:50
	1 - 15 agosto 2026					05:10	21:30
	16 agosto- 1° settembre 2026					05:30	21:05
	2 - 19 settembre 2026			05:45	13:00	05:45	20:40
	20 settembre- 30 settembre 2026	07:00	13:00	06:00 A 07:00 V	19:10 A 13:00 V	06:00	20:10
	1° ottobre - 15 ottobre 2026	07:20	18:45	06:20 A 07:20 V	18:45	06:20	19:45
	16- 25 ottobre 2026	07:35	18:20	06:35 A 07:35 V	18:20	06:35	19:20
ORA SOLARE	26 ottobre- 15 novembre 2026	07:00	17:00	06:00 A 07:00 V	17:00	06:00	18:00
	16-30 novembre 2026	07:20	16:40	06:20 A 07:20 V	16:40	06:20	17:40
	1- 15 dicembre 2026	07:35	16:35	06:35 A 07:35 V	16:35	06:35	17:35
	16-31 dicembre 2026	07:45	16:40	06:45 A 07:45 V	16:40	06:45	17:40
	1- 15 gennaio 2027	07:50	16:50	06:50 A 07:50 V	16:50	06:50	17:50
	16- 31 gennaio 2027	07:40	17:10	06:40 A 07:40 V	17:10	06:40	18:10
	1- 15 febbraio 2027					06:25	18:35
	16- 28 febbraio 2027					06:05	18:55
	1- 15 marzo 2027					05:40	19:15
	16 - 27 marzo 2027					05:15	19:30
ORA LEGALE	28 marzo- 15 aprile 2027					05:45	20:50
	16- 30 aprile 2027					05:15	21:10
	1- 15 maggio 2027					04:55	21:30
	16- 31 maggio 2027					04:40	21:45

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti; la caccia al cinghiale in selezione si protrae fino alle ore 24:00.

ALLEGATO E PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante

ALLEGATO E				
PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.

ALLEGATO E				
PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico Consentito il transito con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufole coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO, vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario o conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico

ALLEGATO E				
PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Settore Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltrare alla Polizia provinciale.

ALLEGATO F
LINEA PEDEMONTANA

PIACENZA

Confine di Regione Emilia - Romagna con Regione Lombardia, in comune di Ziano P.no, strada comunale n. 12 Loc. Bruciate, fino alla Loc. Moretta, in comune di Borgonovo V. Tidone, strada provinciale n. 27 fino a Borgonovo e da qui strada provinciale n. 412 e poi strada provinciale n. 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, strada provinciale n. 7 tra Agazzano e Gazzola, strada comunale n. 5 tra Gazzola e Rivalta, strada provinciale n. 55 tra Rivergaro e Ponte dell'Olio, strada comunale n. 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le Comunali n. 2 e n. 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la strada provinciale n. 6 tra Ciriano e Castell'Arquato, strada provinciale n. 31 tra Castell'Arquato ed Alseno, strada statale n. 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.

PARMA

Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastro, Felino, Sala Baganza, strada per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

REGGIO EMILIA

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

MODENA

Dal confine del territorio provinciale di Reggio Emilia sulla SP n. 467 strada pedemontana, continuando per via Montanara, SP n. 569 /via Statale e Strada nuova Pedemontana fino al confine con il territorio provinciale di Bologna.

BOLOGNA

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) - Via Emilia (SS n. 9).

FORLÌ CESENA

SS n. 9 via Emilia.

RAVENNA

SS n. 9 via Emilia.

RIMINI

SS. n. 9 via Emilia e Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 via Emilia.

ALLEGATO G
CORSI D'ACQUA 2026-2027

BOLOGNA

Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona, Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell'Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

FERRARA

Fiume Po, Fiume Reno, Fiume Panaro, Canale Napoleonico, Canale di Cento, Canale Bondiolo. Allacciante di Felonica, Canale Rusco - Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana, Canale Bianco, Canale di Burana, Canale Po di Volano e risvolte, Fosse Unite Sabbiosola - Benvignante, Canale Bella, Fossa Morgosa, Scolo Circondariale, Canale Seminiato, Canale Campo Cieco, Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento), Canale Maestro, Canale Leone, Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10), Canale Cavamento Palata, Canale Fossalta Inferiore, Canale di Bando, Canale diversivo sx e dx Bondiolo, Canale Cavo dx e sx Bondiolo, Canale Fossa Lata, Canale Dogaro Uguzzone, Canale Lorgana, Canale Bentivoglio, Canale Malea, Canale Collettore Testa (tratto da Canalette Riunite a Idrovora di Bando Località Fiorana - Argenta), Scolo Bindella (tratto da Via Parata a via Tamerischi - Argenta), Canale Fascinata, Canale Fossalta, Canale Quarantoli, Diversivo di Portomaggiore, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse, Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte), Collettore Trebba, Scolo Principale - Scolo Principale Superiore, Scolo Vallicelle (Tratto da S. Bartolomeo in Bosco a Marrara), Condotto Generale Fossa Masi - Fossa Gattola - Convogliatore, Fossa Lavezzola, Fossa Sabbiosola, Fossa Benvignante, Fossa Molino, Scolo Scorsuro, Scolo Scorsurolo, Fossa Gambulaga e Canalino di Denore, Collettore Bosco, Collettore Poazzo, Canale Guagnino,

Canale Torba, Canale Circondariale Mezzano N.O. e S.E. ad eccezione dell'argine verso il Mezzano e dell'intero specchio d'acqua esclusa la sommità dell'argine esterno, Scolo Nogarotto (tratto compreso tra Via Diamantina e Via Saccona località Porporana), Scolo Roncagallo (tratto compreso tra Via Malanca località Ravalle e ponte di Via Saccona località Porporana), Scolo Cavalletta (tratto compreso tra Chiavica Carbonara e ponte di Via Piletta località Rovere), Scolo Poazzo Nuovo (tratto compreso tra ponte di Ospitale e località San Biagio), Scolo Leoncello (tratto compreso tra Canale Nicolino e Via Ranuzzi località Casaglia), Scolo Leoncino (tratto compreso tra AR Fiorile e AR Vallelunga località Casaglia, Scolo Giralda (località Codigoro), Collettore Giralda (località Codigoro), Canale Monchina (località Codigoro), Scolo Aldrovandi.

FORLÌ CESENA

Bevano, Montone, Ronco-Bidente, Savio: dalla Strada Statale n.9 "Via Emilia" al confine con la Provincia di Ravenna; Rubicone: dalla Strada Statale n.9 "Via Emilia" al confine dell'Oasi Costiera (Strada Statale n. 16 "Adriatica"); Uso: per il tratto (riva sinistra) che fa da confine con la Provincia di Rimini (dal Ponte romano di San Vito alla confluenza col torrente Rio Salto; Rigossa, Pisciatello: dalla Strada Statale n.9 "Via Emilia" alla confluenza col fiume Rubicone);

Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) fino alla confluenza con il Fiume Uso, compreso il tratto (riva sinistra) che fa da confine con la Provincia di Rimini)

Matrice (dall'origine in località Fossa Vecchia fino alla strada Statale n. 16 "Adriatica" compreso il tratto (riva sinistra) che fa da confine con la Provincia di Rimini).

MODENA

Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotta Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Foscaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle

Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S. Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetro, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina - Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto - Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido, Torrente Guerro, Torrente Taglio e Torrente Samoggia.

PARMA

Canale Galasso, Canale Lorno, Canale Naviglio, Canale Terrieri, Fontana, Ongina, Po, Stirone, Taro, Torrente Enza, Torrente Parma, Fossaccia Scannabecco, Canale Ramazzone, Rovacchia, Recchio.

PIACENZA

Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Rianza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po, Torrente Chero, Torrente Ongina, Rio Gandore, Rio Lisone, Rio Lurone (tra il torrente Luretta e il torrente Loggia)

RAVENNA

Acquara, Bevanella, Bevano, Canale Destra Reno, Canale di allacciamento, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Vela (Canalina), Canale Zaniolo, Fiumi Uniti, Fossatone Vecchio, Fosso Ghiaia, Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno, Montone, Reno, Ronco, Sanguinario, Santerno, Savio, Scolo Arginello, Scolo Diversivo in valle, Scolo Lama, Scolo Tratturo, Scolo Via Cupa, Scolo Via Cerba, Scolo Via Cupa, Senio, Sillaro, Sintria,

Collettore principale.

REGGIO EMILIA

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redefossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Bondione, Cavo Marani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Fiume Secchia, Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo, Collettore Principale (Comune di Reggiolo), Condotto Barbanta Alta, Canale Tassarola, Canale Calvetro, Canalazzo di Brescello.

RIMINI

Marano, Marecchia, Tavollo, Rio Melo, Ventena (di Montefiore): dall'Autostrada A 14 alla Strada Statale n. 16 "Adriatica".

Uso: dalla Strada Statale n. 9 "Via Emilia" alla Strada Statale n. 16 Adriatica compreso il tratto che fa da Confine con la provincia di Forlì Cesena;

Rio Salto: per il tratto (riva destra) che fa da confine con la Provincia di Rimini (dalla località "Podere isola" alla confluenza nel fiume Uso);

Matrice per il tratto (riva destra) che fa da confine con la Provincia di Rimini (dalla località "La Matrice" fino alla strada Statale n. 16 "Adriatica").

ALLEGATO H**INTEGRAZIONI DEGLI ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11****FERRARA****ATC FE3 e FE4**

Nel periodo 1/10/2026 - 31/01/2027 nell'area tra la Strada Romea e il mare la caccia alla stanziale e alla migratoria è consentita nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica. La caccia al colombaccio è consentita nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica solo da appostamento fisso e/o temporaneo.

ATC FE5

La caccia alla femmina di fagiano termina domenica 1° novembre 2026.

ATC FE9

La caccia alla femmina di fagiano termina lunedì 16 novembre 2026.

FORLÌ CESENA**ATC FC1**

Nelle Zone di Tutela, debitamente tabellate, denominate Cava, Chiusa, Masini, Quattro (in UTG1_1) e Balza, Ca' Bionda, Fratta e Gualdo Ricò (in UTG1_2) è vietata la caccia a Lepre, Fagiano, Pernice rossa e Starna.

ATC FC2

Nelle Zone di Tutela, debitamente tabellate, denominate Ciola, Monte Iottone, Montecchio, Ranchio, Rocchetta, San Damiano, San Martino, Diegaro (in UTG2_1) e Calbana, Farina, Formignano, Gorolo, Luzzena, Montetiffi 1 e 2, Ponte Uso, Serra, Zanella, Zotto (in UTG2_2) è vietata la caccia a Lepre, Fagiano, Pernice rossa e Starna.

MODENA**ATC MO1**

La caccia alla femmina di fagiano termina domenica 15 novembre 2026

ATC MO3

La caccia alla femmina di fagiano termina sabato 31 ottobre 2026.

PARMA

ATC	Lepre	Fagiano
PR1	caccia consentita nelle giornate fisse di giovedì e domenica dal 20/09 al 18/10 2026, dal 19/10/2026 in 3 giornate a scelta	femmina chiusura domenica 22/11/2026

ATC	Lepre	Fagiano
	chiusura domenica 22/11/2026	
	orari di caccia: termina alle ore 12.00	
	tutte le specie stanziali: giornate fisse (giovedì e domenica): 20/09, 24/09, 27/09, 1/10, 04/10 2026 con chiusura alle ore 12.00	
PR2	caccia consentita dal 12/10/2026 al 22/11/2026 in tre giornate a scelta	femmina chiusura giovedì 31/10/2026
	chiusura domenica 22/11/26	
	orari di caccia: termina alle ore 12.00 fino al 11/10/2026	carniere giornaliero max femmina: 1 capo
PR3	chiusura domenica 29/11/2026	femmina chiusura domenica 29/11/2026
	Dal 20/09/2026 al 12/10/2026 in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana, fino alle ore 13.00	
PR4	come da calendario	femmina chiusura domenica 1/11/2026
PR5	nel mese di settembre divieto di prelievo nella giornata di giovedì, nel restante periodo definito dal calendario divieto di prelievo nella giornata di mercoledì	
	divieto di prelievo per chi esercita nella stessa giornata la caccia al cinghiale in forma collettiva	
PR6	chiusura domenica 29/11/2026	chiusura domenica 29/11/2026
	carniere max stagionale: n. 7 capi	
	orari di caccia: termina alle ore 14.00	carniere max stagionale: n. 15 capi
PR7	chiusura domenica 29/11/2026	come da calendario
	carniere max stagionale: n. 7 capi	
	orari di caccia: termina alle ore 13.00	
PR8	carniere max stagionale: n. 8 capi	divieto di caccia alla femmina
	chiusura domenica 29/11/2026	
	orari di caccia: termina alle ore 13.00	
PR9	carniere max stagionale: n. 8 capi	carniere max stagionale: n. 10 capi
		chiusura domenica 29/11/2026
		prelievo del fagiano consentito solo con il cane da ferma
	divieto di prelievo per chi esercita nella stessa giornata la caccia al cinghiale in collettiva	

PIACENZA

ATC	DISTRETTO	Lepre		Fagiano		Rendicontazione
		Periodo, giornate, orari	Carniere	Periodo, giornate orari	Carniere	
PC2	01--03	Termine stagione 15/11; chiusura caccia alle ore 13	5 capi nella stagione	Fagiano femmina termine stagione il 15/11	Da calendario regionale	Riconsegna rendiconti parziali il 18/10 e il 1/11
PC3	Unico	Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e fino alle ore 14,00	6 capi nella stagione	Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica	15 capi nella stagione	Riconsegna rendiconto parziale il 03/11 con prelievi al 31/10
PC4	Unico	Chiusura caccia alle ore 13	7 capi nella stagione	Chiusura caccia alle ore 13	Da calendario regionale	Riconsegna rendiconti parziali il 23/10 ed il 10/11
PC5	01--03	Opzione prevalente . Avvio prelievo 04/10; termine stagione 06/12	5 capi nella stagione	Opzione prevalente. Avvio prelievo 04/10	12 capi nella stagione	-
PC6	01--02	Avvio prelievo 27/09; termine stagione 29/11. Chiusura caccia alle ore 13,00	6 capi nella stagione	Avvio prelievo 27/09; termine stagione 29/11	20 capi nella stagione	Riconsegna rendiconti parziali il 2/11 ed il 2/12

ATC	DISTRETTO	Lepre		Fagiano		Rendicontazione
		Periodo, giornate, orari	Carniere	Periodo, giornate, orari	Carniere	
PC7	01--06	Caccia di specializzazione. Avvio prelievo 04/10; termine stagione 06/12; chiusura caccia alle ore 14,00	5 capi nella stagione	Caccia di specializzazione Avvio prelievo 04/10; termine stagione 06/12;	12 capi nella stagione	Libretto aggiuntivo
PC8	01--03	Opzione prevalente. Avvio prelievo 04/10. Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica	6 capi nella stagione	Opzione prevalente. Avvio prelievo 04/10. Cacciabili solo nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica	Da calendario regionale	Tagliandi di abbattimento giornalieri e libretto aggiuntivo
PC9	01--02	Caccia di specializzazione. Avvio prelievo 04/10.	6 capi nella stagione	Caccia di specializzazione	15 capi nella stagione	Libretto aggiuntivo e riconsegna rendiconto parziale entro il 09/11
		Applicazione fascetta inamovibile; termine stagione 29/11;				

ATC	DISTRETTO	Lepre		Fagiano		Rendicontazione
		Periodo, giornate, orari	Carniere	Periodo, giornate, orari	Carniere	
PC11	01--04	Avvio prelievo 04/10; termine stagione 06/12	5 capi nella stagione	Avvio prelievo 04/10; termine stagione 06/12	12 capi nella stagione	-

ATC	DISTRETTO	Starna		Pernice rossa		Rendicontazione
		Periodo, giornate, orari	Carniere	Periodo, giornate, orari	Carniere	
PC1	01-02	-	-	da calendario regionale	5 capi nella stagione	Riconsegna giornaliera all'ATC tagliandi abbattimenti
PC3	Unico	-	-	Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica	5 capi nella stagione	Riconsegna giornaliera all'ATC tagliandi abbattimenti
PC5	01-03	-	-	Opzione prevalente, avvio prelievo 04/10. Termine prelievo 01/11	5 capi nella stagione	Comunicazione giornaliera all'ATC dei prelievi
PC6	01-02	-	-	Avvio prelievo 27/09. Termine stagione 08/11	5 capi nella stagione	Comunicazione giornaliera all'ATC dei prelievi

ATC	DISTRETTO	Starna		Pernice rossa		Rendicontazione
		Periodo, giornate orari	Carniere	Periodo, giornate orari	Carniere	
PC7	01-06	-	-	Caccia di specializzazione, avvio prelievo 04/10; termine stagione 08/11	5 capi nella stagione	Comunicazione giornaliera e riconsegna tagliandi dei prelievi all'ATC
PC8	01-03	Caccia di specializzazione. Avvio prelievo 04/10. Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica	2 capi nella stagione	Caccia di specializzazione. Avvio prelievo 04/10. Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica	5 capi nella stagione	Riconsegna giornaliera all'ATC tagliandi abbattimenti
PC9	01-02	Caccia di specializzazione	3 capi nella stagione	Caccia di specializzazione	5 capi nella stagione	Riconsegna giornaliera all'ATC tagliandi abbattimenti
PC11	01-03	-	-	Avvio prelievo 04/10; termine stagione 08/11	5 capi nella stagione	Comunicazione giornaliera e riconsegna tagliandi dei prelievi all'ATC

Ulteriori limitazioni di cui al c. 11 ex art. 33 L.R. 8/94

ATC PC 01: Esercizio venatorio in pre-apertura consentito esclusivamente a Nord della linea pedemontana di cui all'Allegato F del presente Calendario;

ATC PC 03: Esercizio venatorio in pre-apertura consentito esclusivamente a Nord della Linea Pedemontana di cui all'Allegato F del presente calendario. Nelle prime due settimane dall'apertura, dal 20 settembre al 4 ottobre, l'attività venatoria può essere esercitata esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica fino alle ore 13;

ATC PC 06: Esercizio venatorio in pre-apertura consentito esclusivamente a Nord della Linea Pedemontana di cui all'Allegato F del presente calendario. Avvio della caccia il 27/11; Dallo 01/01/2027 la caccia alla Beccaccia è consentita esclusivamente a Sud della Linea Pedemontana di cui all'Allegato F del presente calendario.

ATC PC 08: Esercizio venatorio in pre-apertura consentito esclusivamente nel Distretto di gestione della piccola selvaggina n° 1 (Ziano). Avvio della caccia il 4/10 con la possibilità di esercitare solo domenica e giovedì nella prima settimana.

RAVENNA

ATC RA3

La caccia alla fauna migratoria in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, da lunedì 7 dicembre 2026 a domenica 31 gennaio 2027, si svolge esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia.

REGGIO EMILIA

ATC RE1

In caso di piene del fiume Po con livello superiore a metri 4,30 rispetto allo zero idrografico della stazione AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di Boretto (RE), con conseguente allagamento dei terreni golenali, la caccia in forma vagante è VIETATA. Al superamento del livello di metri 4,30 saranno collocate in loco a cura dell'ATC tabelle indicanti il divieto di caccia. Le tabelle verranno rimosse quando il livello del fiume Po sarà inferiore a metri 4,30 e i terreni precedentemente allagati saranno per la maggior parte scoperti per consentire la ripresa della caccia in forma vagante.

La caccia alla femmina di fagiano termina **domenica 22 novembre**.

La caccia alla lepre termina **domenica 22 novembre**.

ATC RE2

All'area di Golena nel comune di Luzzara compresa tra la Strada Provinciale 35, la Strada Provinciale 62 e la sponda destra del fiume Po, inserimento della seguente regolamentazione: in caso di esondazione del fiume Po, con livello superiore a m. 4,30 rispetto allo zero idrografico della stazione di Boretto, è vietata la caccia in forma vagante, mentre è ammessa la caccia alla selvaggina migratoria, esclusivamente da appostamento ed è vietato trasportare a bordo di veicoli o natanti armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. La comunicazione ai cacciatori relativa a chiusura e riapertura alla caccia vagante dell'area avverrà attraverso un messaggio di allerta pubblicato sul sito web dell'ATC (www.atcre2.it) ed attraverso la collocazione e la rimozione di tabelle integrative di divieto. La cessazione del divieto alla caccia vagante avrà luogo al termine della situazione di allagamento e comunque non oltre il quattordicesimo giorno da quello di discesa delle acque

sotto il livello dei 4,30 m rispetto allo zero idrografico della stazione di Boretto. L'acquisizione da parte dell'ATC RE 02 "Pianura Est" dei livelli idrografici del fiume Po, avverranno attraverso la consultazione del sito informatico dell'AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po - servizio di monitoraggio idrografico).

RIMINI**ATC RN2**

La caccia alla femmina di Fagiano si svolge da domenica 15 settembre a domenica 8 novembre 2026.

La caccia alla lepre, fagiano e pernice rossa, da giovedì 1° ottobre 2026 si svolge in 3 giornate fisse ogni settimana (mercoledì, sabato e domenica).

Allegato parte integrante - 3

**Tesserino integrativo per la segnatura del prelievo del cinghiale in selezione
nel periodo 16 marzo - 31 maggio 2027**

Stagione venatoria 2026-2027

DEVE ESSERE COMPILATO SOLTANTO DAI CACCIATORI CHE HANNO
RICONSEGNATO IL TESSERINO CARTACEO

Nome

Cognome

Cod. fisc.

SELEZIONE

☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC

AFV

N. CINGHIALI ABBATTUTI

SELEZIONE

☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC

AFV

N. CINGHIALI ABBATTUTI

SELEZIONE

☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC

AFV

N. CINGHIALI ABBATTUTI

SELEZIONE

☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC

AFV

N. CINGHIALI ABBATTUTI

SELEZIONE ☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC AFV N. CINGHIALI ABBATTUTI SELEZIONE ☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC AFV N. CINGHIALI ABBATTUTI SELEZIONE ☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC AFV N. CINGHIALI ABBATTUTI SELEZIONE ☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC AFV N. CINGHIALI ABBATTUTI **Modalità utilizzo del “tesserino integrativo per la caccia di selezione al cinghiale”**

Deve essere utilizzato per la segnatura dei capi dalla data di consegna al Comune di residenza del tesserino 2026/2027, non prima del giorno 16 marzo e fino al 31 maggio 2027.

Il cacciatore dovrà marcare la sigla dell'ATC (es: B02) e, nel modo consueto, la giornata e il mese nonché gli eventuali cinghiali abbattuti.

In ogni foglio vi è spazio per quattro giornate di caccia, potrà essere utilizzato il numero di fogli necessario facendone fotocopie.

Su ciascun foglio vanno riportati Nome e Cognome del cacciatore e Codice Fiscale in stampatello in caratteri chiaramente leggibili.

IL “TESSERINO INTEGRATIVO” ANDRÀ CONSEGNATO AGLI ATC E AI CONCESSIONARI DELLE AFV IN CUI SONO STATI EFFETTUATI GLI ABBATTIMENTI PER LA RENDICONTAZIONE ANNUALE AGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI.

